

UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"  
- MILANO -

Facoltà di Economia

Corso di Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali

# LA RELAZIONE FRA COSTI ECONOMICI E COSTI POLITICI DEL MULTILINGUISMO NELL'UNIONE EUROPEA

*Relatore:* Chiar.<sup>mo</sup> Prof. Carlo Secchi  
*Correlatore:* Prof. Carlo Altomonte

*Tesi di Laurea di:*  
Michele Gazzola\*  
*Matricola n.* 780478  
Anno Accademico 2001-2002

---

## \* Ringraziamenti

*La formazione di una persona è un'opera collettiva.*

*Il sottoscritto non sfugge a questa legge, ed è quindi giunto il momento di pagare con la gratitudine chi per me ha avuto in questi anni di formazione un ruolo importante.*

*Per questo non posso non ringraziare Adriana Pellizzari, Aldo German e Filiberto Battistin. Se non avessi incontrato queste persone la mia strada sarebbe stata certamente meno ricca e profonda.*

*In relazione a questo lavoro in particolare, voglio ringraziare di cuore Carla Caprioli per essere stata un'impagabile sostegno e una preziosa fonte di ispirazione. Voglio inoltre ringraziare la dott.ssa Alessandra Lang e il dott. Roberto Santaniello.*

*Tuttavia, tutta la mia più profonda gratitudine va alla mia famiglia e in particolare a mio padre e mia madre, che con infinita pazienza e generosità mi sono stati vicini in questi lunghi anni da studente.*

*A loro dedico questo lavoro e tutto il mio più profondo affetto.*

Milano, marzo 2003

RINGRAZIAMENTI	Pag. ix
----------------	------------

## INTRODUZIONE

### CAPITOLO I – L'UNIONE EUROPEA E IL MULTILINGUISMO

- 1. Definizioni e specificazioni**
  - 1.1. *Il sistema normativo di riferimento*
  - 1.2. *Gli status linguistici*
  - 1.3. *Testi ufficiali, testi autentici e traduzioni ufficiali*
  - 1.4. *Alcune chiarificazioni sul termine "multilinguismo"*
  - 1.5. *Alcune chiarificazioni sul termine "regime linguistico"*
  - 1.6. *Politica linguistica e regolazione linguistica*
  - 1.7. *Comunità europee e Unione europea: due piani di studio distinti?*
- 2. Il regime linguistico comunitario e le sue basi**
  - 2.1. *Il trattato CECA*
  - 2.2. *I trattati CEE ed Euratom*
  - 2.3. *Il Regolamento n° 1 del 15 aprile 1958*
- 3. Il multilinguismo come ostacolo all'Europa**
  - 3.1. *La libera circolazione delle merci*
  - 3.2. *La libera circolazione delle persone*
- 4. Il multilinguismo come ricchezza dell'Europa**
  - 4.1. *Le azioni e i programmi comunitari prima di Maastricht*
  - 4.2. *L'Unione, la cultura e le lingue dopo Maastricht*
  - 4.3. *I programmi di oggi*
  - 4.4. *Le lingue regionali e la loro tutela*

### CAPITOLO II – LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E IL MULTILINGUISMO

- 1. L'interpretazione**
  - 1.1. *Tipologie e tecniche di interpretazione*
  - 1.2. *Il Servizio Comune "Interpretazione – Conferenze"*
  - 1.3. *L'interpretazione alla Corte di giustizia*
  - 1.4. *L'interpretazione al Parlamento europeo*
- 2. La traduzione**
- 3. Le istituzioni comunitarie**
  - 3.1. *Il Parlamento europeo*
  - 3.2. *Il Consiglio*
  - 3.3. *La Commissione*
  - 3.4. *La Corte di giustizia*
  - 3.5. *La Corte dei conti*
- 4. Gli altri organi**
  - 4.1. *Il Comitato economico e sociale*
  - 4.2. *Il Comitato delle regioni*
  - 4.3. *La Banca centrale europea*
  - 4.4. *La Banca europea per gli investimenti*
  - 4.5. *Il Mediatore europeo*
- 5. Le agenzie dell'Unione europea**
  - 5.1. *Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea*

- 5.2. *Fondazione europea per la formazione professionale*
- 5.3. *Agenzia europea per la ricostruzione*
- 5.4. *Agenzia europea dell'ambiente*
- 5.5. *Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze*
- 5.6. *Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia*
- 5.7. *Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale*
- 5.8. *Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro*
- 5.9. *Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro*
- 5.10 *Agenzia europea di valutazione dei medicinali*
- 5.11 *Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli)*
- 5.12 *Ufficio comunitario delle varietà vegetali*
- 5.13 *Autorità europea per la sicurezza alimentare*
- 5.14 *Agenzia europea per la sicurezza marittima*
- 5.15 *Agenzia europea per la sicurezza aerea*

### **CAPITOLO III – COSTI E BENEFICI DEL MULTILINGUISMO**

- 1. Gli europei e le lingue**
- 2. Le variabili in gioco**
  - 2.1. *Le ragioni giuridiche*
  - 2.2. *Le ragioni politiche*
  - 2.3. *Le ragioni culturali*
  - 2.4. *Le ragioni della comunicazione*
  - 2.5. *Le ragioni di bilancio*

### **CAPITOLO IV – IL MULTILINGUISMO NEL PARLAMENTO EUROPEO**

- 1. Il regime linguistico attuale e i suoi costi**
  - 1.1. *L'interpretazione*
  - 1.2. *La traduzione*
  - 1.3. *Il costo attuale*
- 2. L'allargamento e le alternative di regime linguistico**
  - 2.1. *I regimi linguistici alternativi e i loro costi*
  - 2.2. *Il quadro finanziario dell'allargamento*
- 3. La relazione fra costi economici e costi politici**
- 4. Gli eurodeputati e le lingue**
  - 4.1. *Le competenze linguistiche degli eurodeputati*
  - 4.2. *Il potenziale comunicativo degli eurodeputati*

### **CONCLUSIONI**

### **ALLEGATI**

### **BIBLIOGRAFIA**

*« Nell'ordine giuridico internazionale, il problema delle lingue è sempre stato delicato. Esiste una sorta di **contraddizione** fra, da un lato, le esigenze del prestigio e della parità degli Stati che spingono al plurilinguismo e, dall'altro, i problemi del rigore tecnico giuridico e degli oneri finanziari, la cui soluzione è facilitata solo da una riduzione delle lingue».*

(Rapporto Reding, parere del Servizio giuridico - Parlamento Europeo, 1990: 28 -)

Un ricco mosaico di lingue, un continuo sovrapporsi di culture e di popoli che eserciti, rivoluzioni, migrazioni e trattati di pace hanno mescolato o separato: dall'Atlantico agli Urali l'Europa si presenta così.

All'interno della sola Unione Europea vivono oggi circa 40 idiomi<sup>1</sup>, dal castigliano al gaelico, dal friulano al tedesco, dal francese al neogreco. Alcune sono grandi e prestigiose lingue di cultura, altre sono delle piccole lingue nazionali, altre ancora sono sempre state considerate dei dialetti e solo recentemente sono state riconosciute ufficialmente come lingue storiche. Grandi o minoritarie che siano, esse sono comunque parte del patrimonio culturale d'Europa, forse la sua stessa anima, e i modi in cui sono state promosse, tutelate, o anche perseguitate variano da Stato a Stato e da epoca ed epoca nella storia del nostro continente.

In questo lavoro l'attenzione verrà focalizzata su come le istituzioni comunitarie affrontano la realtà della diversità linguistica europea e su come esse cercano di trovare una soluzione alla "contraddizione" del multilinguismo di cui si parla nella citazione sopra riportata.

Il nostro lavoro procederà a cerchi concentrici: in un primo momento osserveremo come l'Unione europea si è rapportata in passato alle lingue e come vi si rapporta oggi, quali norme essa ha adottato a riguardo e quali azioni concernenti le lingue ha intrapreso nel corso della sua storia.

Nel secondo capitolo, studieremo come le singole istituzioni, gli organismi e le agenzie affrontano la diversità linguistica al loro interno, nei regolamenti e nella prassi. Inoltre, esamineremo in profondità i servizi linguistici di interpretazione e traduzione che assicurano l'implementazione del multilinguismo.

Nel terzo capitolo, ci fermeremo a riflettere su quali sono le ragioni che stanno alla base delle diverse scelte che i vari organismi dell'Unione europea hanno compiuto relativamente al multilinguismo e cercheremo di fare un'analisi dei costi e dei benefici del multilinguismo stesso.

Infine, applicheremo la griglia concettuale costruita nel capitolo terzo per analizzare la "contraddizione" nel caso specifico del Parlamento europeo nella prospettiva del prossimo allargamento. Definiremo la "contraddizione" in termini di relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo e vaglieremo diversi modelli possibili di regime linguistico alla luce di questa relazione.

---

<sup>1</sup> EBLUL (2003) - *European Bureau for Lesser Used Languages* – Ufficio Europeo per le lingue meno diffuse.

«*Si c'était à refaire, je recommencerais par la culture*<sup>2</sup>» sembra avesse detto Jean Monnet, uno dei "padri fondatori" delle Comunità europee, riferendosi alla costruzione comunitaria. In realtà Monnet non fece mai questa battuta; essa è frutto di un fraintendimento delle parole di Jack Lang - l'ex Ministro della Cultura della Francia di Mitterand - che nel 1982, lamentandosi del fatto che non gli fosse stato reso possibile convocare una riunione dei suoi omologhi comunitari, sostenne che se Monnet fosse tornato ad interrogarsi, probabilmente avrebbe ricominciato a pensare l'Europa a partire dalla cultura (Mammarella e Cacace, 1999: 95).

Apocrifa o meno che sia, la battuta mantiene intatto il suo significato chiave: è riduttivo pensare e progettare l'Europa solamente a partire da principi di efficienza economica e di riconciliazione politica; l'Europa non può essere una vera "comunità" se non si tiene in primaria considerazione e non si valorizza il passato, la cultura e la volontà dei popoli che ne fanno parte.

Probabilmente questa consapevolezza non mancava ai "padri fondatori" delle Comunità, se è vero che lo stesso Jean Monnet ebbe a dire, questa volta realmente, «*nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des peuples*<sup>3</sup>»; ma le gravi necessità post-belliche, le reciproche diffidenze fra Stati appena usciti da una terribile guerra e il pragmatismo "funzionalista", fecero sì che si preferisse iniziare dal carbone e dall'acciaio, piuttosto che dalla cultura o da qualunque altro campo. D'altra parte, bisogna considerare che la formulazione di una politica a livello sopranazionale in settori così vicini al nucleo dell'identità nazionale come la cultura, presenta delle indubbie difficoltà e, come notano ancora Mammarella e Cacace (1999: 96), «qualsiasi connotazione culturale nei primi approcci comunitari avrebbe probabilmente bloccato sul nascere ogni iniziativa.».

La situazione generale oggi è molto diversa da quella che spinse i governi di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda, alla creazione, nei primi anni cinquanta, della Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio (d'ora in poi CECA), e, pochi anni dopo, alla fondazione della Comunità Economica Europea (d'ora in poi CEE) e della Comunità Europea per l'Energia Atomica (d'ora in poi Euratom). Torneremo a suo tempo sui passaggi storici dell'esperienza comunitaria lungo la nostra ricerca; per il momento comunque è il caso di soffermarci su un punto in particolare: l'approccio comunitario verso la cultura è cambiato nel tempo, e conseguentemente si è modificato il rapporto che le istituzioni comunitarie trattengono con le lingue europee, l'elemento più evidente e forse essenziale di quella fondamentale caratteristica dell'Europa che è la sua diversità culturale. È solo a partire dal Trattato di Maastricht (1992-1993) che vengono elaborate le basi giuridiche per porre in essere delle politiche culturali comunitarie, dato che:

«*nei settori della formazione e della cultura la competenza della Comunità all'inizio si ricavava solo in via indiretta, sulla base ed entro certi limiti delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi e in materia di politica sociale. Prima del 1993 le competenze specifiche erano sporadiche, per esempio nel settore della formazione professionale (art. 151 TCE) oppure, dopo l'Atto Unico Europeo (AUE), ai sensi dell'articolo 164 erano dirette a dare impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità. Per giunta la portata di queste competenze dirette e indirette all'inizio era molto discussa.*». Beutler, Bieber, Pipkorn, Streil e Weiler (2001 : 604) – Enfasi mie.

Di conseguenza, in campo linguistico l'azione europea si risolveva sostanzialmente nel favorire l'integrazione economica eliminando gli ostacoli che le "barriere linguistiche" comportavano alla libera circolazione delle merci, delle persone dei servizi e dei capitali, e nello stabilire un certo tipo di *regime linguistico* per il funzionamento delle istituzioni stesse (vedi infra).

Nell'affrontare il tema del multilinguismo delle istituzioni dell'Unione Europea (d'ora in poi UE o Unione), dobbiamo tenere conto di questo mutamento di sensibilità e dobbiamo sempre avere presenti i diversi aspetti della "questione linguistica europea", perché parlare di lingue è comunque parlare anche di cultura, anche quando si studiano i costi di traduzione o la discriminazione linguistica.

Conviene quindi iniziare questo testo con un capitolo di natura descrittiva nel corso del quale andremo ad abbozzare il quadro d'insieme e a definire i diversi ambiti di studio: da un lato daremo alcune definizioni operative e scopriremo quali sono i principi che governano il regime linguistico comunitario, e dall'altro accenneremo brevemente, per poi lasciarle sullo sfondo, quali sono state le principali iniziative europee in campo linguistico.

## **6. DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI**

### 1.1. - Il sistema normativo di riferimento

---

<sup>2</sup> «Se fosse da rifare, ricomincerei dalla cultura.». Traduzione mia.

<sup>3</sup> «Noi non coalizziamo degli Stati, noi uniamo dei popoli.». Traduzione mia.

Nell'ambito della creazione delle norme abbiamo diversi livelli di articolazione dei poteri decisionali; per quello che interessa i nostri scopi considereremo un'articolazione su quattro livelli integrati: internazionale, comunitario, nazionale, regionale.

In particolare per quanto riguarda l'ambito le norme del sistema giuridico *comunitario*<sup>4</sup>, Tesauro (2001: 1) ci ricorda che esse hanno origine diversa:

- **Internazionale**: si tratta dei trattati istitutivi e delle successive integrazioni e modificazioni.
- **Comunitaria**: si tratta degli atti delle istituzioni, cioè gli organi che formano la struttura istituzionale delle Comunità.
- **Nazionale**: si tratta delle leggi e gli atti che gli Stati membri pongono in essere per dare corretta attuazione del sistema giuridico complessivo.

Per quanto concerne la descrizione del regime linguistico comunitario, andremo a studiare le norme del sistema giuridico comunitario di origine internazionale e comunitaria.

### 1.2. – Gli status linguistici

Distinguere i piani di riferimento è importante per i nostri scopi, perché anche le lingue europee possono essere studiate su diverse dimensioni in rapporto ai livelli di analisi del contesto comunitario. In questo senso nella nostra ricerca distingueremo almeno tre *status* di lingue:

- Le **lingue comunitarie**, definite come «le lingue in cui sono redatti i trattati, e le lingue ufficiali e di lavoro della Comunità<sup>5</sup>.» (Labrie, 1993: 40).
- Le **lingue nazionali**, definite come «le lingue considerate lingue ufficiali<sup>6</sup> o lingue nazionali<sup>7</sup> in ciascuno degli Stati membri<sup>8</sup>.» (Labrie, 1993: 40).
- Le **lingue regionali** (o minoritarie o meno diffuse), definite come «le lingue praticate tradizionalmente su di un territorio di uno Stato dai cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e le lingue diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato. Questa espressione non comprende né i dialetti<sup>9</sup> della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue dei migranti.<sup>10</sup>» - Articolo 1 della Carta delle lingue minoritarie (Consiglio d'Europa, 1992)

Una stessa lingua può coprire uno *status* diverso a seconda del contesto considerato: ad esempio la lingua tedesca è sia lingua *comunitaria* che lingua *nazionale*, ma è anche lingua *regionale* con riferimento alla minoranza germanofona in Alto Adige.

### 1.3. – Testi ufficiali, testi autentici e traduzioni ufficiali.

---

<sup>4</sup> Tesauro stesso (ibidem) definisce il *sistema giuridico comunitario* come «il complesso delle norme che disciplina i rapporti tra gli Stati membri delle Comunità europee, le istituzioni comunitarie e i singoli.»

<sup>5</sup> «*Les langues dans lesquelles les traités sont rédigés, [et] les langues officielles et de travail de la Communauté*». Traduzione mia.

<sup>6</sup> A prescindere dal contesto (nazionale, sopranazionale, ecc.), una **lingua "ufficiale"** è propriamente una «lingua che può essere utilizzata nei rapporti con le autorità pubbliche e nei documenti ufficiali (compresi quelli di natura commerciale)». EBLUL (2003) – <http://www.eblul.org/wow/ofisiel.htm>. «*Langue qui peut être utilisée dans les rapports avec les autorités publiques et dans les documents officiels (y compris commerciaux)*». Traduzione mia.

<sup>7</sup> In generale negli Stati-nazione europei vi è un'identificazione fra lingua nazionale (lingua della Nazione) e lingua ufficiale (v. sopra). Vi sono poi casi più complessi in cui vi è la compresenza di più lingue nazionali-ufficiali su un medesimo territorio (Belgio), oppure casi in cui una lingua sia ufficiale solo su una parte del territorio (il catalano in Spagna, v. infra) o casi in cui, come l'Irlanda (v. infra), vi è una lingua nazionale (il gaelico) è anche "prima lingua ufficiale" dello Stato (Parlamento europeo, 1990: 12) ma un'altra lingua ufficiale (l'inglese) è prevalente nell'uso generale.

<sup>8</sup> «*Les langues réputés avoir le statut de langues officielles ou de langues nationales dans chacun des Etats membres*». Traduzione mia.

<sup>9</sup> La distinzione fra *lingua* e *dialetto* non è affatto semplice e univoca. Criteri diversi di definizione possono essere usati. Toso (1996 : 29) sostiene che forse il criterio di distinzione più adatto è quello politico: una comunità inizia a parlare una lingua e non più un dialetto quando proclama il diritto alla propria specificità.

<sup>10</sup> «*Par l'expression "langues régionales ou minoritaires", on entend les langues: pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'Etat; et différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat; elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants*». Traduzione mia.

L'Unione europea è uno spazio multilingue e anche le istituzioni europee lavorano regolarmente con diverse lingue. A tale proposito è importante distinguere tre tipologie di testo che possono fare parte delle disposizioni normative in contesti multilingue (Van Calster, 1997: 364<sup>11</sup>):

- **Testi ufficiali:** si tratta di quei testi in cui il legislatore ha mostrato la sua intenzione, cioè i testi adottati dopo la procedura legislativa completa, oppure, nel caso dei trattati internazionali, i testi sui quali le parti contraenti hanno raggiunto un consenso e che sono stati firmati e autenticati dalle parti stesse.
- **Testi autentici** (o facenti fede): si tratta dei testi che prevalgano in caso di differenze o incompatibilità fra le varie versioni.
- **Traduzioni ufficiali:** si tratta di quelle traduzioni che sono preparate dai governi o da un organismo (internazionale) ufficiale, dopo che la legge o il trattato sono entrati in vigore.

Questa distinzione è di particolare importanza per le conseguenze che può avere una diversa appellazione di una versione di un testo nelle controversie davanti alla Corte di Giustizia<sup>12</sup>.

#### 1.4. – Alcune chiarificazioni sul termine "multilinguismo"

Prima concludere questo paragrafo e di passare al prossimo restano da fare alcune ulteriori precisazioni. Anzitutto bisogna chiarire il significato della parola "**multilinguismo**". Per le esigenze di questo testo definiremo un contesto "multilingue" come un contesto in cui sono in uso più di tre lingue<sup>13</sup>. Useremo come sinonimo di multilingue il termine "plurilingue", anche se nella letteratura specializzata c'è chi usa questo termine solamente per definire un contesto trilingue (Gobbo, 1998: 216). Per quanto riguarda i singoli individui, definiremo multilingue chi ha un repertorio linguistico di più di tre lingue (multilinguismo individuale).

Tuttavia il termine può caricarsi di una sfumatura in più; come notano Wagner, Bech e Martínez (2002: 1): «nel contesto dell'Unione Europea, il termine "multilingue" ha assunto un significato che va al di là della sua definizione letterale di "parlare o usare molte lingue" o "scritto o stampato in diverse lingue". Per noi, *il multilinguismo è un principio fondamentale con il significato addizionale di "pari diritti per tutte le lingue ufficiali"*.<sup>14</sup>» - Enfasi mia.

La questione dei "pari diritti per tutte le lingue ufficiali" rimanda ancora una volta alla forte connotazione culturale delle lingue, che si affianca alla loro valenza strumentale, e al valore stesso che si dà alla diversità europea, vista come "tesoro" da valorizzare e preservare. Detto in altri termini, "multilinguismo" non si riferisce più soltanto al comportamento o all'atteggiamento dell'usare più di tre lingue, ma prende anche il senso di "credere nell'uguaglianza delle lingue". Insomma, il multilinguismo oltre che una *pratica* può essere inteso anche come un *valore*.

#### 1.5. - Alcune chiarificazioni sul termine "regime linguistico"

Successivamente è opportuno chiarire subito il significato del termine "**regime linguistico delle Comunità**". In senso proprio si tratta dell'insieme delle disposizioni così come definite nel Regolamento n° 1 votato dal Consiglio della CEE il 15 aprile 1958 come applicazione dell'art. 290 del Trattato sulla Comunità Europea (TCE) e dell'art. 190 del Trattato che istituisce Euratom (vedi infra); a questa definizione ci si riferirà parlando di regime linguistico delle Comunità.

Tuttavia, in un senso più ampio, si potrebbe intendere il regime linguistico delle Comunità come il complesso organico di norme adottato per garantire la certezza del diritto e l'efficienza delle regole e degli strumenti comunitari, costituito dalle disposizioni del Regolamento n°1, dall'insieme di regole disciplinanti l'utilizzo delle lingue descritto nei vari regolamenti interni o di procedura delle istituzioni, e dalle decisioni intorno alle lingue dei trattati.

---

<sup>11</sup> «Official Texts are those in which the legislator has shown its intention, i.e. the texts adopted after the complete legislative procedure, or, for international treaties, the texts upon which the contracting parties have reached consensus and which have been signed and authenticated by them. Authentic text(s) are those which are deemed to prevail in case of a difference or incompatibility between the different versions. Official Translations are translations which, after the coming into force of the law or the treaty, are prepared by the government(s) or by an official(international) body.». Traduzione e adattamento miei.

<sup>12</sup> Su questo argomento in particolare e sulle modalità di risoluzione dei problemi interpretativi con testi plurilingui, cfr. Van Calster (1997).

<sup>13</sup> A questo proposito però v. Truchot (1994: 22).

<sup>14</sup> «In the context of the European Union, the word "multilingual" has taken on a meaning that goes beyond its dictionary definition of "speaking or using many languages", or "written or printed in many languages". For us, multilingualism is a fundamental principle with the additional meaning of "equal rights for all official languages".». Traduzione mia. Gli autori di questo testo lavorano come traduttori nelle istituzioni comunitarie.

Infine, si potrebbero includere nella definizione appena data anche quelle *prassi* valse nell'uso corrente nelle diverse istituzioni che non sono state ancora oggetto di disposizione normativa.

### 1.6. – Politica linguistica e regolazione linguistica

Un'ulteriore distinzione da farsi concerne i termini di "**politica linguistica**" e "**regolazione linguistica**". Per quanto riguarda le esigenze di questo testo definiremo, seguendo Labrie<sup>15</sup> (1993: 24-29):

- **Politica linguistica** come una decisione politica che comporta azioni dirette o esplicite aventi *come scopo* quello influenzare i comportamenti delle persone per quanto riguarda l'acquisizione, la struttura e la ripartizione funzionale<sup>16</sup> dei loro codici linguistici.
- **Regolazione linguistica** come il gioco diffuso delle forze sociali che hanno *come effetto* quello di influenzare i comportamenti delle persone per quanto riguarda l'acquisizione, la struttura e la ripartizione funzionale dei loro codici linguistici. Si tratta:
  - degli effetti indiretti prodotti dalle politiche non-linguistiche,
  - delle regole implicite della comunicazione umana consensuali e che non necessitano di un intervento specifico,
  - infine, delle politiche del "non-detto", come ad esempio il *laisser-faire* linguistico.

### 1.7. – Comunità europee e Unione europea: due piani di studio distinti?

Infine è da fare un'ultima importante precisazione relativa al rapporto fra Comunità europee e Unione europea. Come scrive Lopes Sabino (1999: 161):

«Il trattato sull'Unione europea non contiene prescrizioni relative alle lingue. Nella misura in cui "l'Unione è fondata sulle Comunità europee [...]" (art 1. comma 3) e nella misura in cui il trattato stesso è stato redatto in tutte le lingue della Comunità, "[...] i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede [...]" (art 53. comma 1), *il regime linguistico della UE è quello delle Comunità europee*<sup>17</sup>.» - Il corsivo è mio.

Infatti, il regime linguistico delle Comunità è esteso alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) tramite l'art. 28 comma 1 TUE<sup>18</sup>, e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per mezzo dell'art. 41 comma 1 TUE. (Fenet, 2001: 239). In conclusione, non distingueremo fra Comunità europee e Unione europea in merito al regime linguistico.

## **7. IL REGIME LINGUISTICO COMUNITARIO E LE SUE BASI.**

### 2.1. - Il trattato CECA

Il 18 aprile 1951 venne firmato a Parigi il trattato CECA e il 25 luglio 1952 entrò in vigore. All'articolo 100 si legge: «Il presente trattato, redatto in un solo esemplare, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica francese, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati firmatari.».

Il trattato venne redatto in francese e solo questa versione faceva fede. Per usare la terminologia sopra esposta, la versione francese era il *testo autentico* del trattato. Le versioni in lingua tedesca, italiana e olandese (o neerlandese) «sebbene

<sup>15</sup> Labrie parla propriamente di *politique linguistique* e di *régulation linguistique*, all'interno di un discorso più ampio sulla nozione di *aménagement linguistique* (o *language planning*) che sostanzialmente si risolve nell'abbracciare insieme le due nozioni sopra date. Tuttavia ai fini di questo testo, ci limiteremo a mantenere solo le due nozioni enunciate.

<sup>16</sup> Per ripartizione funzionale di un codice linguistico è da intendersi lo *status* che essa ha in rapporto alle altre lingue o al governo nazionale (Labrie, 1993 : 27).

<sup>17</sup> «*Le traité sur l'Union européenne ne contient pas de prescriptions relatives aux langues. Dans la mesure où "l'Union est fondée sur les Communautés européennes" (art.1) et où le traité lui-même a été rédigé dans toutes les langues de la Communauté, "les textes établis dans chacune de ces langues faisant foi" (art.53), le régime linguistique de l'UE est celui des Communautés européennes.*». Traduzione mia.

<sup>18</sup> Cfr: Dichiarazione n. 30 sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune allegata all'atto finale di Maastricht:

«La conferenza conviene che il regime linguistico applicabile è quello delle Comunità europee.

Per le comunicazioni COREU servirà da modello, per il momento, l'attuale prassi della Cooperazione politica europea.

Tutti i testi inerenti alla politica estera e di sicurezza comune sottoposti al Consiglio europeo e al Consiglio o da questi adottati, nonché tutti i testi da pubblicare sono tradotti immediatamente e simultaneamente in tutte le lingue ufficiali della Comunità.».



testi ufficiali, non avevano la medesima autorità. Esse devono essere considerate principalmente come delle mere traduzioni.<sup>19</sup>» (Van Calster, 1997: 372). Ciò nonostante, esse avevano comunque un valore, che, come spiega sempre Van Calster (1997: 372), era quello di essere dei mezzi sussidiari per trovare l'intenzione delle parti qualora la versione autentica non lo consentisse.

Il tratto CECA non prevedeva in nessuno dei suoi articoli la fissazione di regole concernenti l'utilizzo delle lingue nelle istituzioni che aveva create. Tuttavia non se ne deve trarre la conclusione che la CECA funzionasse esclusivamente in francese, anzi, essa nacque plurilingue. Infatti, leggendo la nota informativa per la commissione per le petizioni del Servizio giuridico del Parlamento europeo contenuta nel Rapporto Reding (Parlamento europeo, 1990: 29), scopriamo che:

«[...] alla vigilia dell'entrata in vigore del Trattato CECA, i ministri degli affari esteri dei sei Stati originari hanno adottato un protocollo (mai pubblicato ufficialmente) nel quale si stabiliva che il francese, il tedesco, l'italiano e l'olandese erano "le lingue ufficiali e di lavoro della Comunità"<sup>20</sup>. Dato che a quell'epoca il francese e il tedesco erano lingue "amministrative" nel Granducato di Lussemburgo [...], il rispetto del principio di uguaglianza era assoluto<sup>21</sup>.».

Quindi, seppur informalmente, il protocollo di Parigi stabiliva che la CECA avesse un regime linguistico plurilingue.

La decisione presa in quell'occasione di considerare lingue ufficiali e di lavoro tutte le lingue nazionali degli Stati membri si rese manifesta nella Gazzetta Ufficiale della CECA, che, a partire dal suo secondo numero di pubblicazione, portava in copertina l'avviso che esistevano quattro edizioni della Gazzetta stessa corrispondenti «a ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità.» (Labrie, 1993: 73). La regola multilingue venne poi adottata dalla Corte di Giustizia<sup>22</sup>, dall'Assemblea Comune<sup>23</sup> e dall'Alta Autorità<sup>24</sup>. Ad esempio, il primo comma dell'art. 27 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia del 1953 recitava: «Le lingue ufficiali della Corte sono: il francese, il tedesco, l'italiano e l'olandese.».

In conclusione, nonostante il fatto che nel Trattato CECA non ci fosse una specifica norma in materia di lingue, il principio secondo cui tutte le lingue ufficiali degli Stati membri sono allo stesso grado lingue ufficiali e di lavoro della Comunità, si affermò col nascere stesso dell'Europa comunitaria. Tra le motivazioni che spinsero a tale compromesso vi erano motivi di prestigio da parte degli Stati membri, la volontà di garantire ad ognuno la possibilità di esprimersi nella propria lingua madre e la necessità di garantire la certezza del diritto, data la diretta applicabilità delle decisioni dell'Alta Autorità nei diversi Paesi membri a partire dal momento della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CECA. Studieremo nel dettaglio il ventaglio di ragioni che stanno alla base del compromesso plurilingue nel terzo capitolo.

Anche i Trattati di Roma sono muti nelle loro disposizioni in merito al regime linguistico delle istituzioni, ma in essi si trova finalmente la base giuridica mancante per instaurare formalmente il plurilinguismo istituzionale.

## 2.2. - I trattati CEE ed Euratom

I Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea per l'Energia Atomica furono firmati a Roma il 25 marzo 1957 dagli stessi sei Stati che sei anni prima ebbero creato la CECA; nel gennaio 1958 i due nuovi trattati entrarono in vigore.

A differenza del trattato CECA, i trattati del 1957 furono redatti in tutte e quattro le lingue nazionali degli Stati membri. L'articolo 248 del trattato CEE (oggi art. 314 TCE) recitava:

«Il presente trattato, redatto in unico esemplare, *in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca*, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.» – Enfasi mia.

La medesima formula compare nell'articolo 225 del trattato Euratom.

Quindi, al contrario del trattato CECA, nei trattati CEE ed Euratom tutte e quattro le versioni linguistiche dei trattati sono *testi autentici*, in quanto facenti fede allo stesso grado. In realtà non si deve pensare che i trattati di Roma furono effettivamente stesi in tutte e quattro le lingue contemporaneamente. Quello che veramente accadde fu che i testi furono elaborati principalmente in francese e, in misura minore, in tedesco, mentre le versioni italiana e olandese erano solo delle

<sup>19</sup> «The others language versions, albeit official texts, do not carry the same authority. Principally, they have to be considered as mere translation.». Traduzione mia.

<sup>20</sup> Era il 23 e 24 luglio 1952, a Parigi.

<sup>21</sup> Per completezza è il caso di notare come in Belgio vivono tre comunità linguistiche: i fiamminghi che parlano olandese (o, più precisamente, una sua variante), i valloni, francofoni, e una minoranza di lingua tedesca. In ogni caso ciascuna delle tre lingue coincide con quella di almeno un altro degli altri Stati membri.

<sup>22</sup> GU n. B003 del 7 marzo 1953 pag. 37 (in Van Calster, 1997: 367)

<sup>23</sup> Sessione d'apertura, 10 settembre 1958, 1 (in Van Calster, 1997: 367)

<sup>24</sup> P. Wigny, "Le siège et le régime linguistique des institutions" *Les Nouvelles* (Droit des Communautés Européennes, Brussels, Larcier, 1969) n° 1234 – (in Van Calster, 1997).

traduzioni delle bozze originali<sup>25</sup> (Van Calster, 1997: 369). In ogni caso, al di là degli aspetti tecnici, resta importante il significato simbolico della decisione di garantire eguale dignità a tutte e sei le parti contraenti; inoltre, come scrive a proposito Salmasi (2002: 1), «oltre a sancire implicitamente l'uguaglianza fra le lingue dei Trattati, notiamo che questa scelta [l'uguaglianza delle lingue] ha imposto l'equivalenza semantica fra testi originali e testi tradotti».

La volontà politica manifestata a Roma, ma già chiara da Parigi, non è mai venuta a mancare in seguito ai quattro allargamenti delle Comunità che sono fino ad ora occorsi<sup>26</sup>. Infatti gli articoli 248 del trattato CEE e l'articolo 225 del trattato Euratom sono stati integrati man mano che nuovi paesi entravano a far parte delle Comunità, e gli accordi di adesione hanno previsto che le traduzioni dei trattati nelle lingue dei nuovi Stati membri facessero fede come le versioni originali<sup>27</sup> (Lang, 2002 : 1). Solo il trattato CECA continuerà a fare fede solo in lingua francese.

Oggi, l'articolo 314 TCE recita così:

«Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

*In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola<sup>28</sup> e svedese.*» - Enfasi mia.

La sessa formula viene usata nel trattato Euratom.

Il principio della parità nel trattamento delle lingue nella stesura dei trattati, e la conseguente autenticità delle versioni, è stato poi mantenuto nell'Atto unico Europeo del 1986 (art. 34), nel trattato di Maastricht del 1992 (disposizioni finali, art. 8), nel trattato di Amsterdam del 1998 (titolo 8, art. 53) e nel trattato di Nizza del 2001 (art. 13). Quest'ultimo, ad esempio, oggi recita:

«Il presente trattato, *redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede*, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.». – Enfasi mia.

Come si può notare quelle lingue che nell'art. 314 TCE entravano nel trattato "in forza dei trattati di adesione", qui sono lingue *del* trattato *tout court*.

Possiamo dare a questo punto un'ulteriore definizione: nell'ambito delle lingue comunitarie definiamo "**lingue dei trattati**" le lingue nelle quali sono ufficialmente stesi i trattati costitutivi, i trattati che li modificano e gli accordi fra Stati membri<sup>29</sup>.

In conclusione, ad oggi, in un'Unione a quindici Stati membri, le **lingue dei trattati sono in numero di dodici**. Considerando poi il fatto che il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002, possiamo anche dire che oggi *tutti* i trattati europei fanno fede nelle dodici lingue.

Resta da fare infine un'ultima considerazione: la regola che vuole che tutti i trattati siano disponibile nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro non è scritta da nessuna parte, pertanto «si può considerare che si tratta di una regola di diritto consuetudinario di natura costituzionale. Di conseguenza [...] possiamo dire che si tratta di una misura di regolazione linguistica<sup>30</sup> [...]» (Labrie, 1993: 67).

<sup>25</sup> Sempre in Van Calster (ibidem) leggiamo che al momento della firma dei trattati le traduzioni italiana e olandese erano ancora allo stato grezzo, e solo alcune settimane dopo la firma le traduzioni furono completate.

<sup>26</sup> Gli allargamenti sono stati i seguenti:

- Nel 1973 entrano Danimarca, Irlanda e Regno Unito.
- Nel 1981 entra la Grecia.
- Nel 1986 entrano Portogallo e Spagna.
- Nel 1995 entrano Austria, Finlandia e Svezia.

<sup>27</sup> Art. 160, par. 2, Atto di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (in *GUCE L 73 del 27 marzo 1972*, come modificato da *GUCE L 2 del 1 gennaio 1977*); art. 152, par. 2, Atto di adesione della Grecia (in *GUCE L 291 del 19 novembre 1979*); art. 402, par. 2, Atto di adesione di Spagna e Portogallo (in *GUCE L 302 del 15 novembre 1985*); art. 176, par. 2, Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia (in *GUCE C 241 del 29 agosto 1994*, come modificato dalla dec. 95/1, in *GUCE L 1 del 1 gennaio 1995*). (Lang 2002).

<sup>28</sup> Si tratta propriamente del castigliano, lingua ufficiale dello Stato spagnolo su tutto il suo territorio nazionale (Costituzione Spagnola, art. 3).

<sup>29</sup> Definizione elaborata in base alla scheda informativa «*Languages and the European Union*» disponibile sul sito [www.uemilano/tavola\\_rotonda/languages.html](http://www.uemilano/tavola_rotonda/languages.html). La scheda parla propriamente di: «*Constitutional treaties, the treaties modifying them and the conventions between Member States.*». Versione mia.

<sup>30</sup> «[...] *on peut considérer qu'il s'agit d'une règle de droit coutumier de nature constitutionnelle. Par conséquent [...] on peut dire qu'il s'agit d'une mesure de régulation linguistique [...]*». Traduzione mia.

È ora venuto il momento di affrontare nel dettaglio gli articoli che fungono da base giuridica per l'instaurazione del multilinguismo comunitario, dopo che il trattato CECA nulla aveva previsto a riguardo. L'ex articolo 217 del trattato CEE (oggi art. 290 TCE) e l'articolo 190 del trattato Euratom recitavano:

«Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.».

Va subito specificato che questo articolo non è mai stato modificato fino al trattato di Nizza che introduce una piccola modifica, così che dal primo febbraio 2003 l'art. 290 TCE si presenta così:

«Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo *statuto* della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.» – Enfasi mia.

Detto questo, scendiamo nello specifico del significato del testo. Esso non solo è la base giuridica sulla quale verrà stabilito il già citato regolamento n°1/58, ma è anche un testo che mette in risalto come la questione linguistica in Europa sia un tema di grande sensibilità politica. Come leggiamo nella già citata nota del Servizio giuridico (Parlamento Europeo, 1990: 30):

«Il contenuto di questa disposizione dimostra che i negoziatori del Trattato erano consapevoli della delicatezza del problema: non solo si è avuto un trasferimento esplicito della competenza degli Stati membri a vantaggio di una delle istituzioni comunitarie, ma inoltre, a sottolineare il carattere intergovernativo del problema, si esige che in materia il Consiglio deliberi all'unanimità.

Benché il Consiglio agisca in quanto istituzione comunitaria in materia di regime linguistico, nessun potere di iniziativa o di consultazione è attribuito alle altre istituzioni per l'adozione della decisione in oggetto. Nei trattati una simile procedura è assolutamente eccezionale.

In realtà, il potere attribuito al Consiglio dall'art. 217 [art. 290 TCE] è alquanto analogo alla competenza che gli Stati membri si sono riservati nell'organizzazione interna della comunità europea, ad esempio con riferimento alla fissazione della sede delle istituzioni.».

Per quanto riguarda il regolamento della Corte di giustizia, ne parleremo nel secondo capitolo in cui ci occuperemo più nel dettaglio dei regimi linguistici interni alle istituzioni.

Seguendo ancora una volta Labrie (1993: 69), possiamo dire che gli articoli 290 TCE e 190 del trattato Euratom sono una misura di politica linguistica a livello di diritto primario che rimettono ad un livello di diritto derivato la formulazione di una politica linguistica più dettagliata. Insomma, la prima politica linguistica europea è nata a Roma, con i trattati CEE ed Euratom.

### 2.3. - Il Regolamento n° 1 del 15 aprile 1958

In applicazione degli articoli 290 TCE e 190 Euratom, il 15 aprile 1958 Il Consiglio dei Ministri adottò il Regolamento n° 1, e non possiamo non far notare che proprio il primissimo regolamento adottato dal Consiglio sia quello che disciplina il regime linguistico delle Comunità.

Il Regolamento n° 1 venne pubblicato in ottobre in due versioni identiche per la CEE e per Euratom<sup>31</sup>, e di fatto sancisce e codifica «il plurilinguismo integrale introdotto con la CECA» (Parlamento Europeo, 1990: 30). Dato quindi che il regime linguistico di fatto non si distingue fra le diverse Comunità, possiamo tranquillamente parlare di "regime linguistico della Comunità" per indicarli tutti.

Il testo del Regolamento nella sua versione consolidata, che si differenzia dall'originale solo per il numero di lingue che si sono aggiunte in seguito ai quattro allargamenti fino ad ora intercorsi, è riportato in allegato (vedi Allegato n. 1).

La primissima considerazione da fare riguarda il numero delle lingue elencate nel preambolo. Abbiamo visto che nei trattati si parla di *dodici* lingue facenti fede, mentre qui si parla di « *undici* lingue in cui il Trattato è redatto».

La ragione di questa differenza risiede nella decisione presa dal governo irlandese al momento dell'adesione di non richiedere che la lingua irlandese (o gaelico) fosse lingua ufficiale e di lavoro della Comunità<sup>32</sup>, preferendo optare per l'inglese, seconda lingua ufficiale della Repubblica irlandese. L'irlandese è quindi solo lingua dei trattati e, anticipiamo, lingua di procedura nella Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di procedura (vedi cap. II).

L'espressione del preambolo «considerando che le *undici* lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità» dev'essere quindi intesa alla luce della decisione irlandese, nel senso che le undici (delle dodici) lingue del Trattato sono anche lingue ufficiali (prime o seconde) degli Stati membri.

<sup>31</sup> GUCE L 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385 e 401 rispettivamente.

<sup>32</sup> In Parlamento Europeo (1990: 11) leggiamo che nell'articolo 155 dell'Atto di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, pubblicato in GUCE n. L 73 del 27 marzo 1972, si prevede che: «i testi degli atti delle istituzioni delle Comunità (cioè il diritto comunitario derivato) sono pubblicati e fanno fede in lingua inglese e in lingua danese, oltreché nelle quattro lingue già esistenti».

È interessante notare che, al di là delle ragioni che spinsero il governo irlandese a tale scelta<sup>33</sup>, dal 1972 il «il principio del plurilinguismo assoluto non è più integralmente rispettato.<sup>34</sup>» (Parlamento europeo, 1990: 31). Per completezza sull'argomento bisogna infine ricordare che il lussemburghese (o lëtzebuergesch), variante del tedesco, è stato elevato al rango di lingua nazionale del Lussemburgo dalla Camera dei deputati del Granducato solo il 24 febbraio 1984. Tuttavia, il Lussemburgo ha deciso che questa scelta non fosse retroattiva in campo europeo e ha quindi rinunciato a rendere il lussemburghese lingua comunitaria, sia nel senso di lingua dei trattati che nel senso di lingua ufficiale e di lavoro della Comunità (Parlamento Europeo, 1990: 11).

Continuiamo la nostra analisi scorrendo gli articoli del Regolamento. Allo stesso modo del protocollo di Parigi, l'articolo 1 del Regolamento affianca al termine di "lingue ufficiali" quello di "lingue di lavoro" delle istituzioni della Comunità (o semplicemente della Comunità). È venuto ora il momento di chiarire cosa si intende propriamente per lingua "ufficiale della Comunità" e "di lavoro della Comunità" e quali sono le differenze fra le due, qualora ve ne siano.

L'articolo 290 TCE e il regolamento stesso non danno una definizione a riguardo, né aiutano a stabilire una distinzione<sup>35</sup>. In letteratura invece si tende ad operare una distinzione fra le due nozioni basata sul piano della pratica più che su quello del diritto. In tal senso definiremo con Labrie (1993: 82):

- **Lingue ufficiali** della Comunità, come «le lingue utilizzate nelle comunicazioni fra le istituzioni e l'esterno<sup>36</sup>».
- **Lingue di lavoro** della Comunità, come «le lingue impiegate nelle comunicazioni inter-istituzionali, intra-istituzionali e in occasione delle riunioni interne convocate dalle istituzioni, alle quali sono invitati dei rappresentanti degli Stati membri o degli specialisti»<sup>37</sup>.

Abbiamo quindi qualificato la definizione data all'inizio di "lingue comunitarie", distinguendo fra tre categorie di lingue (dei trattati, ufficiali e di lavoro) non perfettamente sovrapponibili, come dimostra il caso dell'irlandese.

Fatta questa importante ulteriore distinzione terminologica, scendiamo nel dettaglio della portata politica dell'articolo. Milan-Massana (1995: 488) a proposito scrive:

«Il Consiglio decide dunque di consacrare come lingue ufficiali e di lavoro le lingue che, sia per un esplicito riconoscimento giuridico, sia *de facto*, sono lingue ufficiali sul territorio, da intendere più precisamente come sull'insieme del territorio, di ciascuno degli Stati membri. Questo criterio permette di garantire che almeno una delle lingue ufficiali delle Comunità sia sempre coincidente con una delle lingue ufficiali di qualsiasi parte del territorio delle Comunità<sup>38</sup>.».

La questione in realtà è tutt'altro che pacifica. Mari e Strubell (2002 : 5-6) notano che non sia specificato da nessuna parte che le lingue riconosciute come ufficiali in uno o più Stati membri debbano essere ufficiali su *tutto* il territorio. Questa è un'interpretazione *restrittiva* che si è affermata successivamente. Quindi il regolamento *per se* non vieta che una lingua ufficiale solo in una parte del territorio di uno Stato, come ad esempio il catalano<sup>39</sup> - lingua più parlata del finlandese o del danese - , possa essere considerata come lingua comunitaria. L'interpretazione restrittiva è basata sul *principio della sufficienza*, nel

<sup>33</sup> Per un'analisi approfondita, cfr. nota 10 in Parlamento europeo (1990: 31). In ogni caso bisogna subito rilevare che il gaelico è una lingua che, benché all'incirca un terzo della popolazione irlandese ne abbia una certa padronanza, è parlata correntemente solo una piccola parte della popolazione. La lingua correntemente usata è invece l'inglese.

<sup>34</sup> Tuttavia, per le ragioni citate nella nota precedente, la scelta di non includere l'irlandese **non** deve essere considerata come un abbandono assoluto o totale del principio del multilinguismo integrale. (Milan-Massana, 1995: 489). Discorso analogo vale per il Lussemburgo dove il trilinguismo è un fatto e dove francese e tedesco possono essere considerate alla stregua di lingue ufficiali. (Parlamento Europeo, 1990: 11).

<sup>35</sup> Cfr: Interrogazione scritta n° 1576/79 dell'on. Patterson al Consiglio delle Comunità europee.

<sup>36</sup> «*Langues employées dans les communications entre les institutions et l'extérieur*». Traduzione mia.

<sup>37</sup> «*Langues employées dans les communications interinstitutionnelles, intra institutionnelles et lors des réunions internes convoquées par les institutions, auxquelles sont aussi conviés des représentants des Etats membres ou des spécialistes*». Traduzione mia.

<sup>38</sup> «*Le Conseil décide donc de consacrer comme langues officielles et de travail les langues qui, soit du fait d'une reconnaissance juridique expresse, soit du fait, sont des langues officielles sur le territoire, comprendre plus exactement sur l'ensemble du territoire, de chacun des Etats membres. Ce critère permet de garantir qu'au moins une des langues officielles des Communautés soit toujours en coïncidence avec une des langues officielles de n'importe quelle partie du territoire des Communautés*». Traduzione mia.

<sup>39</sup> La lingua catalana è lingua ufficiale solo sul territorio autonomo della Catalogna e delle isole Baleari in parità con il castigliano, mentre è lingua regionale in rapporto allo Stato spagnolo nel suo complesso. (Parlamento europeo, 1990: 14). In seguito alla risoluzione del Parlamento europeo A3-169/90 in GUCE C 19/42 del 28 gennaio 1991, la lingua catalana ha ricevuto un certo grado di riconoscimento, di natura più che altro simbolica, da parte delle istituzioni comunitarie. D'altra parte non si deve dimenticare che il catalano è una lingua che è correntemente usata a tutti i livelli da circa dieci milioni di persone fra Spagna, Francia e Italia, mentre il danese o il finlandese, lingue comunitarie, vantano una "popolazione linguistica" di poco superiore ai cinque milioni di persone. Dati in Phillipson (2003: 1999) e Millian-Massana (1995: 512).

senso che, poiché il diritto comunitario è direttamente applicabile ai cittadini degli Stati membri, è "sufficiente", ai fini della certezza del diritto, che la legislazione comunitaria sia espressa nello Stato membro in una lingua ufficiale comprensibile su tutto il suo territorio. Giustificato da motivi di funzionalità e di contenimento dei costi, il principio della sufficienza, che determina il minimo numero necessario di lingue ufficiali da usare, è stato scorrettamente trasformato nel tempo in *principio di esclusione*, il quale determina, al contrario del primo, il massimo numero ammissibile di lingue ufficiali da usare (Marí e Strubell, ibidem).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 disciplinano in generale l'utilizzo della lingue ufficiali per quello che riguarda le comunicazioni che le istituzioni della Comunità intrattengono con l'esterno. L'articolo 2 in particolare verrà in parte ripreso con il trattato di Amsterdam e tradotto in disposizione "costituzionale" attraverso l'articolo 21 TCE che al terzo comma recita:

«Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.<sup>40</sup>».

Nella *Relazione sul diritto all'uso della propria lingua*, la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (Parlamento europeo, 1994a: 8), fa notare che nel Regolamento «è assente il richiamo alla lingua parlata e all'interpretazione. Gli articoli dal 2 al 5 fanno esclusivo riferimento a testi scritti.»; di conseguenza, secondo della nota (ibidem), «le istituzioni [...] possono disciplinare a propria discrezione l'uso delle lingue per quanto concerne l'interpretazione, in assoluta libertà e senza alcuno ostacolo».

L'articolo 6 rimanda ai regolamenti interni delle varie istituzioni il compito di darsi un proprio regime linguistico interno *nel rispetto* del regime generale, mentre l'articolo 7 traduce il disposto dell'art. 290 TCE «senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia».

Infine, l'articolo 8 disciplina la scelta dello *status* delle lingue dei paesi multilingue in relazione alla Comunità; esso rimette agli Stati il compito di decidere se tutte o meno le loro lingue debbano godere dello *status* di lingua ufficiale e di lavoro comunitaria, ma riserva al Consiglio, «secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato», il momento formale della fissazione.

Di conseguenza se ne deduce «il rispetto da parte della UE della legislazione riguardante le lingue degli Stati membri e la possibilità di sottomettere il regime linguistico della UE ai regimi linguistici nazionali nelle relazioni tra UE e Stati membri plurilingui. Tale decisione, tuttavia, richiede la richiesta preventiva degli Stati interessati. Pertanto l'iniziativa è nelle mani degli Stati plurilingui stessi.» (Urueña, 1997 : 21). Su questo ultimo punto però, sempre a proposito degli articoli 6 e 8, leggiamo una chiarificazione nella già citata nota informativa del Servizio giuridico (Parlamento Europeo, 1990: 32):

«Le istituzioni comunitarie e gli Stati membri sono vincolati dal regolamento del Consiglio, e possono quindi adottare solo misure conformi ad esso. In altre parole, allo stato attuale del diritto comunitario, il termine "modalità di applicazione" non può in alcun modo essere interpretato in modo da porre in discussione la *ratio* del combinato disposto dell'[ex] articolo 217 del Trattato CEE (e 190 del Trattato CECA) e dell'articolo 1 del Regolamento n. 1 che può essere così sintetizzata: nell'esercizio di un potere ad esso espressamente attribuito dagli Stati membri, il Consiglio ha stabilito le nove [oggi undici] lingue ufficiali della Comunità. È alla luce di questo principio che vanno interpretate le altre disposizioni del regolamento. Ciò vale in particolare per l'articolo 8. Qualsiasi altra interpretazione consistente nel restituire agli Stati membri il potere di fissare autonomamente la lingue ufficiali di espressione comunitaria svuoterebbe totalmente di senso il regime linguistico comunitario, così come è sancito dalle disposizioni convenzionali e regolamentari citate.».

In generale, il principio fondamentale è che le lingue ufficiali e di lavoro sono *solo* quelle enumerate su decisione formale del Consiglio e sono trattate in modo paritario. Non a caso, come notano Wagner, Bech e Martínez (2001: 7), l'articolo 4 evita l'espressione «i testi di portata generale sono *tradotti* nelle undici lingue ufficiali», preferendole la formula, già vista nell'articolo 314 TCE, di "redatti". Questa equivalenza semantica fra testi originali e testi tradotti (v. sopra) non è altro che la manifestazione del suddetto principio di eguaglianza fra lingue, o, per dirla ancora insieme a Wagner, Bech e Martínez (2001: 7): «il concetto di autenticità multipla salvaguarda i pari diritti di tutte le undici lingue e perciò l'identità nazionale di tutti gli Stati membri.<sup>41</sup>». D'altra parte, alla base delle disposizioni contenute nel Regolamento vi sono anche altre importanti ragioni di ordine giuridico, come la certezza del diritto, e di natura politica, come la volontà di far sì che i cittadini e i loro rappresentanti possano effettivamente essere partecipi alle attività comunitarie senza che la diversità linguistica costituisca ostacolo insormontabile; in questo senso si deve interpretare la non-distinzione fra lingue ufficiali e lingue di lavoro contenuta nel Regolamento (Marí e Strubell, 2002: 8) . Approfondiremo comunque questi aspetti nel terzo capitolo.

<sup>40</sup> A rigore quindi è ammesso che un cittadino irlandese possa scrivere in gaelico al Parlamento, anche se il gaelico non è lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie.

<sup>41</sup> «*The concept of multiple authenticity safeguards the equal rights of all 11 languages and therefore the national identity of all Member States.*». Traduzione mia.

Prima di concludere la nostra analisi però, è necessario soffermarsi su un punto importante: la natura giuridica del Regolamento. Esso è un atto di diritto derivato, stabilito all'unanimità dal Consiglio e da questo modificabile. Come è emerso dalla sentenza del Tribunale di primo grado alla causa Kik<sup>42</sup>:

«[§58] ... il regolamento n. 1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'[ex] art. 217 del Trattato. Sostenere, come fa la ricorrente, che il regolamento n. 1 esprime precisamente un principio di diritto comunitario di parità delle lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma l'art. 217 del trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario.».

Detto in altri termini, fatto salvo il rispetto dei principi generali del diritto comunitario come la certezza del diritto e delle disposizioni specifiche dei trattati (come l'articolo 21 TCE), le disposizioni contenute nel Regolamento non sono fisse e assolute in sé ma sono modificabili dal Consiglio all'unanimità; di conseguenza la parità delle lingue ufficiali non è un principio in assoluto inderogabile<sup>43</sup>.

Per concludere è il caso di sottolineare nuovamente l'importanza del Regolamento n° 1 come il documento che fissa i principi fondamentali dell'utilizzo delle lingue nelle varie istituzioni, e come una delle più importanti misure di politica linguistica comunitaria<sup>44</sup> (Labrie, 1993: 74).

~ ~ ~

Fino a questo punto abbiamo studiato nel dettaglio quali sono le disposizioni normative generali in materia linguistica nelle istituzioni dell'Unione Europea. Nel prossimo capitolo, come accennato, affronteremo nel dettaglio i regimi linguistici interni negli organismi comunitari e le prassi che in seno ad essi si sono imposte nel corso del tempo.

Concluderemo questo capitolo con una panoramica generale su quali sono state fino ad oggi le iniziative europee in campo di politica linguistica e di regolazione linguistica non strettamente collegate al funzionamento istituzionale; questo è un *excursus* necessario per avere un quadro d'insieme più completo e per meglio capire la situazione odierna e le contraddizioni che la percorrono.

## **8. IL MULTILINGUISMO COME OSTACOLO ALL'EUROPA.**

Se è vero che solo recentemente e in via sussidiaria la Comunità ha acquisito delle competenze in materia di lingue e di cultura, è altrettanto vero comunque che fin dalla sua nascita il motivo assolutamente dominante nella costruzione comunitaria è stato quello economico. A tal proposito, le parole di Tesaro (2001: 325) illustrano alla perfezione l'idea:

«Nel processo di integrazione europea globalmente considerato, la realizzazione di un mercato comune delle merci e dei fattori della produzione – lavoro, servizi e capitali – ha avuto sempre un ruolo centrale. La Corte ha più volte ribadito che "gli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e

<sup>42</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 luglio 2001. Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Causa T-120/99. Raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-02235. Va notato che è in corso il ricorso alla Corte di giustizia, causa C-361/01.

<sup>43</sup> Questa interpretazione non ha mancato di sollevare perplessità e timori. In particolare ci si chiede se questa sentenza possa aprire le porte a una riduzione delle lingue ufficiali anche nelle istituzioni comunitarie o comunque possa portare a un ripensamento dell'eguale trattamento delle lingue stesse. A tal proposito cfr (Marì e Strubell, 2002 : 9 e Nic Shuibhne, 2002: 5 e 11).

<sup>44</sup> A tale proposito Salmasi (2002) sostiene invece che « [il Regolamento] è stabilito all'unanimità dai ministri rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio e si riferisce unicamente alle istituzioni comunitarie: non si può quindi parlare di vera e propria politica linguistica europea, ma solo della manifestazione diretta e circoscritta di singoli interessi nazionali». Credo personalmente che si tratti semplicemente di chiarirsi sul significato delle parole. È vero che, in quanto «diretta emanazione della volontà degli Stati membri», il Regolamento ha carattere più "intergovernativo" che "comunitario", ma ciò non toglie che sia comunque stabilito da un'istituzione comunitaria nell'esercizio delle sue prerogative. Quanto poi al termine *politica linguistica*, la nostra definizione non tiene conto dell'ampiezza di respiro della politica stessa, ma solo della tipologia di intervento, che, in questo caso, era un intervento politico *avente come scopo* quello di influenzare [qui] la ripartizione funzionale dei codici linguistici delle persone (v sopra). Del resto, nel 1958, mancavano le basi giuridiche per una politica linguistica di più ampio respiro, la quale, inevitabilmente, avrebbe toccato l'ambito culturale con gli annessi inconvenienti accennati in apertura di capitolo.

dei capitali sono norme fondamentali per la Comunità ed è vietato qualsiasi ostacolo, anche di minore importanza, a detta libertà.» – Enfasi mia.

La questione che conseguentemente si pone è relativa a come la diversità linguistica europea e le politiche nazionali di salvaguardia della stessa, possono entrare in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi, garanzia della libera concorrenza. Va subito notato che è soprattutto nei settori relativi alla libera circolazione delle merci e delle persone che si incontrano il maggior numero di interventi che impattano sull'ambito linguistico, e proprio per questo loro effetto indiretto sono propriamente delle misure di regolazione linguistica (Labrie, 1993: 162).

Qual è stato l'atteggiamento del legislatore comunitario a riguardo? In generale si è trattato di un atteggiamento non di ostilità ma di indifferenza (Fenet, 2001: 249). Detto in altri termini, gli Stati membri possono perseguire le politiche linguistiche che più ritengono opportune, ma esse sono comunque soggette al diritto comunitario nel momento in cui si presentano ostacoli all'esercizio delle libertà economiche (Yasue, 1999: 280). In realtà, come nota sempre Fenet (2001: 249), questa logica comporta fatalmente dei problemi: può accadere che, nel privilegiare principalmente la componente economica delle situazioni con risvolti di tipo sociale, si finisca per proibire la presa in conto delle specificità locali perché viste come interessi particolari. In questo senso, la protezione delle peculiarità locali ad opera del diritto nazionale viene assimilata a una misura ad effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, e, come tale, in aperto contrasto con l'art. 28 TCE. Conseguenza di questo atteggiamento è il fatto che «le ragioni culturali e linguistiche [nazionali o regionali] raramente hanno superato il test comunitario di proporzionalità<sup>45</sup>, e solitamente alla fine lo hanno fallito – così, l'applicazione delle regole del mercato interno ha praticamente sempre prevalso sull'interesse culturale e linguistico.<sup>46</sup>» (Nic Shuibhne, 2002: 6).

### 3.1. – La libera circolazione delle merci

I regolamenti e le direttive aventi come scopo facilitare la circolazione delle merci che contengono delle disposizioni relative alle lingue sono molteplici e non essendo questa la sede per uno studio approfondito sul tema, si rimanda alla letteratura specializzata. Particolarmente rappresentativo è comunque il caso concernente le etichettature e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale così come della pubblicità fatta a loro riguardo, un caso in cui configgono gli interessi dei consumatori e dei produttori<sup>47</sup>. Dal lato della produzione, si ha l'esigenza di evitare costi di traduzione per le informazioni qualitative delle merci scambiate richieste delle leggi linguistiche nazionali; dall'altro lato risiede la tutela dei consumatori i quali hanno il diritto di poter essere pienamente informati sul prodotto che acquistano<sup>48</sup>. A riguardo, la sentenza della Corte alla causa *Piageme*<sup>49</sup> vieta che la legislazione nazionale obblighi ad usare esclusivamente una determinata lingua nell'etichettatura dei prodotti alimentari senza considerare la possibilità che si usi un'altra lingua facilmente comprensibile agli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente sia comunque garantita da altre misure. In sostanza, si afferma che le etichette dei prodotti devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore, lingua che non necessariamente equivale a una lingua ufficiale dello Stato membro (Nic Shuibhne, 2002: 7).

### 3.2. – La libera circolazione delle persone

Per quanto concerne in particolare la libera circolazione delle persone, il principio guida è quello dell'eguale trattamento dei lavoratori, e quindi è necessario evitare la discriminazione su base nazionale, diretta o indiretta che sia<sup>50</sup>; inoltre «l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso al lavoro vieta anche le discriminazioni dissimulate» (Tesauro, 2001: 429).

In generale la Corte di giustizia ha ammesso che il lavoratore può essere legittimamente soggetto ai requisiti richiesti dalle politiche linguistiche del Paese ospite, ma solo fin dove sono rispettati i principi base che governano la libera circolazione dei lavoratori, cioè la proporzionalità e la non-discriminazione (Nic Shuibhne, 2002: 6). Nel caso *Groener*<sup>51</sup>, ad esempio, una signora di nazionalità olandese che lavorava come insegnante non titolare in Irlanda, non aveva acquisito una conoscenza del gaelico sufficiente per accedere al posto di insegnante titolare, nonostante il fatto che la non conoscenza della lingua non

<sup>45</sup> Il principio di proporzionalità vuole che «i mezzi prefigurati per raggiungere lo scopo della norma siano idonei e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo.» (Tesauro, 2001: 105).

<sup>46</sup> «cultural and linguistic arguments have rarely succeeded, usually failing, ultimately, the EC test of proportionality – and so, the application of internal market trade rules has almost always overruled the cultural/linguistic interest.». Traduzione mia.

<sup>47</sup> Nel caso in esame si trattava delle leggi belghe che impedivano la vendita dell'acqua minerale se non si faceva comparire la composizione del prodotto in lingua fiamminga. (Yasue, 1999: 281).

<sup>48</sup> A tal proposito vedi l'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18/12/1978, in *GUCE L 33, 8 feb. 1979* – oggi in versione consolidata nella direttiva 2000/13 in *GUCE n. L 109 del 6 maggio 2000, pag. 29-42*.

<sup>49</sup> Causa C-369/89, *Piageme e a.*, *Racc. p. I-2971* sull'avvicinamento delle legislazioni sulle etichette e sulla pubblicità dei prodotti alimentari.

<sup>50</sup> A tal proposito vedi il Regolamento 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, in *GUCE L 257, 1968*.

<sup>51</sup> Causa Anita Groener C379/87, *Racc p. 3967*.

costituìsse in realtà un vero ostacolo all'insegnamento. Ci si rivolse alla Corte per denunciare un caso di discriminazione mascherata, anche se il requisito della padronanza della lingua era comunque richiesto a tutti. La Corte non ha dato ragione alla signora Groener, e ha sostenuto che i trattati CEE garantiscono comunque una certa flessibilità politica destinata a proteggere e promuovere la lingua nazionale, sempre se questa esigenza è messa in atto in modo proporzionale e non discriminatorio (Yasue, 1999: 280 e Milian-Massana, 1995: 507). In ogni caso, fa notare Nic Shuibhne (2002: 6), la decisione *Groener* rappresenta l'unica «vittoria» normativa di uno Stato membro nel campo della libera circolazione dei lavoratori ed è comunque emerso che «la politica linguistica degli Stati membri non è un argomento sottoposto soltanto alla sovranità statale, ma è sottoposto anche alla giurisdizione della Comunità.» (Urueña, 1997: 22).

Per concludere questo breve paragrafo bisogna ricordare la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1977<sup>52</sup> relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti. Essa prevede che gli Stati membri si dotino delle misure necessarie affinché vengano forniti ai figli dei lavoratori migranti tutti gli insegnamenti necessari per l'apprendimento della lingua del paese ospite e della lingua madre (vedi allegato n. 2).

La direttiva, in quanto favorisce l'inserimento dei figli dei lavoratori migranti nel contesto sociale di arrivo, è da considerarsi come una misura volta a favorire la realizzazione del Mercato comune poiché migliora le condizioni per la libera circolazione dei lavoratori. Essa inoltre, in quanto richiede l'insegnamento della lingua madre, «traduce l'intenzione di preservare la diversità linguistica affinché i figli di migranti possano riadattarsi al proprio paese.<sup>53</sup>» (Yasue, 1999: 278).

Quest'ultima considerazione ci permette quindi di sfumare verso il prossimo paragrafo in cui andremo proprio a studiare quali sono state le iniziative comunitarie per la valorizzazione della diversità linguistica europea. Prima però è il caso di segnalare che le basi giuridiche della direttiva del 1977 erano le disposizioni che riguardavano la libera circolazione dei lavoratori, e, proprio in virtù di questa incidenza indiretta nel campo linguistico, si trattava di una misura di regolazione linguistica.

## 9. IL MULTILINGUISMO COME RICCHEZZA DELL'EUROPA.

Prima della firma del TUE si sono susseguite diverse iniziative che riguardavano più o meno direttamente le lingue, e poiché comunque esse «trovavano nei trattati solo delle giustificazioni indirette fondate sulla libera circolazione e sulla formazione professionale, [si può] considerare che queste decisioni rientrano nel campo della *regolazione linguistica*.<sup>54</sup>» (Labrie, 1993: 303) - Enfasi mia.

Vedremo velocemente quali sono state le principali iniziative subito qui di seguito.

### 4.1. – Le azioni e i programmi comunitari prima di Maastricht

In una prima fase che va grossomodo dal 1954 al 1974 l'iniziativa nel campo della cultura e delle lingue fu nelle mani del Consiglio d'Europa (Labrie, 1993: 280- 303). In particolare nel 1962 il Consiglio d'Europa creò al suo interno il Consiglio della Cooperazione Culturale, nelle attività del quale rientravano alcune azioni riguardanti le lingue moderne. Ma il Consiglio d'Europa non è un'istituzione comunitaria e le sue attività e iniziative nella formulazione di una politica per l'acquisizione delle lingue furono semplicemente una «tappa preliminare all'intervento comunitario<sup>55</sup>.».

Successivamente, le istituzioni comunitarie hanno assunto un ruolo attivo nella formulazione di programmi e di azioni aventi come componente principale o secondaria l'apprendimento o l'incentivo all'utilizzo delle lingue. Passiamo brevemente in rassegna alcuni fra i primi e più importanti programmi comunitari a riguardo:

- ERASMUS – 1987 – (*European Community Action Scheme for Mobility of University Students*).

Si tratta del celebre programma per la mobilità per studenti universitari e la collaborazione fra università europee.

- YES for Europe – 1988 –

Si tratta di un programma destinato ai ragazzi fra i 15 e i 25 anni concepito per favorire gli scambi giovanili fra gli Stati membri e permettere ai partecipanti di familiarizzarsi con le altre culture.

- EURYDICE – 1989 -

Si tratta di una rete informativa in merito alle diverse politiche sull'istruzione nella Comunità europea.

<sup>52</sup> Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1977 n° 77/486/CEE, in *GUCE L 199*.

<sup>53</sup> «cette directive traduit l'intention de préserver la diversité des langues pour que les enfants d'immigrés puissent se réadapter à leur propre pays». Traduzione mia.

<sup>54</sup> «[...] Elles ne trouvaient dans les traités que des justification indirectes, fondées sur la libre circulation et sur la formation professionnelle, [on peut] considérer que ces décisions relèvent de la régulation linguistique.». Traduzione mia.

<sup>55</sup> «étape préalable à l'intervention communautaire.». Labrie (1993 : 279) – Traduzione mia.



- LINGUA - 1989 -

Si tratta di un programma costituito di cinque azioni per la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere per i cittadini della Comunità europea. A questo fine esso prevede una maggiore mobilità degli insegnanti e dei discenti. Una delle priorità del programma consiste inoltre nel sostegno dell'insegnamento e l'apprendimento delle lingue considerate meno diffuse e meno insegnate.

- TEMPUS – 1990 – (*Trans-European Mobility Scheme for University Studies*).

Si tratta di un programma comunitario in favore dello sviluppo dell'istruzione superiore nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

- MEDIA – 1990 -

Si tratta di un programma che mira a rafforzare la competitività dell'industria audiovisiva europea tramite una serie di misure di supporto per la formazione professionale, lo sviluppo di progetti di produzione, la distribuzione e la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive; in particolare MEDIA promuove la sottotitolatura dei film nelle varie lingue. Il capitolo sul multilinguismo nelle produzioni mediatiche è chiamato BABEL.

Alcuni di questi programmi oggi non esistono più o sono stati riformati e ampliati. Vedremo fra breve una rassegna dei programmi attuali.

#### 4.2. – L'Unione, la cultura e le lingue dopo Maastricht

Il 7 febbraio 1992 venne firmato a Maastricht il trattato sull'Unione Europea che entrò in vigore il 1° novembre 1993. Come riassumono efficacemente Beutler, Bieber, Pipkorn, Streil e Weiler (2001 : 605):

«Il TUE ha ampliato e confermato le competenze della Comunità nel settore della ricerca, della formazione e della cultura. Allo stesso tempo questa riforma del trattato ha chiarito che la competenza della CE deve essere considerata come integrativa della competenza nazionale. Le basi politiche di questa riforma risalgono alla fase di avvio della Comunità europee. Ci sono due dichiarazioni dei capi di stato e di governo degli anni 1961 e 1983 che spiegano come la formazione, la cultura e la ricerca, già dall'inizio, venivano considerate questioni di interesse comune.».

Al di là delle moltissime novità che il TUE introduce, esso «dà per la prima volta una definizione esplicita di cosa si intende per formazione e cultura a livello comunitario.» (Beutler, Bieber, Pipkorn, Streil e Weiler, 2001: 607). In particolare a noi interessano due nuovi articoli: il 151 TCE (l'ex 128, poi leggermente emendato con Amsterdam) sulla Cultura e il 149 TCE (l'ex 126) sull'istruzione, formazione professionale e gioventù (v. Allegati n. 3 e n. 4).

In base al principio di attribuzione, la Comunità può agire secondo le competenze previste dai trattati, e, dai disposti degli articoli appena visti, emerge che l'azione comunitaria è di "sostegno", di "integrazione" e di "contribuzione" all'azione degli Stati membri. Inoltre, notiamo la differenza fra l'articolo 149 e il 151 in merito alle modalità di voto: in campo culturale vige l'unanimità mentre nella formazione i trattati prevedono la maggioranza qualificata.

È importante notare che con il TUE la base giuridica delle azioni comunitarie che interessano l'ambito delle lingue si è ampliata; ora, le azioni concernenti le lingue che abbiano come fondamento diretto queste basi giuridiche, possono considerarsi delle politiche linguistiche pienamente istituzionali (Labrie, 1993: 303).

Le motivazioni che sottostanno alle misure di politica linguistica e di regolazione linguistica comunitarie dell'ultimo decennio si sono ampliate rispecchiando l'allargamento di competenze della Comunità, il maggior livello di integrazione fra Stati membri e le nuove esigenze del mondo post-bipolare. Il multilinguismo (individuale e istituzionale) oggi non è importante solo per favorire la mobilità dei fattori all'interno del Mercato comune o per assicurare la certezza del diritto; esso è anche requisito fondamentale per vivere e lavorare nella società della conoscenza e dell'informazione<sup>56</sup>, è uno dei temi chiave nei dibattiti sulle problematiche legate alla *governance* in Europa<sup>57</sup>, ai diritti dei cittadini dell'Unione<sup>58</sup> e alla formulazione di politiche per

<sup>56</sup> Cfr: **Libro Bianco** su istruzione e formazione – Insegnare e apprendere – Verso la società conoscitiva COM (95) 590, novembre 1995; **Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma**, 23-24 marzo 2001 sull'impiego delle nuove tecnologie. **Libro Verde** – Vivere e lavorare nella società dell'informazione – priorità alla dimensione umana, COM (96) 389, luglio 1996; **Libro Verde** sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione – COM (98) 585 def.

<sup>57</sup> Cfr: **Libro Bianco**: la *governance* europea COM (2001) 428, luglio 2001.

<sup>58</sup> Cfr: **Articolo 17 TCE** sull'istituzione della cittadinanza dell'Unione; **articolo 6 TUE** sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle identità nazionali degli Stati membri.

l'istruzione<sup>59</sup>; esso è ancora principio fondamentale per ogni opera di salvaguardia del patrimonio linguistico regionale europeo.

Il multilinguismo è insomma un aspetto della vita europea che sempre più travalica i confini della mera pratica istituzionale plurilingue per entrare nei campi della politica, della società e dell'economia<sup>60</sup>; esso può essere visto come ostacolo o come ricchezza a seconda dei contesti e dei punti di vista, ma resta comunque uno dei punti di partenza per ogni riflessione sul futuro dell'Unione e degli Stati membri. Pensare quindi che decisioni linguistiche interne alle istituzioni comunitarie non impattino sul contesto esterno (e viceversa) è ragionare senza tenere conto delle interdipendenze fra ambiti ed è una pratica non solo non utile ma addirittura dannosa. È vero, come sostiene Calvet (1993: 198), che l'avvenire linguistico d'Europa non si gioca nelle stanze della burocrazia comunitaria ma nelle milioni di interazioni quotidiane fra le persone, ma è anche vero che le istituzioni europee sono comunque delle "arene" in cui il gioco delle forze viene rappresentato, e la loro valenza simbolica e l'effetto delle decisioni che ivi possono essere prese, possono avere un impatto che non deve essere sottovalutato.

Si potrebbero tracciare le idee chiave sulla ricchezza<sup>61</sup> linguistica dell'Unione in questo modo:

1. **Rispetto, tutela e valorizzazione della diversità culturale e linguistica dei Paesi membri e dell'Unione**, in particolare tramite sostegno alla mobilità, ai partenariati, alla formazione, alla comprensione multilinguistica e agli scambi.
2. **Pari dignità e valore delle lingue ufficiali dell'Unione**.
3. **Sostegno all'apprendimento delle lingue europee**; in particolare è stata sottolineata l'importanza dell'insegnamento di almeno due lingue comunitarie sin dall'infanzia.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>62</sup>, solennemente adottata dalle istituzioni comunitarie ma oggi ancora priva di valore vincolante, non fa che confermare le idee sopra esposte, quando all'articolo 22 (diversità culturale, religiosa e linguistica) recita «L'Unione rispetta la *diversità* culturale, religiosa e *linguistica*», e quando all'articolo 21 (non discriminazione) declama:

«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la *lingua*, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.» – Enfasi mia.

#### 4.3. – I programmi di oggi

Illustriamo brevemente quali sono oggi i principali programmi e azioni dell'Unione che hanno una dimensione linguistica o sono espressamente dedicati alle lingue<sup>63</sup>.

- SOCRATE // <sup>64</sup> -

<sup>59</sup> Cfr.: **Risoluzione del Consiglio** del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001, in *GUCE C 050 del 23/02/2002 pag. 1-2*; **Risoluzione del Consiglio**, del 16 dicembre 1997, riguardante l'insegnamento precoce delle lingue dell'Unione europea in *GUCE C 1 del 3/01/1998, pag. 2*; **Risoluzione del Consiglio**, del 31 marzo 1995, concernente il miglioramento della qualità e diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi d'istruzione dell'Unione europea, in *GUCE C 207 del 12/08/1995 pag. 1-5*; **Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona**, del 23 e 24 marzo 2000, che includono le lingue straniere in un quadro europeo per la definizione delle competenze di base; **Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Barcellona**, 15-16 marzo 2002 relativamente all'invocazione di ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle cognizioni basilari; **Libro Verde** - Istruzione- Formazione e Ricerca – Gli ostacoli alla mobilità transnazionale, *COM (96) 462, ottobre 1996*; **Libro Verde** sulla dimensione europea dell'istruzione, *COM (93) 47*.

<sup>60</sup> Cfr: **Libro Verde** – Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione Europea, *COM (94) 96*.

<sup>61</sup> È da sottolineare come i termini "ricchezza" e "patrimonio" sono sempre utilizzati in modo metaforico e retorico, e mai esplicitamente con valenza economica. (Grin, 1997: 3).

<sup>62</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 in *GUCE n. C 364 del 18/12/2000 pag. 0001 – 0022*. L'inserimento della Carta nei trattati è attualmente al vaglio della Convenzione sul futuro dell'Europa, che potrà proporlo alla prossima conferenza intergovernativa di revisione dei trattati, prevista per il 2004.

<sup>63</sup> In questo sottoparagrafo ci rifacciamo sostanzialmente ai documenti: Commissione europea (2002d); Commissione Europea (2003); Relais Culture Europe (2001); pagine web del sito della Direzione generale per l'istruzione e la cultura <http://europa.eu.int/comm/education/languages/it/index.htm>.

<sup>64</sup> Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, si istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di educazione «SOCRATES» in *GUCE L 28/1 del 3.2..2000*.

Si tratta del programma europeo per l'istruzione che si prefigge l'obiettivo di promuovere la dimensione europea e di migliorare la qualità dell'istruzione incoraggiando la cooperazione tra i paesi partecipanti. Il programma è inteso a sviluppare un'Europa della conoscenza: promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e incoraggiare l'accesso universale all'istruzione e l'acquisizione di qualifiche e competenze riconosciute. La prima fase del programma Socrate è durata cinque anni (1995-1999); il programma è stato rinnovato con una seconda fase della durata di sette anni (2000-2006). Socrate ha finanziato progetti e studi riguardanti temi come l'apprendimento precoce delle lingue straniere e l'apprendimento integrato di un contenuto e di una lingua. Socrate si compone di otto azioni:

- (1) **Comenius**: Si tratta di un programma rivolto all'insegnamento scolastico; in particolare finanzia progetti linguistici scolastici e borse per insegnanti.
- (2) **Erasmus**: Si tratta del programma visto precedentemente per la mobilità degli studenti universitari e di collaborazione fra istituti universitari europei.
- (3) **Grundtvig**: Si tratta di un programma per la promozione della formazione degli adulti e di altri percorsi formativi.
- (4) **Lingua**: Per l'apprendimento e insegnamento delle lingue europee. Si tratta del vecchio programma visto precedentemente che è stato rivisto e ampliato. Dal 1994 il programma Lingua è stato integrato come misura orizzontale del programma Socrate e del programma Leonardo. Lo scopo del programma è di favorire e sostenere la pluralità linguistica<sup>65</sup> in ambito europeo, contribuire al miglioramento qualitativo sia dell'insegnamento che dell'apprendimento delle lingue e agevolare l'accesso a strutture che consentano di studiare le lingue a qualsiasi età e che siano commisurate alle esigenze specifiche di ognuno. Lingua è composto di due azioni: la prima sostiene progetti mirati a sensibilizzare i cittadini all'apprendimento delle lingue comunitarie e a rendere più accessibili le risorse didattiche esistenti. La seconda azione ha finanziato l'attuazione del sistema DIALANG, che permette di diagnosticare le competenze in lingue straniere via Internet.
- (5) **Minerva**: Si tratta di un programma di promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore dell'istruzione.
- (6, 7, 8) **Altre misure trasversali**.

#### - LEONARDO DA VINCI //<sup>66</sup> -

Si tratta del programma d'azione per l'attuazione della politica di formazione professionale nella Comunità europea a sostegno e integrazione di azioni intraprese dagli Stati membri. Il programma sostiene iniziative transnazionali innovative dirette a promuovere le conoscenze, competenze e qualifiche necessarie per un valido inserimento nel mondo del lavoro e il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

Una delle principali misure del programma è volta alla promozione delle competenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture nell'ambito della formazione professionale. A tale fine, essa riguarda le conoscenze linguistiche anche per le lingue meno ampiamente diffuse e insegnate. Questa misura intende infine rafforzare la comunicazione multilingue e multiculturale nell'ambiente formativo e lavorativo.

LEONARDO è giunto alla sua seconda edizione dopo il primo periodo (1995 – 1999).

#### - ANNO EUROPEO DELLE LINGUE 2001<sup>67</sup> - AEL 2001-

Si tratta di un'azione tenuta nell'anno 2001 avente come scopo quello di celebrare la diversità linguistica europea e promuovere l'apprendimento delle lingue e le competenze attinenti. Al contrario di SOCRATE o LEONARDO, l'AEL 2001 mirava ad azioni puntuali informative per il grande pubblico. È stato organizzato dall'Unione europea in collaborazione con il Consiglio d'Europa e aveva cinque obiettivi specifici: sensibilizzare le popolazioni sulla ricchezza della diversità linguistica dell'Unione europea, incoraggiare il multilinguismo, portare a conoscenza del grande pubblico i vantaggi di avere competenze

<sup>65</sup> Le lingue ammesse al programma sono tutte le undici lingue ufficiali dell'Unione, più il lussemburghese e l'irlandese. Sono ammessi anche il norvegese e l'islandese (lingue dello Spazio Economico Europeo). Con la recente apertura del programma a paesi dell'Europa centro-orientale e a Cipro si sono aggiunte come lingue ammissibili le lingue ufficiali di Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Ungheria, Slovacchia, Slovenia. Priorità viene data alle lingue meno largamente diffuse e meno insegnate.

<sup>66</sup> Decisione del Consiglio del 26 aprile 1999 che stabilisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «LEONARDO DA VINCI» in *GUCE L 146 del 11.6.1999*.

<sup>67</sup> Decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, si istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001 ( 3 ) in *GUCE L 232 del 14.9.2000*.

in diverse lingue, favorire l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita e l'acquisizione delle relative capacità, e infine raccogliere e diffondere l'informazione sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue.

- GIOVENTÙ<sup>68</sup> -

Si tratta di un programma per il periodo 2000 – 2006 che concerne la politica di cooperazione del campo della gioventù.

GIOVENTÙ è articolato in cinque azioni, in particolare una è dedicata agli scambi giovanili (Gioventù per l'Europa) e un'altra offre opportunità di seguire corsi informali interculturali grazie a dei progetti transnazionali di volontariato (SVE- Servizio di Volontariato Europeo).

- L'ETICHETTA EUROPEA -

L'etichetta europea per progetti innovativi nell'insegnamento e apprendimento delle lingue è un riconoscimento aggiudicato ogni anno ai progetti di apprendimento linguistico più innovativi in ogni Paese partecipante al progetto.

L'etichetta europea ha due obiettivi principali: il primo è di incoraggiare iniziative nuove nel campo dell'insegnamento e apprendimento delle lingue, il secondo è di informare insegnanti e studenti su tali iniziative e di indurli ad applicare le relative idee e tecniche alla loro situazione.

- MEDIA *plus*<sup>69</sup> -

Si tratta del programma visto precedentemente. Media è arrivato alla sua terza edizione (1991 – 1995, MEDIA 1, 1996-2000 MEDIA 2, 2001 – 2005 MEDIA *plus*).

- CULTURA 2000<sup>70</sup> -

Si tratta del programma quadro in favore della cultura. Per quanto riguarda le lingue sovvenzione la traduzione di opere letterarie del ventesimo secolo in altre lingue.

- eCONTENT<sup>71</sup> -

Si tratta di un programma per dare impulso allo sviluppo, alla distribuzione e all'utilizzo dei contenuti europei e multilingue sulle reti mondiali. Il programma eContent annovera fra le proprie priorità la creazione e l'utilizzo di contenuti digitali multilingue, e sostiene l'azione da parte delle imprese del settore di strategie che tengono pienamente conto degli aspetti culturali e linguistici.

- PROMOZIONE LINGUE REGIONALI -

A questo proposito dedicheremo il prossimo sottoparagrafo.

4.4. – Le lingue regionali e la loro tutela<sup>72</sup>

In seno all'Unione europea vengono parlate più di quaranta lingue autoctone, e, come abbiamo visto, solo undici di queste sono lingue ufficiali dell'Unione. Si calcola che ben quaranta milioni di cittadini della UE usino regolarmente una lingua regionale o minoritaria tramandata da una generazione all'altra, solitamente accanto alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato.

Anche questo insieme di lingue rappresenta una ricchezza dell'Europa e come tale esso va salvaguardato e sostenuto<sup>73</sup>. Su iniziativa del Parlamento europeo, che ha adottato una serie di risoluzioni in materia<sup>74</sup>, l'Unione europea è passata all'azione per tutelare e promuovere le lingue regionali e minoritarie d'Europa secondo due direttrici:

<sup>68</sup> Decisione n° 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2000 che stabilisce il programma d'azione comunitaria Gioventù, in *GUCE L 117/1 del 18 maggio 2000*.

<sup>69</sup> Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000 sulla messa in atto del programma MEDIA *plus* (2001 – 2005) in *GUCE L 336/82 del 30 dicembre 2000*.

<sup>70</sup> Decisione n. 508/2000/CE di Parlamento europeo e di Consiglio che stabilisce il programma «Cultura 2000» del 14 febbraio 2000, in *GUCE L 63/1 del 10 marzo 2000*.

<sup>71</sup> Decisione del Consiglio 2000/48/CE che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione del 22 dicembre 2000 in *GUCE L 14 del 18.1.2001*, pag. 32.

<sup>72</sup> Informazioni tratte da [www.europa.eu.int/comm/education/langmin/regmin\\_it.html](http://www.europa.eu.int/comm/education/langmin/regmin_it.html) e dal sito [www.eblul.org](http://www.eblul.org).

<sup>73</sup> Cfr. art. 151 TCE «La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.» – Enfasi mia.

<sup>74</sup> Si tratta nello specifico: **Risoluzione** su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche in *GUCE C 287 del 9.11.1981*, pag. 106; **Risoluzione** sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza in *GUCE C 68 del 11.2.1983*, pag. 68; **Risoluzione** sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea A2-150/87 in *GUCE C 318 del 30.11.1987*, pag. 160; **Risoluzione** sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana A3-169/90 in *GUCE C 19 del 28.1.1991*, pag. 42; **Risoluzione** sul

1. Sostegno finanziario all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e alla Rete informativa Mercator;
2. Finanziamento, fino al 2000, di progetti relativi a iniziative concrete volte alla tutela e promozione delle lingue regionali e minoritarie<sup>75</sup>.

L'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse viene creato nel 1982, ed è un'istituzione indipendente definita di interesse europeo<sup>76</sup> con segretariato generale stabilito a Bruxelles. Gli obiettivi principali dell'Ufficio sono: promuovere e tutelare le lingue regionali o minoritarie e i diritti di coloro che le parlano, agire come gruppo di interesse per le lingue meno usate per ottenere sostegno politico, legale e finanziario in loro favore, e perseguire l'applicazione degli obblighi giuridici a ogni livello istituzionale per garantire il libero uso e lo sviluppo delle lingue minoritarie (EBLUL 2003).

**Mercator**, è una rete di documentazione e d'informazione che ha come scopo quello di migliorare la circolazione e lo scambio delle informazioni sulle lingue e le culture minoritarie, fornendo informazioni aggiornate e affidabili sulla situazione delle comunità linguistiche alle persone con un particolare interesse per la materia e al grande pubblico.

Le lingue regionali parlate nei quindici Stati membri che attualmente ricevono una qualche forma di sostegno dall'Unione europea sono<sup>77</sup>: Albanese, Tedesco, Aragonese, Arumeno, Asturiano, Basso-Tedesco, Basco, Basso-Sassone, Bretone, Bulgaro, Catalano, Cornico, Corso, Croato, Danese, Finlandese, Finlandese tornedaliano, Francese, Franco-Provenzale, Friulano, Frisone settentrionale, Frisone, Frisone orientale, Gaelico Scozzese, Galiziano, Gallese, Greco, Ungherese, Irlandese, Giudaico-spagnolo, Ladino, Lussemburghese, Mirandese, Olandese, Occitano, Lingue d'Oïl, Rom, Russo, Lappone (o Sami), Sardo, Scozzese, Slavomacedone, Slovacco, Sorabo, Svedese, Tartaro, Ceco, Turco, Yiddish.

Come si può vedere anche lingue come il tedesco o il francese rientrano nel novero delle lingue regionali a fianco di lingue decisamente meno studiate come il lappone. Esse vengono comunque tutelate perché la loro vitalità e il relativo patrimonio culturale nelle rispettive regioni sono sottoposti a pressioni comparabili a quelle affrontate da lingue minoritarie quali il bretone o il gaelico (EBLUL, 2003).

Concludendo si possono individuare cinque grandi categorie di lingue minoritarie (EBLUL, 2003):

- Le lingue nazionali di due Stati membri dell'Unione europea che non sono lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione: l'irlandese e il lussemburghese. Queste lingue, a dispetto dello *status* di lingue nazionali di cui godono nei rispettivi paesi, presentano in varia misura molte caratteristiche comuni con le lingue regionali o minoritarie.
- Le lingue di comunità situate in un solo Stato membro - come il bretone in Francia o il gallese nel Regno Unito,
- Le lingue di comunità situate in due o più Stati - come il basco in Francia e Spagna o il lappone in Finlandia e Svezia,
- Le lingue che sono minoritarie in uno Stato ma maggioritarie in un altro - come il danese in Germania o lo sloveno in Austria e Italia,
- Le lingue non territoriali (o lingue sprovviste di territorio) presenti in diversi Stati dell'Unione ma non situabili in un'area particolare - come le lingue "giudaiche" e le lingue delle comunità Rom.

A proposito è da segnalare quello che può essere considerato il punto di riferimento delle minoranze linguistiche in Europa: la **Carta europea per le lingue regionali e minoritarie** (Consiglio d'Europa, 1992), trattato internazionale stilato sotto gli auspici del Consiglio d'Europa e adottato da numerosi Stati membri della UE. Infine è da ricordare che nel 1992-1993 la Commissione europea ha sentito l'esigenza di fare il punto della situazione in merito alla direzione delle politiche relative alle

---

diritto all'uso della propria lingua A3-0162/94 in *GUCE C 205 del 25 luglio 1994 pag. 528*; **Risoluzione** sulle lingue europee regionali e meno diffuse B5- 0770, 0811, 0812, 0814 e 0815/2001.

<sup>75</sup> La linea di bilancio B3-1006 (Lingue e culture regionali e minoritarie) – in base alla quale dal 1983 la Commissione europea finanziava azioni su iniziativa del Parlamento europeo – venne sospesa nel maggio 1998 per assenza di una base giuridica (della sentenza della Corte di Giustizia C-106/96). Di conseguenza, nel 1999 e nel 2000 sono stati accordati finanziamenti su due nuove linee di bilancio: A-3015 e B3-1000. Quest'ultima consentì di finanziare 74 progetti nel 1999 e 35 nel 2000, come misure preparatorie a una proposta di programma. A seguito di accordi interistituzionali, si è convenuto che tale tipo di finanziamenti (misure preparatorie precedenti l'adozione di una base giuridica) si limitassero a tre anni.

<sup>76</sup> Esso è costituito da quindi Comitati degli Stati Membri dell'Unione cui è affidato il compito di promuovere e salvaguardare le lingue minoritarie nello Stato di appartenenza. I Comitati sono affiancati dal Consiglio Generale, composto da due rappresentanti per ogni Comitato di Stato Membro e dal Consiglio d'Amministrazione, composto dal Presidente e da cinque membri (EBLUL 2003).

<sup>77</sup> Nelle rispettive lingue suonano: Arbërishtja, Deutsch, Aragonés, Armânesti, Asturianu, Plattdütsch, Euskara, Nedersaksisch, Brezhoneg, Balgarski, Català, Kernewek, Corsu, Hrvatski, Dansk, Suomi, Meänkieli Français, Francoprovençal, Furlan, Frisch, Frysk, Seeltersk, Gàidhlig, Galego, Cymraeg, Hellinika, Magyar, Gaeilge, Djudezmo, Ladin, Lëtzebuergesch, Mirandés, Nederlands, Occitan, Langues d'Oïl, Romani, Rusky, Sámegiella, Sardu, Scots, Makedonski, Slovensky, Slovenscina, Serbscina, Svenska, Tatar, Cesky, Türkçe, Yiddish.

lingue e culture minoritarie, e ha commissionato a tal scopo uno studio approfondito sulle comunità linguistiche regionali o minoritarie dell'Unione; i risultati sono pubblicati nella relazione **Euromosaic**<sup>78</sup>.

Va ricordato che in generale l'attenzione che l'Unione ha per le lingue regionali è decisamente poca cosa rispetto allo spazio dedicato alle lingue nazionali. A tal proposito, bisogna tuttavia segnalare che l'Unione opera comunque in via secondaria rispetto agli Stati membri in materia linguistica e culturale, e la questione del riconoscimento e della promozione delle lingue regionali è tutt'altro che pacifica all'interno degli Stati membri stessi e non manca di scatenare accese controversie e dispute. In Italia, ad esempio, solo nel 1999, e non senza polemiche, è stata varata una legge per la tutela delle lingue delle minoranze storiche<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Il Rapporto è disponibile su <http://eur-op.eu.int> - ISBN 92-827-5512-6.

<sup>79</sup> Per un approfondimento sulle lingue regionali in Italia e su loro riconoscimento cfr. Stolfo (2002).

*«L'allargamento introduce altre lingue nella Comunità, arricchendone in tal modo la diversità culturale. La moltiplicazione delle lingue complicherà però anche il suo lavoro. [...] Per motivi di principio, gli atti legislativi e i documenti importanti dovranno continuare ad essere tradotti nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri. In compenso, bisognerà che ogni istituzione trovi delle soluzioni pragmatiche per garantire l'efficacia della comunicazione nel corso delle riunioni.»<sup>80</sup>* - Conclusioni del Consiglio europeo – Lisbona, 26-27 giugno 1992.

Quando nel 1952 i ministri degli Affari esteri degli Stati membri della CECA, decisero "in segreto" che le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni comunitarie avrebbero dovuto essere le quattro lingue nazionali dei loro Paesi, il multilinguismo si presentava come qualcosa di agilmente implementabile e sostenibile. Cinquanta anni dopo la situazione si pone in termini decisamente differenti. Le lingue ufficiali sono divenute undici, e in virtù prossimo allargamento potrebbero salire sino a ventuno<sup>81</sup>. Ma già oggi, è realmente possibile lavorare con undici lingue? E poi, è sempre indispensabile? Ad esempio, è realmente necessario tradurre 450 pagine sulla produzione dell'asparago in svedese e finlandese, anche se questa pianta non cresce a quelle latitudini<sup>82</sup>? Per tornare poi alla prima domanda: nell'ambito di un gruppo di persone che quotidianamente devono lavorare insieme (nel caso specifico i funzionari comunitari), quante lingue si possono effettivamente usare senza danneggiare l'efficienza e l'efficacia della comunicazione? Come nota Gobbo (1997 : 216) relativamente all'uso delle lingue in un contesto multilingue: «è comunemente accettato in letteratura che una genuina parità linguistica [...] non è possibile se il loro numero eccede tre, e di solito una o due sono comunque dominanti sulla terza e su tutte le altre». Infatti, Calvet (1993: 191), a proposito delle lingue in Europa, scrive: «le istituzioni europee sono esse stesse sottomesse alle leggi sociolinguistiche: ufficialmente vi si lavora in nove lingue [oggi undici], ma solo due lingue prevalgono nei rapporti quotidiani, il francese e l'inglese, con una modificazione dei rapporti secondo le classi d'età<sup>83</sup>».

Tuttavia, anche se "praticamente impossibile", lavorare in undici lingue è a volte "politicamente necessario", e per cercare di rendere reale l'impossibile l'Unione si è dotata nel tempo degli apparati di traduzione e interpretazione più possenti che vi siano al mondo.

In questo capitolo cercheremo di fare chiarezza sull'argomento: nella prima parte studieremo la struttura dei servizi linguistici comunitari e introdurremo alcuni nuovi concetti; nella seconda vedremo come i vari organismi che compongono l'architettura politica comunitaria affrontano al loro interno il multilinguismo. In particolare studieremo le cinque istituzioni comunitarie, i cinque organi ausiliari e le quindici agenzie comunitarie. Nei capitoli successivi vedremo invece perché il multilinguismo è "politicamente necessario" e quanto costa "rendere reale l'impossibile".

## 10. L'INTERPRETAZIONE<sup>84</sup>

**Interpretare** è far sì che una comunicazione *orale* fatta in una lingua sia resa con precisione in un'altra lingua. In particolare:

- Gli **interpreti di conferenza** sono coloro che effettuano l'interpretazione in occasione di conferenze, convegni e incontri utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva.
- Gli **interpreti di trattativa** sono coloro che assicurano la comunicazione informale per piccoli gruppi, con esclusione della tecnica di interpretazione simultanea.

---

<sup>80</sup> *«L'élargissement introduit des langues supplémentaires dans la Communauté dont il enrichira ainsi la diversité culturelle. La multiplication des langues compliquera toutefois aussi son travail. [...] Pour des raisons de principe, les actes législatifs et les documents importants devront continuer à être traduits dans les langues officielles de tous les Etats membres. Il faudra en revanche que chacune des institutions trouve des solutions pragmatiques pour assurer l'efficacité de la communication au cours des réunions.»* – La versione è di Carla Caprioli. Sul sito web [europa.eu.int](http://europa.eu.int) non si è trovato il testo italiano.

<sup>81</sup> Nella prima fase del prossimo allargamento previsto per il 2004, dieci dovrebbero essere i nuovi paesi membri, e dieci sono le nuove lingue. Si tratta di: ceco (Rep. Ceca), estone (Estonia), lettone (Lettonia), lituano (Lituania), maltese (Malta), polacco (Polonia), slovacco (Rep. Slovacca), sloveno (Slovenia), turco (se Cipro, dove sono usati sia il turco che greco, chiederà il turco) e ungherese (Ungheria).

<sup>82</sup> L'esempio è tratto da Phillipson (2003: 120).

<sup>83</sup> *«Les institutions européennes sont elles-mêmes soumises aux lois sociolinguistiques: on y travaille officiellement en neuf langues, mais deux langues seulement dominant dans les rapports quotidiens, le français et l'anglais, avec une modification des rapports selon les classes d'âge.»*. Traduzione mia.

<sup>84</sup> Le classificazioni e le definizioni terminologiche riportate in questo paragrafo sono elaborate a partire dalle pagine Internet: [www.europarl.eu.int/interp/public/default\\_it.htm](http://www.europarl.eu.int/interp/public/default_it.htm) ; [europa.eu.int/comm/scic/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm) ; [www.assointerpreti.it/index.php3](http://www.assointerpreti.it/index.php3).

Prima di studiare i **tre** servizi che garantiscono l'interpretazione alle istituzioni e organi comunitari, è il caso di chiarire rapidamente quali sono i tipi di interpretazione e le tecniche comunemente usate; questo sforzo è necessario per poter poi fare un'analisi dei costi basata sulle alternative possibili.

### 10.1. – Tipologie e tecniche di interpretazione

Una prima precisazione da farsi riguarda la distinzione tra lingue passive e lingue attive.

- Le **lingue passive** sono le lingue *dalle* quali è assicurata l'interpretazione; in altre parole esse sono le lingue di *partenza* dell'interpretazione.
- Le **lingue attive** sono le lingue *nelle* quali sono resi gli interventi degli oratori; in altre parole sono le lingue di *arrivo* dell'interpretazione.

Esistono poi due tipi di interpretazione: l'interpretazione consecutiva e l'interpretazione simultanea.

- L'**interpretazione consecutiva** consiste nel riprodurre l'intervento dell'oratore dopo la conclusione dell'intervento stesso. Durante l'esposizione, l'interprete prende appunti e traduce per brani o riassumendo alla fine dell'intervento dell'oratore. Questa tecnica, moltiplicando i tempi di lavoro, è raramente usata quando si lavora con due o più lingue attive ed è utilizzata specialmente nelle comunicazioni informali.
- L'**interpretazione simultanea** consiste nel rendere in tempo reale il discorso dell'oratore in un'altra lingua. Questo tipo di interpretazione, nato nel 1927 in occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra, richiede alcune attrezzature tecniche quali speciali cabine insonorizzate e un sistema di microfoni e auricolari collegati via radio e/o infrarossi. La tecnica dello **chuchotage** ("sussurramento") rappresenta una variante imperfetta dell'interpretazione simultanea: si tratta di una traduzione simultanea sussurrata all'orecchio dell'ascoltatore senza l'ausilio di un impianto congressuale.

Per quello che riguarda i sistemi di interpretazione distinguiamo fra:

- **Sistema** (o regime) **simmetrico**: in questo caso l'interpretazione viene fatta da e verso tutte le lingue. In altre parole, il numero delle lingue passive coincide con le lingue attive. In ambito comunitario si parla di **simmetria totale** (o completa) quando il sistema simmetrico è applicato a tutte le undici lingue ufficiali (o regime 11-11).
- **Sistema** (o regime) **asimmetrico**: in questo caso il numero delle lingue attive è diverso dalle lingue passive. Il caso tipico è quello in cui le lingue attive siano inferiori alle lingue passive: gli oratori possono quindi parlare nella propria lingua ma saranno interpretati solo in un ristretto numero di lingue. Per alcuni, quindi, non sarà possibile ricevere nella propria lingua l'interpretazione in cuffia degli altri interventi. Questo sistema si fonda sull'ipotesi che in generale sia più facile capire una lingua straniera che parlarla. In ambito comunitario si parla di **asimmetria ridotta** quando il numero di lingue passive è inferiore alle undici lingue: ad esempio una riunione con cinque lingue passive e due lingue attive (5-2).

Le combinazioni linguistiche possibili in caso di sistema simmetrico ( $L_s$ ) risultano dalla seguente formula:

$$L_s = n(n-1) \quad [2.1]$$

dove  $n$  è il numero delle lingue passive. Come è stato detto, le lingue ufficiali della Comunità, conformemente al regime linguistico oggi in vigore, sono undici. Ne consegue che oggi il numero di combinazioni possibili in caso di interpretazione simmetrica completa è di 110. In vista del prossimo allargamento il numero di lingue ufficiali salirà a ventuno; il numero delle combinazioni possibili con sistema a simmetria totale 21-21 sarà quindi 420.

Nel caso invece di regime **asimmetrico** in cui il numero delle lingue attive sia inferiore a quello delle lingue passive, il numero delle possibili combinazioni linguistiche ( $L_a$ ) è dato dalla seguente formula<sup>85</sup>:

$$L_a = s(n-1) \quad [2.2]$$

dove  $s$  sta per il numero di lingue contemporaneamente passive e attive, e  $n$  per il numero di lingue passive. Se nel contesto post- allargamento  $s$  fosse uguale a cinque (sistema asimmetrico 21-6), il numero delle combinazioni possibili sarebbe 120.

Secondo le pagine Internet del Servizio Comune "Interpretazione – Conferenze" (vedi infra), il sistema simmetrico totale (11-11) viene usato negli incontri formali dei rappresentanti eletti (esempio gli eurodeputati), mentre altre combinazioni di sistemi vengono previste per gli incontri di funzionari ed esperti, a seconda dei bisogni reali e delle risorse disponibili.

<sup>85</sup> Abbiamo ricavato la formula in questo modo: sia dato un certo numero di lingue passive  $n$  e un numero  $s$  di lingue che sono contemporaneamente lingue attive e passive (chiamiamole "lingue simmetriche"). Il numero di lingue che sono solo lingue passive è così determinato:  $(n-s)$  (chiamiamole "lingue asimmetriche"). Per ipotesi, fra le lingue simmetriche vige un sistema di interpretazione simmetrico, e quindi fra di esse sono ammesse  $s(s-1)$  combinazioni. A queste si devono aggiungere le combinazioni di ogni lingua asimmetrica verso (ma non da) tutte le lingue simmetriche:  $(n-s)s$ . Si ha quindi:  $L_a = s(n-s) + s(s-1)$ , da cui la [2.2].



Il numero degli interpreti che assicurano l'interpretazione in una conferenza può variare anche secondo altri fattori, quali la conoscenza di più lingue da parte di uno stesso interprete, la durata della conferenza, l'impiego di tecniche semplificatrici (vedi infra). Secondo i dati del Servizio Comune "Interpretazione – Conferenze", per un incontro con sistema simmetrico totale (11-11) sono necessari 33 interpreti<sup>86</sup>, tre per ognuna delle undici cabine, ognuno dei quali interpretata da 3 o 4 lingue fonte.

Per quanto riguarda le tecniche di interpretazione si distinguono:

- **Interpretazione diretta:** in questo caso le lingue sono interpretate direttamente nelle altre lingue. In generale gli interpreti assicurano l'interpretazione solo verso la propria lingua madre da una o più lingue straniere. Per ridurre il numero di interpreti possono essere utilizzate delle semplificazioni quali il relè e il ritorno.
- **Relè (o *relais*):** in questo caso l'interpretazione avviene in due fasi: in una prima fase la lingua X viene interpretata nella lingua Z, detta lingua "ponte" (o lingua *pivot*). In una seconda fase, dalla lingua Z avviene l'interpretazione verso la lingua Y. Il processo si ripete poi alla rovescia. Questo è il sistema usato principalmente quando non vi sono interpreti diretti dalla lingua X alla Y e viceversa.
- **Interpretazione bi-attiva (o ritorno o *retour*):** in questo caso l'interpretazione verso la lingua B a partire dalla lingua A è assicurata dallo stesso interprete che assicura l'interpretazione dalla lingua B alla lingua A. Con il ritorno, ad esempio, l'interprete italiano non solo interpreterà il greco in italiano, ma anche l'italiano in greco.

Nel caso di utilizzo di lingue ponte nell'interpretazione il numero di combinazioni linguistiche ( $L_p$ ) è facilmente calcolabile grazie alla seguente formula<sup>87</sup>:

$$L_p = p(2n - p - 1) \quad [2.3]$$

dove  $p$  rappresenta il numero delle lingue ponte e  $n$  il numero delle lingue passive. Ad esempio, nel caso in cui cinque delle ventuno lingue ufficiali post-allargamento fossero usate come lingue ponte, il numero di combinazioni possibili sarebbe 180.

Infine, è il caso di notare che evidentemente più aumentano i passaggi fra un lingua ed un'altra, meno elevata sarà la qualità della comunicazione. È pacifico che non sia la stessa cosa per un parlamentare portoghese ricevere in cuffia l'intervento di un oratore danese interpretato in portoghese direttamente dal danese, piuttosto che ascoltare la versione portoghese interpretata dal francese, lingua ponte interpretata nella prima fase da un danese non madrelingua francese. Di quale entità sia il deterioramento della comunicazione è argomento complesso sul quale torneremo nel corso del prossimo capitolo.

## 10.2. - Il Servizio Comune "Interpretazione – Conferenze"<sup>88</sup>

Il Servizio Comune "Interpretazione – Conferenze" (SCIC<sup>89</sup>) è un servizio interno della Commissione europea ed il più grande servizio di interpretazione del mondo. Lo SCIC, nato con nascita stessa della CECA, fornisce i servizi di interpretazione di conferenza necessari per le necessità di:

- La Commissione europea;
- Il Consiglio dell'Unione europea;
- Il Comitato economico e sociale;
- Il Comitato delle regioni;
- La Banca europea per gli investimenti;
- Le Agenzie europee;
- Europol, le scuole europee e l'Istituto universitario europeo.

Nella ripartizione delle attività, il Consiglio assorbe circa il 50% dei servizi di interpretazione, la Commissione circa il 40% e gli altri organi il resto.

Lo SCIC copre con i suoi servizi le undici lingue ufficiali dell'Unione e occasionalmente altre lingue. Seguendo un specchietto preparato dallo SCIC stesso, riassumiamo i dati essenziali così:

- Personale complessivo: 625 persone, di cui:
  - Interpreti interni (LA): 450
  - Amministrativi: 130

<sup>86</sup> Cfr: [europa.eu.int/comm/scic/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm)

<sup>87</sup> Abbiamo ricavato la formula in questo modo: tutte le "lingue simmetriche" (v. nota alla [2.2]) sono potenzialmente lingue ponte. Quindi fra le lingue ponte sono ammesse  $p(p-1)$  combinazioni, analogamente a quanto visto nella [2.2]. Le lingue non ponte sono  $(n-p)$ . Alle combinazioni calcolate, si devono quindi aggiungere le combinazioni di ogni lingua non ponte da e verso tutte le lingue ponte:  $2(n-p)p$ . Si ha dunque:  $L_p = 2(n-p)p + p(p-1)$ , da cui la [2.3]. Casi più complessi con lingue ponte imperfette possono essere comunque risolti a partire dalla [2.3].

<sup>88</sup> Dati e informazioni tratti da Commissione europea (2002b) e da [europa.eu.int/comm/scic/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm)

<sup>89</sup> SCIC è l'acronimo francese del Servizio. Nel gergo comunitario è diventata una parola a se stante, da pronunciarsi "skik".

- Interpreti di conferenza ausiliari (ICA) accreditati: 2000. Si tratta di liberi professionisti. Mediamente al giorno si parla di 200 – 300 ICA.
- Il tasso d'utilizzazione di risorse esterne d'interpretazione ha raggiunto il 53% nel corso del primo semestre del 2001.
- Incontri interpretati a Bruxelles e altrove: 12.000 nel 2001, in media 50 incontri al giorno.

Oltre allo SCIC esistono altri due servizi di interpretazione che sono di ausilio alle attività di due istituzioni comunitarie: la Corte di giustizia e il Parlamento europeo. I tre servizi d'interpretazione cercano di agire in maniera coordinata per sfruttare le eventuali sinergie.

### 10.3. – L'interpretazione alla Corte di giustizia<sup>90</sup>

I servizi di interpretazione alla Corte di Giustizia e al Tribunale di primo grado sono forniti dalla divisione dell'interpretazione della Corte di giustizia, la quale assicura l'interpretazione simultanea nelle udienze e nelle ulteriori riunioni interne. La divisione dell'interpretazione dispone 38 interpreti di ruolo, cui si aggiungono, secondo le necessità, interpreti di conferenza ausiliari.

In base alle pagine informative CVRIA, scopriamo che «gli interpreti della Corte di giustizia operano a partire dalle loro lingue passive verso la propria lingua madre, ad eccezione di alcuni colleghi delle cabine finlandese e svedese che garantiscono altresì l'interpretazione dalla loro lingua madre verso una seconda lingua attiva.».

### 10.4. – L'interpretazione al Parlamento europeo<sup>91</sup>

Il servizio dell'interpretazione del Parlamento europeo fornisce gli interpreti per tutte le riunioni del Parlamento europeo, si tratti delle sedute plenarie a Strasburgo oppure delle sedute di lavoro delle commissioni e dei gruppi politici a Bruxelles. Inoltre il servizio dell'interpretazione del Parlamento europeo fornisce i suoi servizi per le riunioni della Corte dei conti e dei servizi della Commissione europea a Lussemburgo, dove ha sede il segretariato del Parlamento Europeo.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, nella scheda informativa disponibile sul sito del Parlamento europeo leggiamo: «la Direzione dell'interpretazione impiega circa 240 interpreti permanenti e si affida ad una riserva di oltre 1.000 ausiliari interpreti di conferenza, di cui tra 200 e 500 sono ingaggiati ogni giorno per far fronte alle necessità di servizio. Nel 2001, il volume totale delle attività ha comportato 56.000 giornate di interpretazione soltanto per gli organi del Parlamento europeo. Gli interpreti permanenti coprono circa il 50% di tali giornate, mentre il resto è affidato a interpreti di conferenza ausiliari.».

## **11. LA TRADUZIONE**

La traduzione ha a che vedere con la resa di un testo *scritto* da una lingua verso un'altra. Nell'ambito comunitario esistono **nove** distinti servizi di traduzione legati ai diversi organismi dell'Unione. Come notano Wagner, Bech e Martínez (2002: 14), le istituzioni, gli organi e le agenzie si distinguono per i diversi bisogni e modi di operare che hanno, e per questo necessitano di servizi di traduzione adeguati al loro contesto. Naturalmente, proseguono i tre autori, non mancano i contesti in cui i servizi di traduzione lavorano insieme per usufruire delle economie di scala, in particolare nell'organizzazione delle assunzioni e nell'accesso alla terminologia.

All'interno di ogni servizio di traduzione, tutte le divisioni nazionali sono generalmente dotate di un numero adeguato di operatori per tradurre direttamente tutte le altre dieci lingue ufficiali, e la traduzione avviene solitamente solo verso la propria lingua madre; tuttavia, nei casi di combinazioni meno frequenti - come ad esempio finlandese- greco - è possibile che alle volte si faccia ricorso al sistema con lingue ponte (Wagner, Bech e Martínez, 2002).

Per ragioni di opportunità espositiva analizzeremo schematicamente i nove servizi di traduzione man mano che incontreremo le istituzioni e gli altri enti che essi servono. A titolo introduttivo riassumiamo la struttura della traduzione in seno all'Unione europea qui di seguito:

- Un servizio di traduzione per ognuna delle cinque istituzioni comunitarie. Il più importante dei cinque servizi è il "Servizio di Traduzione della Commissione europea" (o SdT).
- Un servizio di traduzione congiunto per il Comitato economico sociale e il Comitato delle regioni.
- Un servizio di traduzione per la Banca centrale europea.
- Un servizio di traduzione per la Banca europea per gli investimenti.
- Un servizio di traduzione unico per gli organi decentrati, come le Agenzie o le scuole europee. Questo servizio si chiama "Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea" (o CdT).

<sup>90</sup> Informazioni tratte da <http://curia.eu.int/it/instit/services/interpretation/interpretation.htm>

<sup>91</sup> Le pagine di riferimento sono disponibili su: [www.europarl.eu.int/interp/public/default\\_it.htm](http://www.europarl.eu.int/interp/public/default_it.htm)

I servizi di traduzione condividono poi un insieme di strumenti elettronici di ausilio al lavoro<sup>92</sup>. Fra gli altri, ricordiamo:

- a) **Translator's Workbench** (TWB): si tratta di un'applicazione commerciale che «consiste in una memoria locale di traduzione capace d'immagazzinare e recuperare documenti in tutte le lingue. [Viene usato] per trovare segmenti di frasi identici o analoghi in altri documenti tradotti in precedenza e per inserirli, eventualmente, nella propria traduzione.» (Commissione europea, 2002a: 14). Questo sistema è molto utile nella traduzione di testi giuridici.
- b) **Eurodicautom**: si tratta della «massima base mondiale multilingue». Eurodicautom «elabora dati ed equivalenze terminologiche in danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, latino, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, e si amplierà a nuove lingue man mano che si procederà all'allargamento dell'Unione.» (Commissione europea, 2002a: 16).
- c) **One-stop-search**: si tratta di un'interfaccia di ricerca che permette di consultare contemporaneamente diverse banche dati terminologiche.
- d) **CE-Systran**: si tratta di un sistema di traduzione automatica dei testi<sup>93</sup>.
- e) **CELEX**: si tratta della base dati della legislazione comunitaria.
- f) **Euramis** (*European Advanced Multilingual Information System*): consiste in un «insieme di applicazioni utente/server, combinate con il sistema di posta elettronica, che funge da piattaforma comune per collegare tutti i sistemi di ausilio alla traduzione» (Commissione europea, 2002a: 15).

Per concludere questa sezione, è il caso di ricordare che, oltre alle persone impiegate nei servizi di interpretazione e traduzione, le istituzioni e gli enti comunitari si avvalgono anche del lavoro di servizi specializzati nella ricerca terminologica e di giuristi linguisti.

## 12. LE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Nell'architettura politica dell'Unione, cinque sono le istituzioni comunitarie propriamente intese: il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia europea e la Corte dei conti europea.

Per quello che riguarda la disciplina dell'uso delle lingue al loro interno, le istituzioni, con l'eccezione vista per la Corte di giustizia, sono soggette al Regolamento n°1/58. Questo implica che nello stabilire le «modalità di applicazione» del Regolamento al proprio interno, le istituzioni non possono adottare disposizioni che siano contrarie ai principi esposti nel Regolamento stesso.

In questo paragrafo passeremo in rassegna le istituzioni comunitarie, e, dopo averne tracciato brevemente le caratteristiche salienti<sup>94</sup>, studieremo più nel dettaglio i loro regimi linguistici e le prassi valse nell'uso.

### 12.1. – Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo (o PE) è l'assemblea dei «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità» (art. 189 TCE), eletta a suffragio universale diretto dai cittadini dell'Unione ogni cinque anni; attualmente siamo nella quinta legislatura (1999-2004). I deputati al Parlamento europeo (DPE o eurodeputati) sono 626, ma il loro numero è destinato ad aumentare in seguito al prossimo allargamento. Nel Parlamento europeo le principali tendenze politiche dei Paesi membri sono riunite secondo appartenenza politica (e non nazionale).

Per quanto riguarda la sede: le sessioni plenarie si tengono a Strasburgo, Francia, che costituisce la sede del Parlamento, le commissioni parlamentari e le sessioni plenarie aggiuntive si riuniscono a Bruxelles, Belgio, mentre il segretariato generale è a Lussemburgo.

#### • Funzioni

Il Parlamento europeo esercita funzioni di controllo e partecipa al processo di formazione delle norme e a quello di approvazione del bilancio. In particolare: il Parlamento europeo esercita un controllo democratico sulla Commissione europea, approvando la designazione dei suoi membri e detenendo un potere di censura; più in generale svolge un controllo politico su tutte le istituzioni. Inoltre, insieme al Consiglio, svolge una funzione legislativa consistente nell'adozione delle leggi europee, cioè le direttive, i regolamenti e le decisioni; la partecipazione del Parlamento contribuisce a garantire la legittimità democratica

<sup>92</sup> Le definizioni sono elaborate (o citate) a partire da Commissione europea (2002a). Per un'analisi più approfondita degli strumenti di lavoro nella traduzione cfr: Commissione europea (2002c).

<sup>93</sup> Sui vantaggi e i limiti della traduzione automatica cfr: Minnaja (1997).

<sup>94</sup> Per quanto concerne le definizioni delle istituzioni e la descrizione delle loro funzioni ci si è basati sostanzialmente sulle pagine informative presenti su <http://www.europa.eu.int/inst-it.htm>, a Tesaro (2001: 23-49) e a Beutler, Bieber, Pipkorn, Streil e Weiler (2001: 169-227).

dei testi adottati. Infine, il Parlamento europeo condivide con il Consiglio il potere di bilancio, può modificare alcune spese comunitarie e adotta definitivamente il bilancio nella sua completezza.

- **Regime linguistico e prassi**

Al Parlamento europeo il multilinguismo vige in maniera integrale. Sono diverse le disposizioni del regolamento interno<sup>95</sup> che disciplinano l'utilizzo delle lingue<sup>96</sup> nelle varie fasi dei lavori dell'assemblea. Il regime linguistico generale è stabilito all'articolo 117 (vedi. Allegato n. 5). Le disposizioni previste dall'articolo 117 sono estese alle commissioni parlamentari dall'articolo 165.

Al Parlamento europeo, ogni deputato ha in generale il diritto di esprimersi e di ricevere in cuffia l'interpretazione nella propria lingua; inoltre tutti i testi scritti devono essere tradotti e resi disponibili nelle varie lingue. È anche prevista la possibilità di impiego di lingue non-ufficiali, qualora le esigenze lo richiedano: pensiamo, ad esempio, ad una visita al PE da parte di un capo di Stato di lingua russa. I casi in cui è ammessa una limitazione della simmetria nell'interpretazione e nella traduzione sono disciplinati dal regolamento stesso. Infine, quali siano le lingue effettivamente utilizzate nelle commissioni parlamentari, dipende ovviamente dalla loro composizione e dai loro bisogni reali. In sostanza, al Parlamento europeo non vi è reale differenza fra lingue ufficiali e lingue di lavoro.

Nella comunicazione informale fra gli eurodeputati, le lingue comunitarie più conosciute e utilizzate sono l'inglese e il francese, e questo garantisce ai monoglotti francofoni e anglofoni una rendita di posizione sulla base delle conoscenze linguistiche dei colleghi (Mamadouh, 1999: 121).

Nel prossimo capitolo ci soffermeremo sui motivi per cui tutte le proposte che avevano come scopo quello di ridurre il numero delle lingue di lavoro non sono mai state accolte, e più in generale sul significato politico del plurilinguismo al PE. Nel quarto capitolo invece affronteremo il regime linguistico del Parlamento europeo nel dettaglio e lo porremo nella prospettiva del prossimo allargamento.

- **Servizi linguistici**

Come abbiamo visto (§II.1.4) l'interpretazione al Parlamento europeo è affidata ad un servizio interno.

Nel caso della traduzione, il PE si avvale del proprio servizio di traduzione. Nel 2000 il servizio era composto da 583 traduttori interni (Bilancio generale del 2000<sup>97</sup>), tutti dislocati a Lussemburgo, e nel 1999 circa il 28% nel carico di lavoro veniva affidato a traduttori liberi professionisti o ad agenzie esterne (Wagner, Bech e Martinez 2002: 15). Inoltre il Parlamento europeo si avvale della collaborazione di un piccolo gruppo di giuristi linguisti per il suo Servizio legale.

## 12.2. - Il Consiglio

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea (o Consiglio o CUE) è un'istituzione composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri scelti nell'ambito dei rispettivi governi, in genere a livello ministeriale. In funzione dei punti all'ordine del giorno, il Consiglio si riunisce in formazioni diverse: affari esteri (il Consiglio generale), finanze (ECONFIN), istruzione, telecomunicazioni, e così via. I rappresentanti dei governi che siedono nel Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali ed ai cittadini che essi rappresentano. La presidenza del Consiglio viene esercitata a rotazione semestrale da ogni Stato membro.

La sede del Consiglio è a Bruxelles, dove si svolgono le sessioni ministeriali, tranne che nei mesi di aprile, giugno e ottobre, nei quali le sessioni si svolgono a Lussemburgo.

Il Consiglio è assistito nei suoi lavori dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (**COREPER**), un organismo autonomo costituito dagli ambasciatori degli Stati membri (i "rappresentanti permanenti") che si riuniscono una volta a settimana. Il COREPER è responsabile della realizzazione dei compiti attribuitigli dal Consiglio e della preparazione del lavoro del Consiglio stesso, ad eccezione delle questioni agricole che rientrano nella sfera di competenza del Comitato speciale dell'agricoltura (CSA).

- **Funzioni**

Il Consiglio è l'organo legislativo dell'Unione ed esercita questo potere con il Parlamento europeo, secondo diverse procedure, per un ampio spettro di competenze comunitarie; inoltre condivide con il PE il potere di bilancio. In seguito, il Consiglio coordina le politiche economiche generali degli Stati membri e conclude a nome della Comunità accordi internazionali con uno o più Stati o organizzazioni internazionali. Infine, relativamente al secondo e al terzo pilastro, il Consiglio prende le decisioni necessarie alla definizione e all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (sulla base degli orientamenti

<sup>95</sup> Parlamento europeo: Regolamento (14a edizione), in *GUCE n. L 202 del 02.08.1999 pag. 0001 – 0108*.

<sup>96</sup> Vedi anche art. 121, 138, 151, 174.

<sup>97</sup> Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000, in *GUCE L 40 del 14 febbraio 2000*.

generali definiti dal Consiglio europeo<sup>98</sup>), coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

- **Regime linguistico e prassi**

Al Consiglio il principio del multilinguismo integrale è garantito dall'articolo 14 del regolamento interno<sup>99</sup> (vedi Allegato n. 6):

Nel corso delle sue riunioni ufficiali il Consiglio segue effettivamente un regime simmetrico completo, e tutti i testi su cui si delibera sono nelle undici lingue.

Nelle riunioni del COREPER le lingue più usate sono, in ordine alfabetico, il francese, l'inglese e il tedesco, mentre nei gruppi PESC e Affari generali solamente il francese e l'inglese (Fenet, 2001: 247). In generale, nelle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati, «raramente l'interpretazione è assicurata in tutte le lingue, e la soluzione adottata varia da caso a caso in funzione della disponibilità del servizio di interpretazione e delle domande delle delegazioni<sup>100</sup>.» (Lopes Sabino, 1999: 163).

Come possiamo notare, almeno per quanto concerne la prassi di lavoro dei gruppi interni, lingue ufficiali e lingue di lavoro sono due categorie non sovrapponibili.

- **Servizi linguistici**

Per quello che riguarda l'interpretazione è lo SCIC che serve il Consiglio.

Per ciò che riguarda la traduzione, nel 2000 il Consiglio si avvaleva del lavoro di 641 traduttori interni (Bilancio generale del 2000), tutti dislocati a Bruxelles; solo lo 0,25% del carico di lavoro complessivo nel 1999 era esternalizzato (Wagner, Bech e Martínez, 2002: 16). La percentuale così bassa di ricorso a *free-lance* è probabilmente da ricondursi a ragioni di riservatezza. Anche il Consiglio nel suo Servizio legale si avvale della collaborazione di un piccolo gruppo di giuristi linguisti.

### 12.3. - La Commissione

La Commissione europea (o Commissione) è l'organo concepito con il compito di tutelare gli interessi dell'intera Comunità; infatti, i membri della Commissione «esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità» e «non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo» (art. 213 TCE). Essi sono in numero di «venti, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.» (art. 213 TCE).

La Commissione si rinnova ogni cinque anni, salvo dimissioni, e ha sede a Bruxelles.

- **Funzioni**

La Commissione è il motore del sistema istituzionale comunitario: ha il diritto di iniziativa legislativa, propone i testi legislativi da presentare al Parlamento e al Consiglio. In qualità di organo esecutivo, gestisce e attua le politiche comunitarie; in quanto custode dei trattati, vigila sull'applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di Giustizia; infine, in qualità di rappresentante dell'Unione sulla scena internazionale, negozia gli accordi internazionali, essenzialmente in materia di commercio e cooperazione.

- **Regime linguistico e prassi**

Alla Commissione la distinzione fra lingue ufficiali e lingue di lavoro è piuttosto chiara, anche se in realtà nel linguaggio corrente è valso l'uso di usare il termine di **lingue procedurali** per riferirsi alle lingue di lavoro, nonostante questa nozione non abbia alcun riferimento nelle basi giuridiche (Wagner, Bech e Martínez, 2002: 10).

Alla Commissione il multilinguismo non vige in maniera integrale in tutte le fasi dei lavori, e d'altra parte è difficilmente pensabile che i dei funzionari possano effettivamente operare sempre e comunque in undici lingue. Nel regolamento interno<sup>101</sup> disposizioni relative all'utilizzo delle lingue sono presenti, ad esempio<sup>102</sup>, negli articoli 6 e 25 (vedi Allegato n. 7):

Nella prassi, le lingue di lavoro scelte sono il francese, l'inglese e il tedesco<sup>103</sup>. In particolare «le riunioni dei capi di gabinetto si svolgono in francese e inglese, mentre il collegio dei commissari lavora in francese, inglese e tedesco<sup>104</sup>.» (Lopes

---

<sup>98</sup> Il Consiglio europeo è una riunione di vertice che si tiene in genere quattro volte l'anno. Ad essa partecipano i capi di Stato e di governo degli stati membri, i ministri degli affari esteri più il presidente della Commissione e un vicepresidente. Il Consiglio europeo ha come importante compito, fra gli altri, quello di tracciare le grandi linee della politica generale dell'Unione (Tesauro, 2001: 24).

<sup>99</sup> Decisione del Consiglio del giugno 2000 relativa all'adozione del suo regolamento interno in *GUCE L 149 del 26 giugno 2000*, pag. 21.

<sup>100</sup> «[...] l'interprétation n'est que très rarement assuré dans toutes les langues, la solution adoptée variant au cas par cas en fonction de la disponibilité du service d'interprétation et des demandes des délégations». Versione mia.

<sup>101</sup> Regolamento interno della Commissione [C(2000)3614 ], in *GUCE L 308 del 8 dicembre 2000*.

<sup>102</sup> Vedi anche art. 12 e 18 del regolamento interno della Commissione.

Sabino, 1999: 163). Tuttavia, almeno *a priori*, nessuna lingua può essere esclusa dal ruolo di lingua di lavoro e perciò il principio della parità delle lingue, almeno nella forma, non è intaccato (Fenet, 2001: 241).

L'utilizzo delle lingue all'interno della Commissione può essere in generale così descritto:

«Tutti i lavori preparatori per una proposta legislativa o, ad esempio, un Libro Bianco, sono solitamente redatti in inglese e/o francese, e in misura minore in tedesco, ma una volta che un documento è oggetto delle cosiddette "procedure decisionali" interne, esso è tradotto in modo che la Commissione possa esaminarlo in base ad un minimo di tre lingue di lavoro (o più, nel caso sia giuridicamente vincolante). Una volta adottato dalla Commissione, **se il documento è destinato alla pubblicazione o ad essere trasmesso ad altre istituzioni comunitarie, esso viene tradotto in tutte le altre lingue ufficiali**<sup>105</sup>.

Le regole relative alle versioni linguistiche sono diverse per ciascuna delle quattro procedure di decisione interne della Commissione<sup>106</sup>: procedura orale (riunione della Commissione), procedura scritta, procedura di delegazione orizzontale e di delegazione verticale. Ad esempio, un documento destinato ad essere adottato con la procedura orale o scritta deve essere presentato alla Commissione almeno nelle tre lingue di lavoro, mentre se il documento è destinato ad essere adottato con la procedura di delegazione orizzontale o delegazione verticale, **l'insieme di lingue richieste dipenderà dai destinatari**<sup>107</sup> finali del documento (a seconda che l'atto debba essere notificato ad uno o più Stati membri, ad un'impresa o a un privato cittadino: ad esempio la notifica di un atto al Belgio sarà fatta in francese e neerlandese; la notifica alla Finlandia in finlandese e svedese ecc.).

In genere, i documenti politicamente importanti sono adottati con procedura orale, mentre i documenti di carattere più tecnico sono gestiti con la procedura scritta.». (Caprioli, 2002 : 2 – enfasi originali).

Il fatto che il francese e l'inglese sono le lingue più utilizzate nei lavori interni alla Commissione, risulta anche dai dati del SdT sul totale delle pagine<sup>108</sup> ricevute da tradurre. La preminenza di inglese e francese deriva dal fatto che «in pratica sono queste le lingue di redazione dei documenti della Commissione europea» (Commissione europea, 2002a: 8).

È interessante notare come nell'arco di poco più di un decennio, le proporzioni fra inglese e francese si siano letteralmente invertite, il che è certamente una manifestazione della generale tendenza alla crescita del ruolo dell'inglese nelle attività comunitarie.

I dati sono riportati nella tabella seguente:

Lingua di Partenza	Numero di pagine tradotte nel 2001	%	Numero di pagine tradotte nel 1989 <sup>109</sup>	%
Inglese	720.142	56,78%	164.870	29,52%
Francese	378.450	29,84%	275.399	49,31%
Tedesco	54.594	4,30%	49.745	8,91%
Italiano	25.481	2,01%	17.280	3,09%
Spagnolo	20.607	1,62%	15.691	2,81%
Olandese	19.601	1,55%	15.165	2,72%
Greco	13.946	1,10%	6.483	1,16%
Svedese	9.150	0,72%	Dal 1995	0,00%
Portoghese	8.396	0,66%	7.439	1,33%
Danese	7.648	0,60%	5.471	0,98%
Finlandese	7.177	0,57%	Dal 1995	0,00%
Altre	3.123	0,25%	909	0,16%

<sup>103</sup> Ammon (2001: 83) parla di un comunicato stampa del 1993 nel quale l'ex Presidente della Commissione Jaques Delors, definì specificatamente il francese, l'inglese e il tedesco come le lingue di lavoro della Commissione.

<sup>104</sup> «*Les réunions de chefs de cabinet se déroulent en anglais et français. Le collège des commissaires travaille en allemand, anglais et français*». Versione mia.

<sup>105</sup> Cfr. articolo 18 ultimo comma del regolamento interno della Commissione: «Ai sensi del presente regolamento, le lingue facenti fede sono tutte le lingue ufficiali delle Comunità, quando si tratta di atti aventi efficacia generale, e quelle dei destinatari negli altri casi».

<sup>106</sup> Cfr. articoli 6, 12, 13 e 14 del regolamento interno della Commissione.

<sup>107</sup> Cfr. ultimo comma art 18 del regolamento interno della Commissione.

<sup>108</sup> Una "pagina" significa circa 1500 caratteri, approssimativamente 300 parole (Wagner, Bech e Martinez, 2002: 35).

<sup>109</sup> Numero di pagine tradotte fra il 1° gennaio 1989 e il 31 ottobre 1989.

TOTALE	1.268.315	100,00%	558.452	100,00%
--------	-----------	---------	---------	---------

**Tabella 2.1:** Numero di pagine tradotte dal SdT per lingue di partenza. – Dati per il 2001 in Commissione europea (2002a: 8), per il 1989 in Labrie (1993: 114).

La distribuzione di peso fra le lingue si presenta ovviamente più equilibrata se si considerano le lingue di arrivo della traduzione, e questo come conseguenza del fatto che i testi finali devono essere tradotti in tutte le lingue. Francese, inglese e tedesco hanno in particolare percentuali più elevate anche perché sono le lingue procedurali della Commissione. I dati contenuti nell'opuscolo informativo del SdT (Commissione europea 2002a: 7) sono i seguenti:

Lingua di arrivo	percentuale	Lingua di Arrivo	percentuale
Francese	13%	Greco	8%
Tedesco	13%	Portoghese	8%
Inglese	12%	Svedese	7%
Spagnolo	9%	Danese	7%
Italiano	8%	Finlandese	7%
Olandese	8%	Altre	-

**Tabella 2.2:** Percentuale di pagine tradotte dal SdT per lingue di arrivo. – Dati per il 2001 in Commissione europea (2002a: 7).

- **Servizi linguistici**

Il servizio di interpretazione, come visto, è fornito dallo SCIC e in misura minore dal servizio d'interpretazione del Parlamento europeo.

Il servizio di traduzione della Commissione europea (SdT) è il più importante dei servizi di traduzione comunitari. Esso è ripartito per i  $\frac{2}{3}$  del personale a Bruxelles e il restante a Lussemburgo. «Il Servizio è costituito di ampi gruppi tematici di traduzione, divisi a loro volta in undici unità [una per ogni lingua ufficiale]. I gruppi tematici compongono la Direzione della traduzione. In parallelo, vi sono varie unità trasversali di ausilio, riunite nella Direzione Risorse e Assistenza linguistica» (Commissione europea, 2002a: 4). I dati del 2000 (Bilancio generale del 2000) davano il numero di traduttori interni all'SdT a quota 1332<sup>110</sup>. Il lavoro ceduto ai liberi professionisti e agenzie esterne si aggirava intorno al 20% circa del totale (Wagner, Bech e Martínez, 2002: 17). La Commissione è dotata di 42 linguisti giuristi nel suo Servizio giuridico. Per il SdT i dati disponibili del 2002 danno ripartiti in questo modo il numero dei traduttori interni addetti specificamente alla traduzione di documenti nella propria madrelingua:

Lingua	Traduttori	Percentuale
Tedesco	154	13,16%
Francese	149	12,74%
Inglese	132	11,28%
Spagnolo	102	8,72%
Italiano	97	8,29%
Portoghese	94	8,03%
Greco	93	7,95%
Olandese	92	7,86%
Danese	88	7,52%
Svedese	85	7,26%
Finlandese	84	7,18%
TOTALE	1170	100,00%

**Tabella 2.3** – Numero di traduttori per lingua al SdT nel 2002– Dati: Commissione europea (2002a: 8).

<sup>110</sup> Nel Caso della Commissione, il Bilancio del 2000, al contrario che per le altre istituzioni, non consente di distinguere fra interpreti e traduttori. Il dato qui riportato è stato fornito direttamente dal SdT in forma personale previa trasmissione del file «factsheet 2000.doc».

Oltre a questi, nel 2002 vi erano 99 traduttori di tutte le lingue specializzati nell'assistenza tecnica. Come nota Caprioli (2002 : 2), «se si considerano insieme traduttori e terminologi, personale amministrativo e di segreteria, assistenti, commessi ecc., alla Commissione europea una persona su otto lavora per i servizi linguistici».

#### 12.4. - La Corte di giustizia

La Corte di giustizia europea (CGCE) è l'istituzione giurisdizionale dell'Unione che assicura il rispetto e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario. Non è fissata una ripartizione per nazionalità dei membri, ma in pratica la Corte di giustizia - affinché siano rappresentati i vari sistemi giuridici nazionali - è composta da un giudice per ciascuno Stato membro. I membri della Corte di giustizia sono comunque indipendenti e non ricevono alcuna istruzione dai rispettivi Stati. Il mandato è di sei anni rinnovabile.

La sede della Corte di giustizia è a Lussemburgo.

Nel 1989 al fine di agevolare il lavoro della Corte di giustizia, è stato creato il **Tribunale di primo grado**, sempre con sede a Lussemburgo.

- **Funzioni**

La Corte di giustizia evita che ciascuno interpreti e applichi il diritto comunitario a suo modo ed essa consente quindi al diritto comunitario di permanere identico per tutti e in tutte le circostanze. La Corte di giustizia è competente a conoscere le controversie che possono sorgere tra gli Stati membri, le istituzioni comunitarie, le imprese e i privati.

Il Tribunale di primo grado è incaricato di giudicare in prima istanza su talune categorie di questioni, in particolare i contenziosi collegati alle regole di concorrenza e i ricorsi presentati da privati cittadini.

- **Regime linguistico e prassi<sup>111</sup>**

Sulle pagine CVURIA leggiamo:

«Il regime linguistico della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado è disciplinato dai regolamenti di procedura delle rispettive giurisdizioni. Alla Corte non si applicano quindi direttamente né l'art. 290 del Trattato CE né il regolamento n. 1/58. Il principio dell'unanimità sancito dall'art. 290 è tuttavia rispettato, in quanto, prima di essere emanate dalla Corte, le disposizioni dei regolamenti di procedura devono essere approvate all'unanimità dal Consiglio. I meccanismi di utilizzazione delle lingue di cui al regolamento n. 1 sono stati ripresi nei regolamenti di procedura. Tutte le altre regole in materia di utilizzazione delle lingue si applicano *mutatis mutandis* ai procedimenti dinanzi al giudice comunitario.

Per quanto attiene ai procedimenti dinanzi alla Corte, le pertinenti disposizioni sono [...] gli artt. 29-31 del regolamento di procedura<sup>112</sup> [vedi Allegato n. 8]. Quanto ai procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado, le stesse disposizioni sono contenute negli artt. 37-39 del regolamento di procedura del Tribunale<sup>113</sup> [vedi Allegato n. 9].

Per ogni singolo procedimento avviato dinanzi alla Corte o al Tribunale viene stabilita la lingua processuale. La lingua processuale è una delle dodici lingue ufficiali [le undici lingue più l'irlandese]. Nei procedimenti pregiudiziali la lingua processuale è la lingua utilizzata dal giudice nazionale che ha adito la Corte. Nei ricorsi diretti la scelta della lingua processuale spetta al ricorrente. Questi non è vincolato né dalla propria nazionalità né da quella del proprio difensore. Tuttavia, quando il convenuto è uno Stato membro, la lingua processuale è la lingua o una delle lingue di tale Stato. La lingua processuale, una volta stabilita, deve essere utilizzata nel corso di tutto il procedimento, sia negli atti scritti quanto nella fase orale. Tale scelta vincola non solo le parti, bensì anche gli intervenienti dal momento in cui ne è stato ammesso l'intervento.

La Corte necessita di una lingua comune per poter deliberare. Tale lingua è tradizionalmente il francese. Tutti gli atti depositati dalle parti nella lingua processuale vengono quindi tradotti in francese, al fine di poter costituire il fascicolo di lavoro interno. I documenti comunicati alle parti vengono tuttavia sempre redatti nella lingua processuale, che riveste importanza particolare al termine del procedimento, in quanto fa fede unicamente il testo della sentenza della Corte o del Tribunale nella lingua processuale. Tanto le sentenze della Corte quanto quelle del Tribunale di primo grado vengono riportate nella Raccolta della giurisprudenza che viene pubblicata in tutte le lingue.

---

<sup>111</sup> Le informazioni qui riportate sono tratte da <http://curia.eu.int/it/instit/services/traduction/regime.htm>

<sup>112</sup> Regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991, in *GUCE L 176 del 4.7.1991*, pag. 7, e successive revisioni sino alle modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 novembre 2000, in *GUCE L 322 del 19.12.2000*, pag. 1.

<sup>113</sup> Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991, in *GUCE L 136 del 30 maggio 1991*, e successive revisioni sino alle modifiche del 6.12.2000, in *GUCE L 322 del 19.12.2000*, pag. 4.



Nel corso della fase orale del procedimento, le udienze dinanzi alla Corte ed al Tribunale di primo grado sono sorrette da interpretazione simultanea, per tutte le combinazioni linguistiche necessarie, da parte di interpreti di conferenza qualificati».

- **Servizi linguistici**

Per quanto riguarda l'interpretazione, abbiamo visto che la Corte e il Tribunale sono dotati di un proprio servizio.

In merito alla traduzione, la Corte e il Tribunale sono dotate di un servizio di traduzione comune che costituisce una direzione, la Direzione della traduzione.

Nel 2000, i traduttori (giuristi linguisti e revisori) interni erano 268 (di cui 3 temporanei), tutti ubicati a Lussemburgo (Bilancio generale del 2000). La percentuale di lavoro affidata ai liberi professionisti nel 2000 era del 15% circa (Wagner, Bech e Martínez, 2002:18).

### 12.5. - La Corte dei conti

La Corte dei conti europea (ECA) è un organo di controllo composto da quindici membri, designati dai rispettivi governi nazionali fra personalità che abbiano maturato significative esperienze di controllo nelle istituzioni nazionali di controllo.

La sede della Corte dei conti è a Lussemburgo.

- **Funzioni**

Il ruolo essenziale della Corte dei conti è di controllare la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione, vale a dire la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese comunitarie. La Corte dei conti ha inoltre il compito garantisce la corretta gestione finanziaria, contribuendo così all'efficacia e alla trasparenza del sistema comunitario.

- **Regime linguistico e prassi**

Il regime linguistico della Corte dei conti è disciplinato all'articolo 30 del regolamento interno<sup>114</sup> (vedi Allegato 10). Le lingue ufficiali e di pubblicazione della Corte dei conti sono le undici lingue ufficiali dell'Unione, e undici sono le lingue di contatto con il cittadino.

Nella prassi<sup>115</sup> le lingue di lavoro sono soprattutto il francese e l'inglese. In particolare il francese era tradizionalmente la lingua dominante, ma l'inglese sta progressivamente guadagnando terreno. I documenti interni sono redatti in francese o inglese e gli incontri interni si tengono indifferentemente in queste due lingue. Il tedesco ha il medesimo *status* delle altre due lingue ma di fatto gioca un ruolo minore.

I membri della Corte negli inoltri formali lavorano in francese, inglese e tedesco, e l'interpretazione è fornita solo in queste tre lingue. La stessa prassi vale nelle comunicazioni intra-istituzionali e con i dispacci di stampa. Nei casi di comunicazioni con gli Stati membri, si usa solitamente la lingua dello Stato, ma comunque i documenti preparatori sono redatti in francese o in inglese.

- **Servizi linguistici**

Alla Corte dei conti l'interpretazione è fornita dal servizio di interpretazione del Parlamento europeo.

Il servizio interno di traduzione nel 2000 era composto da 63 traduttori interni (Bilancio generale del 2000), tutti a Lussemburgo. Circa il 4,5 % del lavoro è svolto da liberi professionisti e agenzie esterne (dati in Wagner, Bech e Martínez, 2002: 19).

## **13. GLI ALTRI ORGANI**

Oltre alle cinque istituzioni comunitarie propriamente intese, esistono diversi organi ausiliari che intervengono in maniera più o meno incisiva nella vita comunitaria e che svolgono diversi compiti<sup>116</sup>.

Poiché si tratta di enti che non sono istituzioni comunitarie in senso stretto, essi non sono direttamente soggetti al Regolamento n° 1/58 (Marí e Strubell, 2002 : 8), fatto salvo il diritto del cittadino di rivolgersi e di ricevere risposta in una delle undici lingue ufficiali al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo (art. 21 TCE). Il regime linguistico è solitamente definito nel regolamento interno dei vari organi.

### 13.1. - Il Comitato economico e sociale

---

<sup>114</sup> Regolamento adottato dalla Corte nella sua 668ª riunione del 31 gennaio 2002.

<sup>115</sup> Informazioni ottenute direttamente dalla Corte in forma personale.

<sup>116</sup> Per quanto concerne le definizioni degli organi e la descrizione delle loro funzioni ci si è basati sostanzialmente sulle pagine informative presenti su <http://www.europa.eu.int/inst-it.htm>, a Tesaro (2001: 23-49) e a Beutler, Bieber, Pipkorn, Streil e Weiler (2001: 169-227).

Il Comitato economico e sociale europeo (CES) è un organo CE ed Euratom, composto dai rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale europea (imprenditori, sindacati, consumatori, ecc...) i quali agiscono in maniera indipendente e nell'interesse dell'Unione. Il CES è composto da 222 membri, distribuiti in funzione della popolazione degli Stati membri e nominati dal Consiglio per quattro anni su proposta degli Stati stessi.

Il CES ha un ruolo consultivo nei confronti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo; dev'essere consultato su questioni di politica economica e sociale e può inoltre elaborare pareri d'iniziativa su materie che ritiene importanti.

La sede del CES è a Bruxelles.

- **Lingue**

Nel regolamento interno<sup>117</sup> del CES non vi sono disposizioni che disciplinino l'uso delle lingue nei lavori del Comitato stesso. All'articolo 64 viene tradotto il terzo comma dell'articolo 21 TCE, sul diritto di ogni cittadino di scrivere al Comitato e di ricevere risposta in una delle undici lingue ufficiali.

Le lingue ufficiali del Comitato sono le undici lingue dell'Unione; i documenti ufficiali e le comunicazioni con il pubblico sono nelle undici lingue. Le sedute plenarie e le riunioni delle sezioni avvengono nelle undici lingue, mentre nel lavoro dei funzionari le lingue più usate sono il francese, l'inglese e il tedesco<sup>118</sup>.

Come abbiamo visto il servizio d'interpretazione è fornito dallo SCIC.

Per quello che riguarda la traduzione, il CES condivide con il Comitato delle regioni (CdR) una struttura comune di traduzione che nel 2000 contava 198 traduttori interni, 140 per il CES e 58 per il CdR, tutti dislocati a Bruxelles (Bilancio generale del 2000). La percentuale di lavoro affidata a professionisti esterni era di circa l'1% (dati in Wagner, Bech e Martínez, 2002: 21).

### 13.2. - Il Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR) è un organo consultivo che vigila sul rispetto dell'identità e delle prerogative regionali e locali. Il CdR garantisce la rappresentanza dei poteri locali e regionali nell'ambito dell'Unione europea tramite 222 rappresentanti ed un pari numero di supplenti, nominati per un mandato rinnovabile di 4 anni dal Consiglio su proposta dei rispettivi Stati membri e distribuiti in funzione della popolazione degli Stati stessi.

Il CdR deve essere obbligatoriamente consultato in settori come la politica regionale, l'ambiente e l'istruzione.

Il CdR ha sede a Bruxelles e condivide la struttura organizzativa con il Comitato economico e sociale.

- **Lingue**

Al Comitato delle regioni, il regolamento interno<sup>119</sup> al secondo comma dell'articolo 8 dispone che «il segretario generale prende, all'interno dell'amministrazione del Comitato, delle disposizioni destinate ad assicurare il supporto delle delegazioni nazionali. Tali disposizioni sono altresì volte a fornire a ciascun membro informazioni e sostegno nella sua lingua di lavoro [...]».

Le lingue ufficiali del Comitato sono le undici lingue dell'Unione; i documenti ufficiali e le comunicazioni con il pubblico sono nelle undici lingue. Le sedute plenarie e i lavori delle commissioni interne avvengono nelle undici lingue, mentre nel lavoro dei funzionari francese e inglese sono le lingue più usate<sup>120</sup>.

Come abbiamo visto il servizio d'interpretazione è garantito dallo SCIC.

Per quello che riguarda la traduzione si è già detto nel precedente sottoparagrafo.

### 13.3. - La Banca centrale europea

La Banca centrale europea (BCE) è un'istituzione indipendente tanto dalle istituzioni comunitarie quanto dagli Stati membri, che, insieme banche centrali dei Paesi membri, costituisce il **Sistema europeo delle Banche centrali** (o SEBC).

I compiti del SEBC sono, tra gli altri, definire e attuare le politiche monetarie e del cambio, di svolgere le operazioni sui cambi e di gestire le riserve in valuta degli Stati membri.

La sede della Banca centrale europea è a Francoforte sul Meno, Germania.

- **Lingue**

Alla Banca centrale europea, «tutti gli indirizzi della BCE destinati alla pubblicazione ufficiale sono tradotti nelle lingue ufficiali delle Comunità europee» (Articolo 17, comma 2 del regolamento interno<sup>121</sup> della BCE).

Nelle riunioni del consiglio direttivo e del consiglio generale, l'interpretazione è disponibile solo in francese, inglese, italiano e tedesco, mentre l'inglese è usato come lingua di lavoro<sup>122</sup> (Fenet, 2001: 248).

<sup>117</sup> Regolamento interno del luglio 2002 - CES 859/2002 FR-SAN/SAB/SOR/If

<sup>118</sup> Informazioni ottenute direttamente dal Comitato in forma personale.

<sup>119</sup> Comitato delle regioni - Regolamento interno, in *GUCE n. L 018 del 22/01/2000 pag. 22 – 35*.

<sup>120</sup> Informazioni ottenute direttamente dal Comitato in forma personale..

<sup>121</sup> Regolamento interno della Banca centrale europea modificato il 22 aprile 1999, in *GUCE n. L 125 del 19/05/1999 pag. 0034 - 0039*

Il servizio di interpretazione per la BCE è fornito da interpreti esterni.

Il servizio di traduzione interno nel 2000 era composto da 30 traduttori interni, tutti dislocati a Francoforte. Il 75% del lavoro di traduzione era affidato all'esterno (dati in Wagner, Bech e Martínez, 2002: 20).

#### 13.4. – La Banca europea per gli investimenti

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è un'istituzione di diritto pubblico, autonoma dal punto di vista organizzativo e finanziario, dotata di personalità giuridica e che opera senza fini di lucro.

La missione delle BEI consiste nel finanziare investimenti pubblici e privati che concretizzino gli obiettivi della costruzione europea.

La sede della BEI è a Lussemburgo.

- **Lingue**

Per la BEI è stato fissato un regime bilingue francese e inglese, ma la prassi ha di fatto stabilito un regime trilingue con il tedesco come terza lingua. I documenti sottoposti al consiglio d'amministrazione sono redatti in francese, inglese e tedesco<sup>123</sup>. Le *brochure* informative sono pubblicate in un numero variabile di lingue, mentre il Rapporto annuale è redatto nelle tre lingue di lavoro. Possono essere utilizzate altre lingue di lavoro a seconda del Paese con cui si è in trattativa.

Per quello che riguarda l'interpretazione, il servizio è fornito dallo SCIC.

Per quello che riguarda la traduzione la BEI si avvale di un servizio interno di traduzione che nel 2000 contava 26 traduttori tutti a Lussemburgo. Circa il 30% del carico di lavoro veniva svolto al di fuori della struttura interna (dati in Wagner, Bech e Martínez, 2002: 22).

#### 13.5. – Il Mediatore europeo

Il Mediatore europeo (ME o Ombudsman) è una funzione coperta da una personalità indipendente, e assistita da un segretariato, nominata dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di cinque anni.

Il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce presentate da qualunque cittadino dell'Unione o da qualunque persona fisica o giuridica residente o avente la sua sede statutaria in uno Stato membro che si ritengano vittime di un atto di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o organi comunitari. Il ME agisce quindi come conciliatore tra il cittadino e l'amministrazione comunitaria.

La sua sede è quella del Parlamento europeo, a Strasburgo.

- **Lingue**

Per quello che concerne le lingue, il Mediatore opera in principio con tutte le lingue ufficiali dell'Unione, e dato che si tratta di un servizio rivolto esplicitamente a tutela del cittadino, non potrebbe essere diversamente. In particolare: la procedura avviene nella lingua della denuncia, la relazione annuale e gli altri documenti solo pubblicati in tutte le lingue (articolo 13 della sezione B dell'allegato X del regolamento interno del Parlamento europeo).

Per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione, il Mediatore europeo si appoggia alle strutture del Parlamento europeo.

### **14. LE AGENZIE DELL'UNIONE EUROPEA**

Le agenzie<sup>124</sup> dell'Unione europea sono organi di diritto pubblico europeo, istituiti con atto di diritto derivato e dotati di personalità giuridica, e sono distinti dalle istituzioni comunitarie in senso proprio. Le agenzie svolgono compiti di natura tecnica o scientifica, oppure un compito specifico di gestione enunciato nell'atto costitutivo. Le agenzie comunitarie sono oggi quindici, «anche se – come spiegano le pagine in Rete - i termini utilizzati per designarle (centro, fondazione, agenzia, ufficio, osservatorio) sono molteplici e possono generare confusione laddove altri organismi, che non sono agenzie comunitarie in senso proprio, utilizzano questi stessi termini per denominarsi».

Le Agenzie sono raggruppabili in quattro categorie, in base alle attività svolte:

- Le agenzie che svolgono mansioni "in subappalto" per l'amministrazione europea (5.1, 5.2, 5.3).
- Gli osservatori (5.4, 5.5, 5.6).
- Le agenzie che promuovono il dialogo sociale a livello europeo (5.7, 5.8, 5.9).
- Le agenzie che agevolano il funzionamento del mercato interno (da 5.10 a 5.15).

Nei successivi sottoparagrafi andremo in primo luogo a definire rapidamente i compiti di ciascuna agenzia per poi soffermarci sul regime linguistico interno e sulle prassi consolidate. In merito a questo ultimo punto le fonti sono dirette<sup>125</sup>.

---

<sup>122</sup> In merito a quest'ultimo punto, nel regolamento interno in vari punti ci si riferisce propriamente ad «una delle lingue ufficiali delle Comunità europee», non all'inglese in particolare.

<sup>123</sup> Informazioni ottenute direttamente dalla BEI in forma personale.

<sup>124</sup> Definizioni elaborate a partire da [http://www.europa.eu.int/agencies/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/agencies/index_it.htm)

<sup>125</sup> Le informazioni qui riportate sono il risultato di una ricerca che abbiamo effettuato tramite posta elettronica. Il questionario standard è presentato in Allegato (cfr. Allegato n. 11).

#### 14.1. - Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea<sup>126</sup> (CdT) assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi comunitari decentrati. Le sue attività si estendono alle istituzioni e agli organi che dispongono già di propri servizi di traduzione, secondo accordi di cooperazione conclusi su base volontaria.

La sede del Centro è a Lussemburgo.

Il Centro è organizzato in modo tale «da assicurare alle lingue ufficiali delle Comunità europee parità di trattamento, salve restando le disposizioni specifiche che disciplinano il regime linguistico dei diversi organismi per i quali il Centro opera.» (Dichiarazione 2 dell'atto istitutivo del Centro - Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione).

Nel 2000 il Centro impiegava 68 traduttori interni (CdT, 2001), e approssimativamente il 50% del lavoro era esternalizzato (Wagner, Bech e Martínez, 2002: 23).

#### 14.2. - Fondazione europea per la formazione professionale

La Fondazione europea per la formazione<sup>127</sup> (ETF) sostiene la riforma della formazione professionale nei paesi *partner*, nell'ambito dei programmi di relazioni esterne dell'Unione europea quali MEDA, CARDS, TACIS e PHARE, e converte la politica europea in strumenti di formazione e mercato del lavoro a beneficio dei paesi terzi.

La sede della Fondazione è a Torino, Italia.

Per quanto concerne il regime linguistico della Fondazione, il quinto comma dell'articolo 5 del regolamento interno prevede che: «il Consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.».

Dalla nostra ricerca abbiamo ottenuto le seguenti informazioni: le lingue del Consiglio d'amministrazione sono cinque (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco), ma tutti i documenti ufficiali sono tradotti nelle undici lingue ufficiali dell'Unione e i contatti con il pubblico sono generalmente tenuti nella lingua in cui il pubblico si rivolge alla Fondazione. Gli altri documenti pubblicati dalla Fondazione sono per lo più in lingua inglese, ma alcuni di loro sono anche tradotti in tutte le cinque lingue. Inoltre, a seconda del contesto, si traduce anche in russo e arabo.

All'interno della Fondazione, la lingua di lavoro è l'inglese, ma tutto il personale è in grado di comunicare almeno in un'altra lingua comunitaria. I servizi di traduzione necessari al funzionamento della Fondazione sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC.

#### 14.3. - Agenzia europea per la ricostruzione

L'Agenzia europea per la ricostruzione<sup>128</sup> (EAR) è responsabile della gestione dei principali programmi di assistenza dell'Unione europea nella ex- Repubblica federale di Jugoslavia (Repubblica serba, Kosovo e Repubblica di Montenegro) e della Repubblica di Macedonia (FYROM).

La sede è a Salonicco, Grecia.

Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio di direzione all'unanimità (Articolo 17 del regolamento interno).

Dalla nostra ricerca abbiamo ottenuto le seguenti informazioni: la lingua ufficiale dell'Agenzia è l'inglese. Le lingue utilizzate nella comunicazione con il pubblico e nei documenti ufficiali (infra e interistituzionali) sono l'inglese, l'albanese, il serbo e il macedone. L'agenzia tuttavia è in grado di lavorare anche con le altre lingue ufficiali dell'Unione. L'interpretazione e la traduzione sono a carico del personale dell'Agenzia madre lingua. I costi sono quindi accorpai ai costi generali di personale. Raramente l'Agenzia ricorre al CdT e allo SCIC.

#### 14.4. - Agenzia europea dell'ambiente

L'Agenzia europea dell'ambiente<sup>129</sup> (EEA) è un organismo che ha come obiettivo raccogliere e divulgare, in tempo utile, dati mirati, attendibili e comparabili sulla situazione e l'evoluzione dell'ambiente a livello europeo.

---

<sup>126</sup> Il Centro è stato istituito con il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio del 28 novembre 1994, in *GUCE L 314 del 7 dicembre 1994*, modificato dal regolamento (CE) n. 2610/95, in *GUCE L 268 del 10 novembre 1995*.

<sup>127</sup> La Fondazione è stata istituita con regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, in *GUCE L 131 del 23 maggio 1990*; modificato dai regolamenti (CE) n. 2063/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, in *GUCE L 216 del 20 agosto 1994*, n. 1572/98 del Consiglio del 17 luglio 1998, in *GUCE L 206 del 23 luglio 1998*, e n. 2666/00 del Consiglio del 5 dicembre 2000, in *GUCE L 306 del 7 dicembre 2000*.

<sup>128</sup> È stata istituita con regolamento (CE) n. 2454/99 del Consiglio, del 15 novembre 1999, in *GUCE L 299 del 20 novembre 1999*.

La sede è stabilita a Copenaghen, Danimarca.

Nulla è previsto nel regolamento interno in merito al regime linguistico dell'Agenzia.

Dalla nostra ricerca abbiamo ottenuto le seguenti informazioni: le lingue ufficiali dell'agenzia sono ventiquattro: le undici lingue dell'Unione, l'islandese, il norvegese e le undici lingue dei paesi in pre-adesione. Nella comunicazione con il pubblico e nei documenti ufficiali alle ventiquattro lingue sopra citate, si aggiunge alle volte il russo. In molti casi tuttavia si comunica in inglese. Nel lavoro quotidiano si lavora soprattutto in inglese, e in misura minore in francese; occasionalmente in tutte le altre lingue ufficiali. L'EEA acquista i servizi di interpretazione e traduzione rispettivamente presso lo SCIC e il CdT.

#### 14.5. - Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze<sup>130</sup> (OEDT) è un organismo che ha come obiettivo raccogliere e divulgare informazioni obiettive, affidabili e comparabili sul fenomeno della droga e della tossicomania in Europa.

La sede dell'Osservatorio è a Lisbona, Portogallo.

Niente è previsto nel regolamento interno in merito al regime linguistico dell'Osservatorio.

Dalla nostra ricerca è emerso che: le lingue ufficiali dell'Osservatorio sono le undici lingue ufficiali della UE più il norvegese, e queste sono le lingue utilizzate nei rapporti con il pubblico, nel Rapporto annuale, le brochure informative e un periodico. Gli altri periodici sono pubblicati generalmente in cinque lingue (francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco), mentre nelle comunicazioni con il mondo scientifico e professionistico sono tenute principalmente in inglese. Nel lavoro interno francese e inglese sono le lingue più usate.

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito da una compagnia del posto.

#### 14.6. - Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

L'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia<sup>131</sup> (EUMC), ha per missione principale quella di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, affidabili e comparabili a livello europeo sui fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, al fine di prendere misure, definire strategie di lotta contro tali fenomeni.

La sede è a Vienna, Austria.

Nulla è previsto nel regolamento interno per quello che concerne il regime linguistico dell'Osservatorio.

Dalla nostra ricerca risulta che: le lingue ufficiali dell'Osservatorio sono le undici lingue dell'Unione, e undici sono le lingue con cui l'Osservatorio cerca di comunicare con il pubblico. Le pubblicazioni avvengono per la maggior parte in francese, inglese e tedesco, e queste sono anche le lingue utilizzate nella prassi di lavoro. Le necessità di traduzione vengono coperte dal CdT, mentre per l'interpretazione ci si affida a professionisti *in loco* a seconda delle necessità.

#### 14.7. - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale<sup>132</sup> (Cedefop) è il centro di riferimento dell'Unione Europea per lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale. L'obiettivo delle attività di informazione, di ricerca e di divulgazione del Cedefop è offrire sostegno agli specialisti del settore affinché sviluppino e migliorino i sistemi di istruzione e formazione professionale in Europa.

La sede del Centro è a Salonicco, Grecia.

Per quello che riguarda il regime linguistico del Centro, l'articolo 15 del regolamento interno recita: «il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al Centro.».

Le lingue ufficiali del Centro sono le undici lingue ufficiali dell'Unione, così come le lingue delle pubblicazioni. La lingua di lavoro prevalentemente usata all'interno del Centro è l'inglese.

Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC. Il servizio di traduzione è a cura del CdT.

---

<sup>129</sup> L'Agenzia è stata istituita con regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, in *GUCE L 120 dell'11 maggio 1990*, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999, in *GUCE L 117 del 5 maggio 1999*.

<sup>130</sup> L'Osservatorio è stato istituito con regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993, in *GUCE L 36 del 12 febbraio 1993*, modificato dal regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, in *GUCE L 341 del 30 dicembre 1994*.

<sup>131</sup> L'Osservatorio è stato istituito con regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997, in *GUCE L 151 del 10 giugno 1997*.

<sup>132</sup> Il Cedefop è stato istituito nel 1975 con regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, in *GUCE L 39 del 13 febbraio 1975*.

#### 14.8. - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro<sup>133</sup> (EUROFOUND) è un organismo dell'Unione europea i cui obiettivi sono, fra gli altri, fornire orientamenti e pareri autorevoli ai responsabili delle politiche sociali e valutare e analizzare le condizioni di vita e di lavoro.

La sede della Fondazione è a Dublino, Irlanda.

Per quanto riguarda il regime linguistico della Fondazione, l'articolo 19 del regolamento interno recita: «il regime linguistico delle comunità europee è applicabile alla Fondazione.».

Dalla nostra ricerca è emerso che: le lingue ufficiali della Fondazione sono le undici lingue ufficiali dell'UE. Nelle comunicazioni con il pubblico vengono usate le undici lingue anche se talvolta non tutti i documenti sono disponibili in tutte le versioni. La lingua di lavoro interno è l'inglese. Il servizio di interpretazione per le riunioni del Consiglio d'Amministrazione è fornito dallo SCIC, negli altri casi si ricorre all'esternalizzazione. La traduzione è affidata al CdT.

#### 14.9. - Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro<sup>134</sup> (EU-OSHA) è un organismo in favore dello sviluppo, dell'analisi e della divulgazione delle informazioni per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro in Europa. A tal fine l'Agenzia raccoglie e diffonde le conoscenze e le informazioni regionali relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, soprattutto in materia di prevenzione.

La sede dell'Agenzia è a Bilbao, Spagna.

Il regime linguistico dell'Agenzia è previsto dall'articolo 17 del regolamento in questi termini: «all'Agenzia è applicabile il regime linguistico delle istituzioni della Comunità.».

Infine è previsto che la relazione annuale generale sull'attività dell'Agenzia sia redatta in tutte le lingue ufficiali delle Comunità (art. 10).

Le lingue ufficiali sono le undici lingue dell'Unione, mentre le lingue più usate nel lavoro quotidiano sono il francese e l'inglese. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC.

#### 14.10. - Agenzia europea di valutazione dei medicinali

L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali<sup>135</sup> (EMA) è un organo che ha come missione principale proteggere la salute degli uomini e degli animali. L'Agenzia opera in rete e coordina le fonti scientifiche messe a disposizione dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e degli Stati dell'Area europea di libero scambio (EFTA), in modo da garantire una valutazione e un controllo dei medicinali ai massimi livelli in Europa.

La sede dell'Agenzia è a Londra, Regno Unito.

Niente è previsto nel regolamento interno dell'Agenzia in merito al regime linguistico.

Dalla nostra ricerca è emerso che: le lingue ufficiali dell'Agenzia sono le undici lingue ufficiali dell'Unione. Tuttavia, la maggior parte dei documenti sono pubblicati in inglese, e solo alcuni in tutte le undici lingue. I documenti scientifici sono pubblicati in inglese con l'unica eccezione del Rapporto pubblico europeo di valutazione; certe parti del Rapporto sono pubblicate in tutte le undici lingue. La lingua di lavoro nell'Agenzia è l'inglese e dove possibile si risponde al pubblico in questa lingua. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC.

#### 14.11. - Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno<sup>136</sup> (UAMI) ha come compito quello di registrare i marchi comunitari e, in un futuro prossimo, i disegni e modelli comunitari.

La sede dell'Ufficio è ad Alicante, Spagna.

Le lingue dell'Ufficio sono cinque: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, ma devono comunque essere tradotte in una delle cinque

<sup>133</sup> La Fondazione è stata istituita nel 1975 con regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio del 26 maggio 1975, in *GUCE L 139 del 30 maggio 1975*.

<sup>134</sup> L'Agenzia è stata istituita con regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio del 18 luglio 1994, in *GUCE L 216 del 20 agosto 1994*, modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 del 29 giugno 1995, in *GUCE L 156 del 7 luglio 1995*.

<sup>135</sup> L'Agenzia è stata istituita con regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, in *GUCE L 214 del 24 agosto 1993*.

<sup>136</sup> L'Ufficio è stato istituito con regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, in *GUCE L 11 del 14 gennaio 1994*.

lingue dell'Ufficio; nei casi di opposizione, decadenza e nullità, queste lingue possono essere lingue di procedura al posto della lingua di deposito, salvo diversi accordi (vedi Allegato n. 12).

Infine, la disciplina per l'utilizzo delle lingue per quello che riguarda la rivendicazione di priorità fa riferimento all'articolo 30 del regolamento, mentre per quello che concerne i requisiti formali per la trasformazione ci si riferisce all'articolo 110.

Dalla nostra ricerca è emerso che le lingue di lavoro sono effettivamente le cinque lingue dell'Ufficio, mentre le lingue più usate nelle domande di marchio sono le seguenti:

PRIMA LINGUA	TOTALE MARCHI COMUNITARI REGISTRATI	PERCENTUALE
Inglese:	70.465	(41.90%)
Tedesco:	33.740	(20.06%)
Olandese:	14.790	(8.79%)
Italiano:	13.497	(8.02%)
Francese:	13.088	(7.78%)
Spagnolo:	12.273	(7.30%)

**Tabella 2.4** – Numero di marchi registrati per lingua fino ad oggi–

È interessante notare la posizione dell'olandese che è terza lingua di domanda ma non è lingua dell'Ufficio. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC.

#### 14.12. - Ufficio comunitario delle varietà vegetali

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali<sup>137</sup> (UCVV) amministra un regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali, che è una forma specifica di proprietà industriale per le varietà vegetali.

La sede è ad Angers, Francia.

Il regime linguistico dell'Ufficio è stabilito dall'articolo 34 del regolamento interno (vedi allegato n. 13). L'articolo 52 disciplina l'uso delle lingue non comunitarie nelle controversie sul diritto di proprietà.

Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Ufficio sono quindi le undici lingue ufficiali dell'Unione.

Dalla nostra ricerca è inoltre emerso che: nelle comunicazioni orali e scritte con i clienti le lingue più usate sono l'inglese, l'olandese, il francese e il tedesco. L'inglese è la lingua usata di solito nella comunicazione interistituzionale. Nelle comunicazioni interne le lingue più usate sono l'inglese e il francese. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC.

Vi sono infine tre nuove Agenzie europee create nel 2002 ma non ancora del tutto operative; per questo ci limiteremo a citarle qui sotto senza analizzarle.

#### 14.13. - Autorità europea per la sicurezza alimentare

Compito principale dell'Autorità (EFSA) sarà fornire consulenze scientifiche indipendenti su qualunque argomento abbia un'attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare.

La sede provvisoria è a Bruxelles.

#### 14.14. - Agenzia europea per la sicurezza marittima

La nuova Agenzia (AESM) dovrebbe contribuire al miglioramento del sistema generale di sicurezza marittima nella Comunità al fine di ridurre i rischi di incidenti marittimi, di inquinamento marino causato dalle navi e di perdita di vite umane in mare.

#### 14.15. - Agenzia europea per la sicurezza aerea

<sup>137</sup> L'Ufficio è stato istituito con regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, in *GUCE L 227 del 1° settembre 1994*, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95, in *GUCE L 258 del 28 ottobre 1995*.

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESAs) avrà come compito quello di essere d'aiuto alla Comunità europea, fra le altre cose, ad istituire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza aerea e di protezione ambientale in Europa; e ad assistere gli Stati membri nell'adempimento, su una base comune, degli obblighi imposti dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

~ ~ ~

In conclusione di questo capitolo riassumiamo in tre tabelle i dati relativi al personale direttamente coinvolto nei servizi linguistici in tutti gli organismi dell'Unione europea e il numero delle lingue ufficiali e di lavoro in ognuno di essi.

In ogni caso, i dati facenti fede restano quelli riportati nei paragrafi di questo capitolo.

ENTE	TRADUTTORI	INTERPRETI	TOTALE
<i>Istituzione</i>			
Parlamento europeo	583	258	841
Consiglio	641	-	641
Commissione	1.332	529	1.903 <sup>138</sup>
Corte di giustizia	265	40	305
Corte dei conti	63	-	63
<i>Organo</i>			
Comitato economico e sociale	140	-	140
Comitato delle regioni	58	-	58
Banca centrale europea	30	-	30
Banca europea per gli investimenti	26	-	26
Mediatore europeo	-	-	-
<i>Agenzia</i>			
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	68	-	68
<b>TOTALE</b>	<b>3.206</b>	<b>827</b>	<b>4.075</b>

**Tabella 2.5** – *Personale linguistico interno nel 2000 categoria LA permanente*- (Dati: Bilancio generale, 2000).

<i>Istituzione</i>	Personale LA	Totale personale	LA su personale istituzione
Parlamento europeo	841	3.505	23,99%
Consiglio	641	2.586	24,79%
Commissione	1.903	16.409	11,60%
Corte di giustizia	305	769	39,66%
Corte dei Conti	63	458	13,76%
<b>TOTALE</b>	<b>3.753</b>	<b>23.727</b>	<b>15,82%</b>

**Tabella 2.6** – *Personale linguistico interno nel 2000 categoria LA permanente su totale personale permanente* - (Dati: Bilancio generale, 2000).

<sup>138</sup> Include 42 giuristi linguisti.



ENTE	LINGUE UFFICIALI	LINGUE DI LAVORO
<b>Istituzione</b>		
Parlamento europeo	Tutte le undici lingue	Tutte le undici lingue
Consiglio (riunioni formali)	Tutte le undici lingue	Tutte le undici lingue
Commissione	Tutte le undici lingue	Francese, inglese e tedesco
Corte di giustizia	Tutte le undici lingue	Francese
Corte dei Conti	Tutte le undici lingue	Francese e inglese
<b>Organo</b>		
Comitato economico e sociale	Tutte le undici lingue	Tutte le undici lingue
Comitato delle regioni	Tutte le undici lingue	Tutte le undici lingue
Banca centrale europea	Tutte le undici lingue	Inglese
Banca europea per gli investimenti	Francese e inglese	Francese, inglese e tedesco
Mediatore europeo	Tutte le undici lingue	Tutte le undici lingue
<b>Agenzia</b>		
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	Tutte le undici lingue	Tutte le undici lingue
Fondazione europea per la formazione professionale	Tutte le undici lingue	Inglese
Agenzia europea per la ricostruzione	Inglese	Inglese, macedone, serbo, albanese
Agenzia europea dell'ambiente	Ventiquattro lingue (vedi)	Francese e inglese
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	Le undici lingue + norvegese	Francese e inglese
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia	Tutte le undici lingue	Francese, inglese e tedesco
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	Tutte le undici lingue	Inglese
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	Tutte le undici lingue	Inglese
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	Tutte le undici lingue	Inglese
Agenzia europea di valutazione dei medicinali	Tutte le undici lingue	Francese e inglese
Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli)	Tutte le undici lingue	Francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco
Ufficio comunitario delle varietà vegetali	Tutte le undici lingue	Francese e inglese
Autorità europea per la sicurezza alimentare	-	-
Agenzia europea per la sicurezza marittima	-	-
Agenzia europea per la sicurezza aerea	-	-

**Tabella 2.7** – Lingue ufficiali e di lavoro negli organismi dell'Unione europea.

Sembra che Jacques Delors, ex Presidente della Commissione europea, nel corso di un'intervista avesse scherzosamente dipinto l'Europa comunitaria come un "oggetto politico non identificato". In effetti, la singolare natura dell'Unione risiede nel fatto che, allo stato attuale, essa non si configura né come una tradizionale organizzazione internazionale, né come uno Stato federale o confederale. La domanda che ci si deve allora porre, in rapporto al modo in cui la questione delle lingue viene affrontata nell'Unione, è se ha senso paragonare il regime linguistico comunitario a quello delle altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa, che ha adottato solo il francese e l'inglese come lingue ufficiali. La risposta è no, e il perché emerge anzitutto dal fatto che:

«bisogna tenere conto che l'attività della [UE] ha carattere completamente diverso da quelle delle altre organizzazioni internazionali [in quanto] le decisioni prese in seno alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa [...] non hanno valore in nessun paese prima della loro ricezione nella legislazione nazionale. Al contrario, la [UE] prende decisioni direttamente vincolanti per i singoli cittadini e imprese dei Paesi membri, senza che esse debbano essere recepite nella legislazione nazionale.» – Commissione per il regolamento e le petizioni (Parlamento europeo, 1982a : 8-9).

Se un paragone deve essere fatto, è più opportuno allora rivolgere l'attenzione verso «gli Stati plurilingui in cui il processo decisionale e le cui leggi siano validi per tutti i gruppi linguistici.» (commissione per il regolamento e le petizioni - Parlamento europeo, 1982a : 9).

In questa capitolo affronteremo nel dettaglio l'argomento, cercando di capire quali sono le ragioni di base della scelta multilingue comunitaria, e i vantaggi e gli svantaggi che essa comporta.

Prima di entrare nel vivo del tema, però, è necessario fare un passo indietro, e chiederci *in quale contesto linguistico* operano le istituzioni comunitarie e in generale tutti gli organi e le agenzie europee; in altre parole, è giunto il momento di chiarire quali siano le conoscenze linguistiche dei cittadini europei.

## 15. GLI EUROPEI E LE LINGUE

Fra il 30 novembre e il 24 dicembre del 2000, in occasione dell'Anno europeo delle lingue 2001 e su domanda della Direzione Generale dell'Istruzione e della Cultura della Commissione, è stato condotto su un campione rappresentativo della popolazione europea (circa 15.900 persone) un sondaggio di opinione sulle conoscenze linguistiche dei cittadini europei e sulla loro posizione nei confronti dell'apprendimento delle lingue straniere (Eurobarometro – Commissione europea, 2001a).

Non è semplice dare una risposta esatta alla domanda "quante persone parlano ognuna delle lingue europee". Il mosaico linguistico europeo è ricco e diversificato, accanto alle lingue ufficiali degli Stati membri si affiancano e si sovrappongono le lingue regionali e le lingue dei cittadini di recente immigrazione.

Secondo il sondaggio, non nella totalità dei casi la/e lingua/e che il cittadino intervistato dichiara essere la/e propria/e lingua/e materna/e coincide/ono con la/e lingua/e "nazionale/i" dello Stato<sup>139</sup>. In ogni caso, per le esigenze di questo testo, ci limiteremo a considerare i dati riguardanti le dodici lingue dei Trattati e il lussemburghese. Riportiamo qui di seguito i dati del sondaggio dell'Eurobarometro che rappresentano la percentuale di intervistati che hanno dichiarato di considerarsi madrelingua in una certa lingua, e dei dati in valore assoluto del 1997 proposti in Ammon (2001 : 76) che contemplano solo le undici lingue ufficiali dell'Unione:

---

<sup>139</sup> Per la precisione il questionario non annovera nessuna lingua regionale, ma predispone la casella "altre lingue", mentre contempla tre lingue di immigrazione (cinese, turco, arabo) e la lingua dei segni. (Commissione europea, 2001b: allegato b).

LINGUA	LOCUTORI MADRELINGUA ( in Ammon)	%	LOCUTORI MADRELINGUA (Eurobarometro)
Tedesco	89.413.000	24,0%	23,3%
Francese	63.948.000	17,2%	16,0%
Inglese	61.631.000	16,6%	15,9%
Italiano	57.154.000	15,4%	16,0%
Spagnolo	39.551.000	10,6%	10,5%
Olandese	21.137.000	5,7%	5,5%
Greco	10.408.000	2,8%	2,9%
Portoghese	9.832.000	2,6%	2,8%
Svedese	9.035.000	2,4%	2,3%
Danese	5.173.000	1,4%	1,5%
Finlandese	4.753.000	1,3%	1,4%
<i>Irlandese</i>	-	-	0,2%
<i>Lussemburghese</i>	-	-	0,1%
<b>TOTALE</b>	<b>372.035.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,4%</b>

**Tabella 3.1** – Numero di locutori madrelingua di una delle undici lingue ufficiali più irlandese e lussemburghese.

La successiva domanda cui dobbiamo cercare risposta è la seguente: quali sono le conoscenze delle lingue straniere da parte dei cittadini europei? Le persone che dichiarano di parlare almeno una lingua straniera<sup>140</sup> sono il 52,7% degli intervistati, quelli che si dichiarano monolingui sono il 47,3%. Quindi, secondo il sondaggio, solo poco più della metà degli europei è in grado di comunicare in una lingua che non sia la lingua madre. Ovviamente le percentuali variano considerevolmente di Paese in Paese: i due estremi sono il Lussemburgo, in cui solo il 2% della popolazione si dichiara monolingue, e il Regno Unito, il quale si pone come il paese più monolingue d'Europa con una percentuale di persone che non sanno parlare altra lingua se non la materna del 66%. La percentuale di degli intervistati che dichiara di saper parlare due lingue straniere è del 26%, l'8% degli intervistati ne conosce tre e il 2% quattro.

Per quanto riguarda i dati su quali lingue straniere sono maggiormente conosciute, il sondaggio ha rilevato le seguenti percentuali (Commissione europea, 2001a: 4):

LINGUA	INGLESE	FRANCESE	TEDESCO	SPAGNOLO	ITALIANO
Come 1a lingua	32,6%	9,5%	4,2%	1,5%	0,8%
Come 2a lingua	6,8%	7,8%	4,3%	3,0%	1,0%
Come 3a lingua	1,1%	1,6%	1,6%	1,5%	0,9%
Come 4a lingua	0,0%	0,3%	0,2%	0,6%	0,3%
<b>TOTALE</b>	<b>40,5%</b>	<b>19,2%</b>	<b>10,3%</b>	<b>6,6%</b>	<b>3,0%</b>

**Tabella 3.2** – Percentuale degli intervistati con conoscenza delle cinque "grandi" lingue comunitarie.

Dopo aver osservato questi dati, però, viene spontaneo chiedersi che cosa si intenda propriamente per "conoscenza" di una lingua straniera. Il sondaggio propone una scala qualitativa di conoscenza su tre gradi: eccellente, buono e elementare<sup>141</sup>. Va da sé che questi dati vanno valutati per quello che sono, cioè dichiarazioni *soggettive* sul grado di conoscenza linguistica, e non dati oggettivi costruiti su indagini fatte in base a certificati o test linguistici internazionalmente riconosciuti. In ogni caso, in media gli intervistati hanno dichiarato di avere un livello di conoscenza linguistica così distribuito:

<sup>140</sup> Le lingue straniere contemplate sono le medesime considerate nella parte relativa alla lingua madre.

<sup>141</sup> Eccellente: "usare la lingua con successo e disinvoltura in tutte le situazioni normali, con pochi errori ed esitazioni"; Buono: "usare la lingua nelle situazioni più comuni, sebbene con qualche errore ed esitazione"; Elementare: "usare la lingua con successo a un livello molto elementare, sebbene con molti errori ed esitazioni". (cfr. Commissione europea, 2001a e 2001b: allegato o).

GRADO DI CONOSCENZA	IN GENERALE	INGLESE
Eccellente	16,00%	14,00%
Buono	35,00%	33,00%
Elementare	41,00%	29,00%
?	8,00%	24,00%

**Tabella 3.3** – *Grado di conoscenza delle lingue straniere fra chi ha dichiarato di conoscere almeno una lingua straniera (52,7% degli intervistati) e fra chi ha dichiarato di conoscere l'inglese (40,5% degli intervistati).* - Dati in Commissione europea (2001a: 5-6, e 2001b: 8 per le percentuali sull'inglese).

Prevedibilmente, le percentuali di chi dichiara di conoscere lingue straniere e il grado di conoscenza delle stesse, aumentano con l'età e il grado di istruzione.

A tale proposito, è interessante concludere questo paragrafo volgendo rapidamente lo sguardo verso il futuro, presentando i dati relativi all'anno scolastico 1996-1997 riguardo le lingue più insegnate fra gli alunni e studenti europei nei cicli d'istruzione primario e secondario (Eurydice - Commissione europea, 2001c):

LINGUA	CICLO DI INSEGNAMENTO PRIMARIO	CICLO DI INSEGNAMENTO SECONDARIO
Inglese	35%	91%
Francese	3%	34%
Tedesco	2%	15%
Spagnolo	-	5%

**Tabella 3.4** – *Percentuale di alunni e studenti europei dell'istruzione primaria e secondaria che apprendono il francese, l'inglese, lo spagnolo e il tedesco.*

Al livello secondario di istruzione si studiano in media 1,4 lingue.

La lingua italiana riveste un ruolo del tutto marginale nel quadro dell'insegnamento scolastico europeo, e ricopre una percentuale di insegnamento fra il 4% e il 6% solo in Paesi limitrofi come la Francia, l'Austria e la Slovenia.

Infine, per quanto riguarda i Paesi dell'Europa centrale e orientale, è interessante notare che le lingue più studiate nelle scuole siano, nell'ordine: inglese, tedesco e russo in particolare, e in misura minore francese e spagnolo (Commissione europea, 2001c: 162).

## 16. LE VARIABILI IN GIOCO

Non è semplice fare un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi del multilinguismo. Oltre la complessità del tema e alle reazioni appassionate che suscita ogni dibattito a riguardo, vi è la difficoltà reale di quantificare variabili prevalentemente qualitative, immateriali e simboliche. Un'analisi costi – benefici espressa in termini monetari presenta degli indubbi limiti, perché i costi e i benefici in causa non si limitano a dei meri vantaggi o svantaggi materiali o finanziari, ma comportano dei costi e dei benefici sul piano sociale e personale (Grin, 1997).

Ma non è tutto. Grin (1997) fa notare che, posto che si siano identificate le variabili in gioco e che si possa trovare una qualche forma di misura per esse, una scelta fra alternative deve prima essere preceduta da un momento in cui si definiscono i criteri per scegliere. Perché ad esempio le spese per i servizi linguistici che ammontano ad una certa cifra quantificabile, si colorano in modo diverso a seconda dei commentatori che ne parlano? Perché alle volte sono definite "titaniche", altre volte "cospicue", altre ancora "giuste", oppure esse sono "inutili" per alcuni o "indispensabili" per altri? Perché sono diversi criteri di scelta quando si mettono in relazione le spese per i servizi linguistici con l'eguale trattamento delle lingue.

Le valutazioni sui vari aspetti del multilinguismo, quindi, dipendono in maniera decisiva da come si pone l'osservatore verso di essi, e sui criteri di giudizio si discute, si argomenta e si dibatte, si spera pubblicamente e democraticamente. Per questo motivo non entreremo nel merito. Quello che invece cercheremo di fare in questo paragrafo è di identificare quali sono le variabili in gioco, tentando di fare risaltare, ove è possibile, i diversi punti di vista sui vari aspetti trattati.

Per quanto riguarda il problema della misurabilità delle variabili, esso è un altro problema di grande complessità che purtroppo non avremo modo di trattare. Tuttavia, ciò che cercheremo di fare nel prossimo capitolo è di osservare il caso specifico del Parlamento europeo, considerando le variabili qualitative dal punto di vista che presenta meno difficoltà di misurazione, ovvero quello dicotomico (sì o no, realizzato non realizzato, e così via) (Grin, 1997).

### 16.1. – Le ragioni giuridiche

Come si accennava in apertura di capitolo, una caratteristica essenziale del diritto comunitario è «l'impatto immediato delle norme convenzionali e di quelle che da queste ultime ricevono forza sulla situazione giuridica soggettiva, oltre che [delle istituzioni comunitarie stesse] e degli Stati membri, anche dei singoli» (Tesauro, 2001: 74). Oltre a ciò non va dimenticato che «l'ampiezza e l'incisività delle competenze [delle Comunità] vanno senza dubbio al di là del modello tradizionale di organizzazione internazionale.» (Tesauro, ibidem). Infine va ricordato il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale contrario (Fenet, 2001: 253).

Dato questo contesto, se è vero che *nemo ius ignorare censetur* e che quindi tutti i cittadini e le imprese sono tenuti a conoscere e rispettare il diritto comunitario, si pone il problema di capire se è ammissibile chiedere loro di venirne a conoscenza in una lingua che non è a loro comprensibile. Inoltre, affinché il diritto sia per tutti i cittadini vincolante allo stesso modo, è necessario che i testi nelle varie lingue facciano fede in eguale misura; essi cioè devono essere tutti testi autentici (v. capitolo I). Se queste condizioni non fossero rispettate la certezza del diritto e l'uguaglianza dei diritti ne verrebbero lesi. Del resto, abbiamo studiato nel precedente paragrafo quali sono grossomodo le conoscenze linguistiche degli europei, e dai dati che erano emersi risultava chiaramente che un diritto non multilingue non sarebbe accessibile ai cittadini.

Coerentemente, i Trattati sono redatti in dodici lingue, le disposizioni del Regolamento n° 1/58 tengono conto di questa necessità disponendo che la Gazzetta Ufficiale sia redatta nelle undici lingue ufficiali (art. 5), così come i regolamenti e gli altri testi di portata generale, e la Corte di giustizia, infine, provvede alla traduzione delle sentenze in tutte le lingue.

A fianco dei doveri, il multilinguismo è indispensabile anche per un pieno esercizio dei diritti dei destinatari delle disposizioni, e in questo senso, come visto, si muovono le norme di procedura della Corte, le disposizioni sul diritto di petizione nella propria lingua al Parlamento europeo, nelle altre istituzioni e negli altri organi comunitari contemplati (art. 21 TCE).

In una situazione di limitazione delle lingue ufficiali, gli Stati membri nelle lingue dei quali le norme non sono state redatte, dovrebbero comunque accollarsi le spese di traduzione e quindi «un risparmio europeo diverrebbe una spesa nazionale» (Commissione per il regolamento e le petizioni - Parlamento europeo, 1982a : 9). La scelta di delegare agli Stati la traduzione implicherebbe una inutile duplicazione delle strutture e quindi dei costi, ad esempio a causa del fatto che servizi linguistici comunitari sono dotati di importanti strumenti di ausilio al lavoro centralizzati come le banche dati terminologiche, le quali assolvono un compito di grande importanza perché garantiscono una certa standardizzazione nell'utilizzo delle espressioni normative nelle diverse versioni linguistiche.

In aggiunta a questo, vi sono delle ragioni che hanno a che fare con la certezza del diritto stessa. Permettere che i testi normativi non siano tradotti, comparati e controllati sulla loro mutua consonanza da un'unica entità centralizzata e altamente specializzata, potrebbe attentare all'uniformità del diritto comunitario e aumentare conseguentemente l'incertezza. Inoltre, una scelta tale renderebbe ancora più problematica l'opera di mediazione fra le discordanze che comunque si possono presentare nei casi di convivenza fra diverse versioni di un medesimo testo. Come spiega Van Calster (1997: 373), diverse misure preventive vengono prese nell'elaborazione del diritto derivato affinché si evitino discrepanze fra i diversi testi autentici:

«la Direzione Generale (DG) interessata redige in una lingua una versione definitiva di tutti i testi che devono comparire nella Gazzetta Ufficiale, dopo aver consultato altre Direzioni Generali e diversi comitati consultivi. Questo testo è inviato al Servizio di Traduzione [che] provvede alla traduzione nelle altre lingue. La DG interessata consegna il testo alla Commissione. Un gruppo di revisori legali [...] esaminano le varie versioni riguardo la loro mutua consonanza. L'autore del testo originale, così come alcuni esperti, li aiutano nel lavoro. La Commissione poi, prende la decisione finale<sup>142</sup>.».

Nel caso invece di decisioni individuali, prosegue Van Calster (ibidem), solo una versione fa fede, e la procedura sopra descritta può non essere seguita in termini rigorosi.

Nonostante queste precauzioni, comunque può poi verificarsi che emergano delle "oscurità" nei testi. Van Calster (1997: 374) ne elenca cinque:

- una versione dice una cosa diversa da un'altra;
- una versione usa un'espressione senza significato, o di significato incerto;
- in una versione il termine è ambivalente o polivalente;
- in una versione il termine ha un significato più vasto che nelle altre versioni;
- un testo usa una categoria che non compare nelle altre versioni.

---

<sup>142</sup> «The Directorate General concerned drafts a definitive version in one language of all texts which have to appear in the Official Journal, after consultation of other Directorates general and several advisory committees. This text is sent to the Translation Service [which] provides a translation in the other official languages. The DG concerned then hands the text over to the Commission. A group of lawyer-revisors [...] examines the various versions as regards their mutual consonance. The author of the original text, as well as some experts, help them in the task. The Commission then takes the final decision.» - Traduzione mia.

La Corte di giustizia ha elaborato nel tempo dei criteri guida<sup>143</sup> per decidere quale delle differenti versioni privilegiare in caso di discordanza. Si tratta della necessità di un'interpretazione uniforme del diritto comunitario fra gli Stati membri - cioè considerare un testo alla luce delle altre versioni esistenti - e, in secondo luogo, dell'attenzione per l'intenzione dell'autore (Van Calster, 1997: 374).

Il multilinguismo nei Trattati e nel diritto derivato, conclude Van Calster (1997: 370), può configurarsi sia come uno svantaggio, derivante dal fatto che può sorgere conflitto fra testi, sia come un vantaggio, qualora l'esistenza di diverse versioni aiuti a chiarire il significato di una versione non chiara.

### 16.2. - Le ragioni politiche

In apertura di questo paragrafo abbiamo accennato al fatto che l'argomento "multilinguismo" è un argomento piuttosto spinoso e delicato, e le ragioni giuridiche appena trattate non sono sufficienti a spiegarne il perché. Quando all'inizio del primo capitolo (§1.1.4) ci siamo soffermati sul significato della parola plurilinguismo per chiarire che essa può caricarsi anche della sfumatura di "credere nell'uguaglianza delle lingue", volevamo proprio accennare al fatto che le lingue possono essere trattate come qualcosa di più che semplici strumenti per trasmettere informazioni, in quanto sono fortemente connotate da tratti culturali, legati ad esempio al senso di identità nazionale, e politici, legati ad esempio all'uguaglianza dei cittadini. Se assumiamo che questi aspetti sono rilevanti, non possiamo ignorarli nello studio del multilinguismo comunitario. Qui di seguito, senza pretese di esaustività, cercheremo di cogliere almeno i termini essenziali della questione.

Per quanto concerne gli aspetti politici, a nostro avviso, due sono essenzialmente i campi di analisi:

- a) le lingue come legame fra le istituzioni comunitarie e l'esterno;
- b) le lingue come controversia interna alle istituzioni stesse.

#### *a) Le lingue come legame fra le istituzioni comunitarie e l'esterno*

Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo visto nel secondo capitolo che vi sono dei contesti in cui vi è un effettivo utilizzo di tutte le lingue ufficiali come lingue di lavoro: si tratta fondamentalmente delle istituzioni e degli organi *rappresentativi*. Il Parlamento, anzitutto, che rappresenta i popoli europei; il Consiglio nelle sue riunioni ufficiali, che rappresenta gli interessi dei governi nazionali; il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, i quali rappresentano rispettivamente le categorie della vita economica e sociale europea, e le identità regionali dell'Unione. In questi contesti prevale il principio di **uguaglianza delle parti**, e quindi vige un sistema di uguale trattamento delle lingue. Infatti, in tutti e quattro i casi citati si cerca di assicurare l'interpretazione simmetrica e la traduzione dei documenti di lavoro in tutte le lingue ufficiali.

Al Consiglio, nelle riunioni formali, prevalgono considerazioni relative al equo trattamento dei governi e al prestigio degli Stati membri; ne deriva ancora l'eguale trattamento delle lingue. Considerazioni diverse valgono invece per il COREPER, organo di ambasciatori.

Al Parlamento europeo il plurilinguismo integrale europeo è da sempre visto come una condizione indispensabile per la sua democraticità e per quella dell'Unione stessa. Nella *Risoluzione sul plurilinguismo della Comunità europea* (Parlamento europeo, 1982b), si legge:

«una limitazione o una disparità di trattamento di tutela lingue in seno al Parlamento europeo comporterebbe una limitazione del diritto democratico di libera elezione delle popolazioni, in quanto i cittadini debbono poter eleggere i loro rappresentanti unicamente sulla base di criteri politici e tenendo conto di chi meglio possa rappresentare i loro interessi, senza dover prendere anche in considerazione criteri linguistici.».

Questo concetto è stato ribadito dal Parlamento stesso nella *Risoluzione sul diritto all'uso della propria lingua* (Parlamento europeo, 1994b): «tutte le lingue ufficiali dell'Unione devono essere utilizzate in modo rigorosamente uguale ogniqualvolta necessario in tutte le riunioni del Parlamento europeo, sia in forma attiva che passiva sia oralmente che per iscritto».

Le proposte che avevano come scopo quello di ridurre il numero delle lingue di lavoro non sono mai state accolte. Ad esempio, nel 1981 fu respinta una proposta di risoluzione dell'On. Cottrell in favore del francese, inglese, italiano e tedesco come principali lingue di lavoro (Commissione per il regolamento e le petizioni - Parlamento europeo, 1982a: 6); in tempi più recenti, nel 1995, Alain Lamassoure, Ministro degli affari europei francese di allora, propose una limitazione del numero delle lingue di lavoro a cinque (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco). La risposta del Parlamento fu: «[il PE] dichiara la propria determinazione a combattere ogni tentativo tendente a instaurare una discriminazione fra lingue ufficiali e lingue di lavoro dell'Unione europea» (Parlamento europeo, 1995).

Ma non è tutto. Nella *Relazione sul diritto all'uso della propria lingua* (Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità - Parlamento europeo, 1994a: 10), viene ventilata la tesi secondo cui vi sarebbe un'altra sottile sfumatura da tenere presente nell'analisi: si tratta dell'influenza che il possesso di una lingua ha sull'esercizio del potere politico.

<sup>143</sup> Per un approfondimento su questo tema cfr. Millian-Massana (1995: 500-502) e Van Calster (1997: 377-391).

«Chiunque si sia dato la pena di imparare una lingua straniera sa che il vero plurilinguismo [individuale] è in effetti un fenomeno raro. Nella maggior parte dei casi siamo padroni soltanto della lingua materna in tutte le sue espressioni. È evidente che si è *politicamente* più forti quando si parla la propria lingua. Chi può esprimersi nella propria lingua gode di un vantaggio nei confronti di chi deve arrangiarsi, volente o nolente, con una lingua diversa dalla sua. Per contro il fatto di non potersi esprimere nella propria lingua offre un'*arma* agli avversari politici di una lingua diversa» – enfasi originali.

La Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità si spinge più in avanti ancora concludendo: «questo è in realtà il vero movente delle proposte miranti a ridimensionare, con il pretesto di considerazioni di ordine economico, l'attuale disciplina linguistica.» (ibidem). A tal proposito, Piron (1997: 28) fa notare che «uno studio sui convegni e i congressi internazionali rivela che esiste una correlazione tra il diritto di usare la lingua materna e la frequenza delle richieste di parola. Una persona che non può parlare nella sua lingua interviene meno spesso nel dibattito.». Se assumiamo che queste tesi siano vere, appare evidente che una limitazione del plurilinguismo può essere oggetto di valutazioni opposte: chi risulta essere madrelingua di una delle lingue "privilegiate" ne trarrebbe un indubbio vantaggio, gli altri invece ne risulterebbero sfavoriti.

Al contrario, le istituzioni come la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti, sono più caratterizzate nella loro dimensione sopranazionale rispetto alla dimensione rappresentativa. Questo non significa affatto che esse non siano tenute a curare una comunicazione multilingue da e verso l'esterno (pensiamo al regime delle lingue processuali alla Corte di giustizia o ai Libri Bianchi della Commissione); quello che cambia invece è che la distinzione fra lingue ufficiali e lingue di lavoro assume un contorno più nitido. Su questo punto comunque torneremo fra breve, perché non è privo di controversie.

Un secondo profilo legato alla questione della lingua come legame fra le istituzioni e l'esterno, riguarda più in generale il grande tema della *partecipazione* delle popolazioni alla vita comunitaria. In questo senso il multilinguismo delle istituzioni si presenta come pre-requisito per una partecipazione dei cittadini alla vita democratica europea. Questo significa che la comunicazione multilingue è uno degli aspetti della trasparenza e della democraticità dell'Unione.

Il plurilinguismo al Parlamento europeo, ad esempio, non rileva solo per ragioni di eguaglianza fra rappresentanti dei popoli, ma anche per ragioni di partecipazione e di controllo dei cittadini sull'attività del Parlamento stesso. La medesima considerazione si impone, ad esempio, per le categorie sociali come le imprese e i sindacati, al Comitato economico e sociale.

Nella nota della commissione per il regolamento e le petizioni, contenuta nel rapporto Nyborg (Parlamento europeo, 1982a: 10), leggiamo:

«La funzione di stimolo dell'opinione pubblica è svolta dal Parlamento europeo, come dagli altri parlamenti, mediante la pubblicità dei suoi dibattiti. [...] Una conseguenza del principio di pubblicità è, ovviamente, che tutti i cittadini comunitari debbono avere la possibilità di seguire le attività del Parlamento europeo nella loro lingua madre, cioè che tutti i documenti, resoconti dei dibattiti e decisioni debbono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali, e che durante le riunioni si deve provvedere all'interpretazione in tutte le lingue ufficiali, così come avvenuto fino ad ora.».

Detto in altri termini, affinché le persone possano partecipare alla vita istituzionale è necessario che le istituzioni si dotino di una **comunicazione** il più possibile "**inclusiva**" (Phillipson, 2003). È questo il principio, che in fondo deriva ancora una volta da quello di eguaglianza, che guida il multilinguismo delle pubblicazioni generali non strettamente normative, come la Relazione generale della Commissione, il Bilancio annuale o i documenti di seduta del Parlamento europeo, ed è sempre questo principio che guida la scelta multilingue delle pagine in Rete. In sostanza, qui non si tratta tanto di garantire un'astratta uguaglianza fra le lingue, ma piuttosto una eguaglianza fra chi *usa* quelle lingue. Va peraltro rilevato che nella prassi ciò non avviene sempre: numerosi documenti pubblici sono disponibili in tutte le lingue sono nelle versioni di sintesi<sup>144</sup>, e alcune delle pagine Internet sono disponibili solo in un ristretto numero di lingue<sup>145</sup>, se non in una soltanto; lo stesso Comitato economico e sociale si è dotato di un sito solo bilingue. D'altra parte questa diversità non deve stupire; come si diceva in apertura di paragrafo, l'attenzione data ad aspetti come quelli fin qui trattati dipende dal peso che gli attori politici danno alle diverse variabili. Fatti salvi i principi generali, vi è comunque un certo campo di flessibilità nelle decisioni da prendere.

#### *b) Le lingue come controversia interna alle istituzioni stesse.*

La seconda dimensione di analisi degli aspetti politici del multilinguismo concerne il tema delle lingue come controversia interna alle istituzioni stesse. Abbiamo visto che in alcune istituzioni, in particolare la Commissione, la Corte di Giustizia, la

<sup>144</sup> Ad esempio, documenti di interesse pubblico come il rapporto completo "la situazione sociale nell'Unione europea 2002" oppure la rivista "parità tra donne e uomini", sono disponibile solo in francese, inglese e tedesco.

<sup>145</sup> Al momento della stesura di questa tesi alcuni esempi eclatanti sono il portale della cultura della DG Istruzione e Cultura disponibile solo in cinque lingue; le pagine della DG Bilancio, trilingue; il sito della Presidenza di turno dell'Unione, trilingue; e soprattutto il sito dello SCIC, disponibile solo in inglese.

Corte dei conti, in alcuni organi come la Banca centrale europea, e in praticamente tutte le agenzie, il numero delle lingue di lavoro varia da uno a un massimo di cinque. Il perché risiede nel fatto che la loro attività è svolta fondamentalmente da funzionari<sup>146</sup> sopranazionali e non da rappresentanti. In questi contesti, quindi, prevalgono le **esigenze funzionali**, in particolare la rapidità e l'efficacia della comunicazione e quindi vige una limitazione nell'uso delle lingue di lavoro.

Va peraltro detto che lo Statuto dei funzionari<sup>147</sup> prevede esplicitamente che ogni funzionario, oltre ad avere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità (generalmente la lingua madre), debba possedere almeno una conoscenza soddisfacente di un'altra delle lingue della Comunità, nella misura necessaria alla funzione che deve esercitare; in alcuni casi vengono chieste conoscenze linguistiche specifiche<sup>148</sup>.

In generale, diversi sono i fattori che spiegano l'emergere di alcune lingue ad un ruolo dominante rispetto ad altre; Salmasi (2002: 1) riporta i seguenti: le consuetudini di lavoro, la politica d'insegnamento delle lingue straniere degli Stati, il loro peso economico, la politica linguistica dei singoli Paesi membri negli usi amministrativi, la distribuzione geografica degli enti, e i contatti con i paesi terzi e le altre organizzazioni internazionali. In particolare, continua sempre Salmasi (2002: 2), vanno sottolineate la natura tecnico-settoriale degli argomenti comunitari e la dimensione supraculturale del contesto europeo.

Abbiamo già studiato nel capitolo secondo quali sono nella prassi le lingue più utilizzate dai funzionari nei vari enti che compongono l'architettura politica dell'Unione. In particolare abbiamo visto che nelle istituzioni soprattutto il francese e l'inglese che svolgono di fatto un ruolo di lingue sopranazionali (o veicolari)<sup>149</sup>, in quanto usate soprattutto da persone non madrelingue. Tuttavia, come nota Labrie (1993: 113), «in assenza di reali strumenti di misura, risulta difficile valutare esattamente la posizione di queste lingue<sup>150</sup>». Sembra comunque che l'inglese abbia assunto definitivamente il ruolo di lingua più usata nelle comunicazioni all'interno delle istituzioni (Wagner, 2001: 2).

In ogni caso, almeno in via di principio, nessuna lingua è esclusa dall'essere utilizzata come lingua di lavoro nelle istituzioni e *a priori* nessuna lingua ha di diritto ad uno *status* diverso dalle altre; è in questo senso che è rispettato il principio dell'articolo 1 del Regolamento n°1/58 in rapporto alle modalità di applicazione del Regolamento stesso previste nell'articolo 6. D'altra parte, lo stesso Consiglio europeo, nelle conclusioni di Lisbona citate in apertura del secondo capitolo, sottolinea la necessità di dotarsi di «soluzioni pragmatiche per garantire l'efficacia della comunicazione nel corso delle riunioni».

Ora, se questo tipo di considerazioni di tipo pragmatico è sorretto da ragioni di funzionalità, come nel caso di lavori preparatori della Commissione, è tutt'altro che pacifica la questione sui criteri formali per stabilire quali e quante debbano essere le lingue di lavoro, e su quale sia il loro rispettivo raggio d'azione. A proposito, abbiamo visto che in nessuno dei regolamenti interni delle istituzioni soggette al Regolamento n°1 è previsto esplicitamente che un gruppo specifico di lingue in particolare (o una) godano di uno *status* diverso dalle altre, né ciò sarebbe permesso; d'altra parte, una modifica del Regolamento n°1 stesso richiederebbe la non semplice condizione dell'unanimità. Conseguenza di questo è che lo stabilirsi delle "gerarchie linguistiche", per dirla con Phillipson (2003), è affidato al delicato equilibrio della prassi, e in questo spazio di "non-detto" possono crearsi delle dispute di ordine simbolico e diplomatico. Per sintetizzare: manca un diritto *del* multilinguismo (Fenet, 2001).

Diatrube su questi temi serpeggiano occasionalmente nella stampa europea, nelle interrogazioni al Parlamento europeo e nei corridoi stessi delle istituzioni comunitarie<sup>151</sup>. A causa delle tensioni che questo tema può generare alcuni commentatori, come nota Fenet (2001:260), finiscono per parlare di "tabù" delle politiche comunitarie, o di "vaso di Pandora europeo", o ancora di "bomba a scoppio ritardato". A titolo esemplificativo, è il caso di ricordare, la *querelle* del 1999 che contrappose la presidenza di turno dell'Unione (finlandese) e la Germania, la quale rifiutava di partecipare alle sedute informali ministri, in segno di protesta per il fatto che il tedesco non fosse usato come lingua di lavoro a fianco del francese, dell'inglese e

<sup>146</sup> Forse i giudici della Corte di giustizia non sarebbero d'accordo ad essere chiamati "funzionari", ma per le nostre esigenze espositive penso che il termine possa essere adeguato. Va ovviamente segnalato, che anche nelle istituzioni "rappresentative" lavorano dei funzionari e che per loro non valgono le considerazioni fatte per i rappresentanti.

<sup>147</sup> Statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento CEE, Euratom, CECA, n° 259/68 del 21 febbraio 1968, in *GUCE L 56*, pag. 1

<sup>148</sup> Ad esempio, recentemente un bando di assunzione nel settore dell'audiovisivo riservato a laureati (in *GUCE C 41 A del 20 febbraio 2003*), richiedeva, oltre alle conoscenze linguistiche sopra citate, un'ottima conoscenza di inglese e francese.

<sup>149</sup> Uso questo termine per evitare quello di *lingua franca*, a mio avviso fuorviante. La *lingua franca* era un "idioma di fortuna" realmente esistito nel bacino del Mediterraneo a partire dall'epoca delle Crociate sino quasi all'inizio del 1800, era costituita da un ibrido delle diverse lingue dei Paesi che si affacciavano sul mare ed era usata soprattutto nei rapporti commerciali (Hagège, 2002: 153). Caratteristica di questa lingua era il suo non-essere lingua madre di nessuna delle comunità linguistiche che la usava (Dürmüller, 1994, 62). Questo non è il caso di nessuna delle lingue usate oggi nella comunicazione comunitaria. Non utilizzerò nemmeno il termine di "lingue internazionali" perché questo è un concetto utilizzato originariamente per denominare la famiglia delle lingue pianificate (o artificiali o sintetiche) come l'esperanto (Phillipson, 2003: 111), le quali sono caratterizzate ancora una volta dall'attributo della non-appartenenza come lingua madre a nessuna comunità linguistica nazionale.

<sup>150</sup> «*Faute de réels instruments de mesure, il demeure difficile toutefois d'évaluer la place de chacune de ces langues*».

Traduzione mia.

<sup>151</sup> Mi riferisco in particolare alle discussioni che sono emerse recentemente in alcune riviste a consultazione interna, ad esempio in *Graspe* del febbraio 2003, che non mi è stato concesso di pubblicare.



del finlandese (Phillipson, 2003: 22). La disputa si concluse con la Germania che riuscì ad ottenere che il tedesco fosse parificato alle altre lingue.

Oltre alle questioni puramente "simboliche", Phillipson (2003) solleva la questione dei vantaggi che una prassi linguistica così costruita dà ai funzionari locutori madrelingua di una delle lingue veicolari. A tal proposito, Ammon (2001: 90), per citare un esempio, propone delle misure compensatrici per riequilibrare le disparità di trattamento fra lingue, come quella di fare pagare le spese di traduzione in misura maggiore ai Paesi le cui lingue nazionali sono privilegiate in sede di lavoro comunitario.

### 16.3. - Le ragioni culturali

Nel capitolo primo abbiamo visto che la cultura è un ambito relativamente recente di intervento comunitario. In particolare l'articolo 151 TCE al primo comma recita: «la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune».

Come abbiamo visto, diversi sono programmi e le azioni intraprese dall'Unione che avevano componente o come scopo specifico, promuovere l'apprendimento delle lingue europee in linea con l'obiettivo di valorizzare la diversità linguistica dell'Unione. Se la diversità culturale è una "ricchezza" allora il multilinguismo va promosso sia a livello individuale che a livello istituzionale, in quanto l'utilizzo del maggior numero di lingue possibile nel maggior numero di contesti possibile dovrebbe favorire il mantenimento della diversità<sup>152</sup>. Anche qui, ovviamente non mancano i punti di vista diversi: da un lato la promozione del multilinguismo individuale è certamente utile perché favorisce il multilinguismo istituzionale, inteso come pratica delle diverse lingue nelle istituzioni da parte di chi vi lavora; dall'altro lato, come ricorda Calvet (1993: 188), c'è chi vede nel sostegno al multilinguismo individuale una condizione indispensabile per risparmiare sul multilinguismo istituzionale, nel semplice senso che "più lingue gli europei imparano, meno serve tradurre".

Vero è che ad un grado di integrazione come è oggi quello degli Stati europei, una qualche forma di coordinamento fra Paesi membri in materia culturale e linguistica probabilmente gioverebbe alla migliore riuscita della costruzione europea, e legata a questo tema è la grande questione delle lingue in relazione alla creazione di quello che è stato chiamato lo "spazio pubblico europeo", inteso come una forma di società civile europea che non sia la mera somma delle società civili nazionali<sup>153</sup>. Su questo tema però ci fermiamo qui poiché una discussione approfondita sui vari aspetti civili culturali del multilinguismo ci porterebbe lontani dall'analisi delle lingue nel contesto istituzionale comunitario, anche perché uno studiare le lingue e le culture in Europa, necessariamente rimanda allo studio e alla storia dei popoli che quelle lingue parlano.

### 16.4. - Le ragioni della comunicazione

Abbiamo detto che in certi contesti, alle ragioni dell'uguaglianza fra le lingue vengono privilegiate le esigenze funzionali, in particolare la rapidità e l'efficacia della comunicazione. In questa sezione quindi ci occuperemo specificatamente delle problematiche che una comunicazione multilingue comporta da un punto di vista tecnico; cercheremo quindi di osservare le diverse lingue nella loro semplice dimensione di "strumenti di comunicazione".

I servizi di interpretariato e traduzione svolgono un essenziale lavoro di mediazione fra le diverse lingue, e senza di essi la pratica del plurilinguismo istituzionale non sarebbe immaginabile. Per quanto possano essere eccellenti, i servizi linguistici non possono risolvere tutti i problemi sollevati dalle necessità del multilinguismo, ed è inevitabile che si presentino degli inconvenienti più o meno gravi. Cercheremo in seguito di analizzare tre tipologie di problematiche, ovviamente interdipendenti, che si potrebbero raccogliere sotto il termine generale di "costo linguistico":

- a) L'esattezza
- b) La rapidità
- c) Lo stile

#### *a) L'esattezza*

Le problematiche relative all'esattezza sono tipiche di entrambi i servizi linguistici e sono legate a diversi fattori. Una compiuta analisi di questi aspetti viene svolta da Wagner, Bech e Martínez (2002). Un primo insieme di questioni viene sollevato dall'intraducibilità. Anzitutto vi possono essere alcuni termini che non sono riproducibili da una lingua ad un'altra per la semplice ragione che essi sono tipici di certe regioni o climi, come è il caso della terminologia relativa alla viticoltura per i paesi del Mediterraneo, spesso intraducibile per i paesi nordici; a questo proposito gli autori parlano di "non-trasferibilità dei concetti"<sup>154</sup>. Più in generale, come nota Fenet (2001: 245), la difficoltà risiede nel fatto che le lingue, in quanto espressione della cultura che rappresentano, sono anche visioni del mondo che non necessariamente coincidono; la conseguenza più immediata

<sup>152</sup> A questo proposito c'è chi come Fenet (2001) parla di "diritto alla lingua" come "diritto culturale", mentre Phillipson (2003) parla di "diritti linguistici" come componente dei diritti dell'uomo.

<sup>153</sup> A questo proposito cfr. Bourdieu, De Swann, Hagège, Fumaroli, Wallerstein, (2001) e Habermas (2001).

<sup>154</sup> *Non-transferability of concepts.*

di questo è che non è sempre possibile trovare l'equivalente in una lingua di quello che un'altra esprime. Più aumentano le lingue e più specializzato è il contenuto, più l'equivalenza fra testi è resa difficile.

Ma non è tutto. Le difficoltà relative alla traduzione da una lingua ad un'altra sono aggravate da fatto che l'ambiente di sopranazionale europeo, costituito da una "comunità" di funzionari, ha dato vita a quello che è stato definito "euroburocratese" (o "eurovaniloquio", o "eurolinguaggio"), una sorta di gergo specialistico interno influenzato soprattutto da terminologia inglese e francese. Al di là dei tradizionali difetti di ogni "burocratese" (lunghezza eccessiva delle frasi, sintassi contorta, ecc.)<sup>155</sup>, si aggiunge il fatto che l'euroburocratese è caratterizzato dall'avere una specifica terminologia sopranazionale difficile da mediare in concetti nazionali. Un esempio tipico è la parola *acquis communautaire* o semplicemente *acquis*, che indica l'insieme delle norme di diritto comunitario costituite dai Trattati, dal diritto derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia. L'intraducibilità deriva dal fatto che si tratta di concetti nuovi elaborati in un contesto sopranazionale, che non hanno un esatto equivalente nelle lingue nazionali.

Un secondo insieme di problematiche, legate anche al tema dello stile, riguarda la qualità stessa della composizione originale dei documenti, la cui redazione è spesso effettuata da funzionari non-madrelingua (Labrie 1993: 99). Wagner (2001: 2) nota che per quanto funzionari riescano a fare un ottimo lavoro di composizione, sono inevitabili delle interferenze fra lingue nel vocabolario e nella sintassi. Va peraltro aggiunto, continua Wagner (2001: 2), che in un luogo di lavoro multilingue, gli stessi funzionari madrelingua, se non mantengono adeguati contatti con il proprio ambiente d'origine, possono accusare un'alterazione della precisione nell'utilizzo della loro stessa prima lingua. Conseguenza di tutto questo può essere la bassa qualità dei testi originali e l'incertezza sulle reali intenzioni lessicali dell'autore. A questo va aggiunto il fatto che i traduttori possono non essere in grado di chiedere chiarimenti su di una versione perché non hanno notizia di chi sia la fonte di un testo, anche perché esso può essere elaborato in fasi distinte da persone diverse (Wagner, Bech e Martínez, 2002: 71).

Infine, per quanto riguarda l'utilizzo del relè, bisogna considerare le perdite e le deformazioni dell'originale in relazione all'utilizzo del sistema con lingue ponte. Piron (1997: 31) nota che «anche se si interpreta dalla lingua fonte alla lingua finale, una perdita del 10% e una deformazione del 2-3% sono considerate come normali». Ci si può ragionevolmente aspettare che queste percentuali crescano in caso di utilizzo del sistema relè<sup>156</sup>, pratica che sembra verrà usata più sovente in vista del prossimo allargamento (Commissione europea, 2002b) e che comunque non è una novità perché esistita sin dall'inizio (Doerflinger, 2001: 137).

#### b) La rapidità

Un secondo aspetto delle difficoltà della comunicazione in un contesto multilingue, riguarda il rallentamento dei lavori, in particolare ove vi sia necessità di traduzioni di testi scritti.

Se un certo rallentamento sembra inevitabile, esso può divenire un pretesto. Nel parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport annessa al Rapporto Nyborg (Parlamento europeo 1982a: 30) si legge: «la necessità di tradurre i documenti prima di distribuirli, ha costituito in almeno in un'occasione, un'arma imbattibile per bloccare l'iter parlamentare». In ogni caso, prosegue la nota,

«anche quando non è usata deliberatamente, tale esigenza riduce considerevolmente l'efficienza dell'istituzione.

Gli ordini del giorno del Parlamento risentono pesantemente della necessità di tradurre i documenti prima delle sedute. Le relazioni delle commissioni sono spesso ritardate, gli emendamenti non possono essere distribuiti in tempo, le possibilità di intervento urgente dono ridotte.».

Le necessità che derivano dai tempi della traduzione possono a volte collidere con la richiesta di avere con urgenza della documentazione disponibile. L'eventualità dell'urgenza non è poi così remota; «evidente nel caso dell'interpretazione, l'esigenza di rapidità pesa ugualmente sulla traduzione. La maggior parte delle prestazioni dei traduttori sono soggette a termini rigorosi determinati dalle scadenze politiche, dalle date delle riunioni o dai regolamenti di procedura; e spesso i termini sono ridotti.<sup>157</sup>» (Fenet, 2001: 244).

L'urgenza delle traduzioni, come nota Labrie (1993: 99), rende praticamente difficile l'opera di ricerca terminologica e la ricerca dello stile. Detto in altri termini, i tempi ristretti possono generare una perdita nell'esattezza e nello stile del testo. Non

<sup>155</sup> Per combattere l'euroburocratese, nel 1998, sotto la presidenza Britannica, è stata avviata la campagna *Fight the FOG*, avente come scopo proprio quello di sollevare il problema della distanza fra l'inglese reale e quello usato nei testi dell'Commissione, e più in generale di sensibilizzare i funzionari sulla necessità di mantenere una certa chiarezza di linguaggio e di contenere la lunghezza dei testi (Phillipson, 2003: 127).

<sup>156</sup> Secondo uno studio dell'ONU, «nelle sedute scientifiche la perdita d'informazione dovuta al sistema della lingua *relais* raggiunge un livello di almeno il 50%», C.E. King, A. S. Bryntsnev e F. D. Sohn, *Incidence de l'emploi de nouvelles langues dans les organismes des Nations Unies*, Ginevra, Ispettorato Comune, Palazzo delle Nazioni, 1977, documento A/32/237, paragrafo 93 (citato in Piron, 1997: 29).

<sup>157</sup> «La plupart des prestations des traducteurs sont affectées de délais strict déterminés par des échéances politiques, des dates de réunions ou des règlements de procédure. Très souvent ces délais sont courts»..

a caso, la massima alla quale sono tenuti attenersi i traduttori è: meglio una traduzione imperfetta in tempo che una perfetta troppo tardi (Wagner, Bech e Martínez, 2002: 80).

### c) *Lo stile*

Il deterioramento dello stile è un'altra problematica correlata al multilinguismo, e comunque sembra che un certo deterioramento dello stile sia inevitabile. Rispetto allo stile, si possono fare le medesime considerazioni viste precedentemente sulla questione dell'esattezza e della qualità in relazione all'utilizzo di una lingua straniera da parte delle persone non madrelingua. Nel caso degli oratori, si è anche detto che esprimersi in una lingua che non è la propria non permette di comunicare al pieno delle proprie capacità.

Il punto da chiarire è se l'interpretazione permette agli altri di cogliere la retorica dell'oratore. A tale proposito, sempre nelle pagine del parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport annessa al Rapporto Nyborg (Parlamento europeo 1982a: 31) si legge:

«Dal punto di vista del Parlamento, un organo il cui stesso nome implica comunicazione mediante lingua parlata, "la spesa linguistica" più rilevante è forse il deterioramento dello stile.

In primo luogo, si osserva la mancanza di comunicazione diretta tra parlante e ascoltatore con la conseguente virtuale estinzione delle arti della retorica e dell'oratoria (benché i membri possano anche riuscire ad escogitare tecniche capaci di abbattere il muro dell'interpretazione). Molti osservatori notano nei dibattiti parlamentari l'assenza di umorismo il quale è spesso in traducibile; infatti, anche se debitamente trasmessi dall'interprete, la battuta e il riso possono risultare curiosamente ritardati, fenomeno questo che una volta fu riassunto nell'osservazione: "i danesi ridono per ultimi".».

Per concludere, una comunicazione multilingue comporta diverse tipologie di svantaggi legati a cause differenti, tanto in situazioni in cui il lavoro venga svolto in diverse lingue, quanto nei casi in cui esso si compia in una o due lingue solamente. Quale sia il bilancio finale, va valutato nelle singole situazioni.

### 16.5. – Le ragioni di bilancio

Se è certamente vero che le ragioni della comunicazione hanno un loro peso nei dibattiti intorno al regime linguistico comunitario, sono però le ragioni di bilancio quelle che entrano in gioco con un ruolo preponderante.

Il multilinguismo rappresenta certamente una spesa, e poiché le risorse sono sempre scarse e soggette ad usi alternativi, anche i servizi linguistici si ritrovano ad essere periodicamente l'oggetto di progetti di riforma che spaziano dalla semplice ricerca del contenimento delle spese a parità di qualità offerta, fino a prevedere l'ipotesi di una formale limitazione delle lingue di lavoro.

Doerflinger (2001: 136), consigliere allo SCIC, ricorda che dal 1984 la Commissione europea ha deciso di ricorrere a delle formule pragmatiche che si fondino sui bisogni reali e che assicurino il mantenimento di un alto livello di qualità ed efficacia, permettendo nel contempo di non trascurare nessuna lingua. A tal proposito la Commissione ha impartito allo SCIC le seguenti disposizioni<sup>158</sup>:

«- Fare una distinzione fra da un lato le riunioni dei rappresentanti politici e sociali da una parte (per i quali devono essere messe a disposizione le attrezzature linguistiche il più possibilmente estese), e dall'altro lato le riunioni dei funzionari o degli esperti;

- per quanto riguarda queste ultime, ricorrere il più frequentemente possibile ad un regime linguistico semplificato che tiene conto del fatto che un gran numero di delegati, *habitué* delle organizzazioni internazionali, sono perfettamente in grado di deliberare nelle lingue generalmente praticate in queste ultime.

- ricorrere a dei regimi "asimmetrici" [...], cfr. Capitolo II<sup>159</sup>. ».

Oltre a questo, non dobbiamo dimenticare la possibilità di fare ricorso all'interpretazione bi-attiva o la sistema relè. Comunque, queste disposizioni si traducono in sostanza nel mettersi d'accordo prima di una riunione su quali sono le lingue nelle quali i delegati hanno bisogno di ricevere l'interpretazione. Lo stesso servizio di interpretazione del Parlamento europeo, per quanto riguarda le riunioni delle commissioni, cerca di organizzarsi in modo che non vengano chiamati interpreti per una lingua se poi alla riunione non sono presenti delegati che quella lingua parlano.

Il punto è delicato nella misura in cui si tratta di stabilire come si definiscono i "bisogni reali". A tale proposito Phillipson (2003, 134), nota che se le lingue "piccole" non vengono costantemente utilizzate, può risultare infine persino difficile

<sup>158</sup> COM (84) PV 760 seconda parte, seduta del 28 novembre 1984.

<sup>159</sup> «*Faire une distinction entre les réunions de mandataires politiques ou sociaux d'une part (pour lesquels les plus larges facilités linguistiques doivent être accordées) et les réunions de fonctionnaires ou d'experts d'autre part; en ce qui concerne ces dernières réunions, recourir le plus fréquemment possible à un régime linguistique simplifié tenant compte du fait qu'un grand nombre de délégués, habitué des organisations internationales, sont parfaitement à même de délibérer dans les langues généralement pratiquées dans celles-ci; recourir à des régimes "asymétriques" [...].*» Traduzione mia.

giustificare un servizio di interpretazione per esse. Detto in altri termini, i servizi per il multilinguismo verrebbero infine visti come un "lusso" se il plurilinguismo non venisse effettivamente praticato, e nella definizione delle pratiche hanno peso tanto le scelte soggettive dei delegati, quanto quelle delle istituzioni su quali pratiche sostenere.

Tuttavia, i dibattiti più appassionati intorno alle necessità di bilancio non riguardano tanto gli accorgimenti tecnici dei servizi linguistici, ma quante debbano essere le lingue di lavoro dell'Unione. Pur riconoscendo la medesima dignità culturale lingue ufficiali e pur riconoscendo la necessità del multilinguismo negli atti giuridici e nella comunicazione da e verso i cittadini, alcuni osservatori sottolineano il bisogno di restringere formalmente in tutti i contesti istituzionali il numero delle lingue di lavoro a poche "grandi" lingue; pena l'esplosione incontenibile dei costi. Tuttavia, come nota Grin (1997: 4), dietro questa "retorica della crisi", vi è sempre lo stesso errore logico: «il fatto che una prestazione sia costosa non significa *ipso facto* che essa sia troppo cara: tutto dipende in effetti dal valore soggettivo che la società (e gli elettori che la compongono) riconoscono a questa prestazione.<sup>160</sup>».

È il caso di notare che la "retorica della crisi" si fa più accesa in prossimità di ogni allargamento dell'Unione: ad esempio, già nel 1982, prima dell'ingresso dei Spagna e Portogallo e quando le lingue ufficiali erano ancora sette, vi era chi sosteneva che «l'adozione di altre lingue ufficiali porterebbe a un'*esplosione di costi* che diverrebbero insostenibili per i contribuenti europei – e conclude – [il multilinguismo integrale al PE] non può essere sostenuto in eterno!» - enfasi originale- (Parere della commissione politica - annessa al Rapporto Nyborg, Parlamento europeo, 1982a: 23).

Per concludere, Wagner, Bech e Martínez (2002: 105) fanno invece notare che: «può sembrare un incubo lavorare con undici lingue – o con 23 o più lingue nel futuro – ma è *semplicemente un problema di organizzazione*.<sup>161</sup>» - enfasi mia.

Fatte queste necessarie considerazioni, passiamo all'analisi dei dati.

Il 19 gennaio 2000, in risposta ad un'interrogazione parlamentare scritta<sup>162</sup>, la Commissione nella persona della signora commissario Schreyler rese pubblici i seguenti dati sulle spese per i servizi linguistici comunitari:

ISTITUZIONE O ORGANO	TRADUZIONE	INTERPRETAZIONE	TOTALE	PERCENTUALE SU TOTALE GENERALE
Parlamento	103,1	61,1	164,2	23,94%
Consiglio	131,0	46,0	177,0	25,81%
Commissione	218,7	42,5	261,2	38,08%
Corte di Giustizia	37,6	4,9	42,5	6,20%
Corte dei Conti	8,2	0,4	8,6	1,25%
Comitato economico e sociale (CES)	-	6,0	6,0	0,87%
Comitato delle regioni (CdR)	-	2,3	2,3	0,34%
Struttura organizzativa comune (CES/CdR)	24,1	-	24,1	3,51%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>522,7</b>	<b>163,2</b>	<b>685,9</b>	<b>100,00%</b>

**Tabella 3.5:** Spese per la traduzione e l'interpretazione nel 1999 – in milioni di euro.

Bisogna subito precisare che, prima dell'inizio di questo lavoro, si coltivava la speranza di poter contare su una base statistica di dati completa sulle spese per il multilinguismo. Purtroppo non è stato così. In particolare non è stato possibile avere dalla Commissione delle informazioni più precise sul *come* sono stati calcolati questi dati, né è stato possibile risalirvi completamente sulla base del Bilancio generale del 1999.

<sup>160</sup> «Le fait qu'une prestation soit couteuse ne signifie pas ipso facto qu'elle soit trop chère: tout dépend en effet de la valeur subjective que la société (et les électeurs qui la composent) accordent à cette prestation.».

<sup>161</sup> *It might seem like a nightmare to work with all eleven languages – or with 23 or more languages in the future – but it is simply a matter of organisation.*». Traduzione mia.

<sup>162</sup> Interrogazione parlamentare scritta E-2239/99 di Christopher Hune (ELRD) alla Commissione.

Dalla sintetica risposta della Commissione, ad esempio, non si capisce se e come queste cifre tengano conto delle quote imputabili ai servizi linguistici delle spese generali di direzione, di segreteria e dei servizi amministrativi in genere. (proporremo nel prossimo capitolo alcune considerazioni su questo aspetto). Inoltre, questi dati non tengono conto di quanto si spenda nel complesso per i servizi linguistici negli altri organi e agenzie.

Infine, le cifre in tabella si riferiscono al Bilancio generale del 1999, che è in bilancio preventivo, non consuntivo e quindi riporta solo le cifre che si sono stanziare, e non quelle effettivamente spese.

Ora, a quanto ammontano le spese per il multilinguismo istituzionale in rapporto al *budget* complessivo dell'Unione e in rapporto alle spese amministrative in particolare? Riportiamo qui di seguito i dati del Bilancio generale del 1999 (Commissione europea, 1999: 31):

BILANCIO GENERALE 1999	VALORI (IN MILIONI DI €)	PERCENTUALE SU TOTALE
FEAOG, sezione "garanzia"	40.940,0	47,85%
Fondi strutturali, di cui	30.658,5	35,83%
<i>FEAOG, sezione "orientamento"</i>	<i>3.774,0</i>	<i>4,41%</i>
<i>FESR</i>	<i>12.702,6</i>	<i>14,85%</i>
<i>FSE</i>	<i>7.246,3</i>	<i>8,47%</i>
<i>Fondo di coesione</i>	<i>2.877,0</i>	<i>3,36%</i>
<i>SFOP</i>	<i>482,0</i>	<i>0,56%</i>
Ricerca	2.990,2	3,49%
Azioni esterne	4.298,2	5,02%
Amministrazione	4.502,3	5,26%
Rimborsi e varie	2.168,5	2,53%
<b>TOTALE BILANCIO GENERALE</b>	<b>85.557,7</b>	<b>100,00%</b>

**Tabella 3.6:** Bilancio generale per 1999 – in milioni di euro.

Se isoliamo il dato relativo alle sole spese amministrative (Commissione europea, 1999: 93) e lo rapportiamo ai dati della tabella 3.5 otteniamo i seguenti rapporti:

Istituzione o organo	Spese amministrative per istituzione (a)	Percentuale di (a) su totale spese amministrative	Spese per servizi linguistici per istituzione (b)	Percentuale (b)/(a)
Parlamento	927,3	20,60%	164,2	17,71%
Consiglio	336,7	7,48%	177,0	52,57%
Commissione	2.266,7	50,35%	261,2	11,52%
Spese comuni	656,3	14,58%	-	-
<i>Pensioni</i>	<i>497,6</i>	<i>11,05%</i>	-	-
<i>Scuole europee</i>	<i>103,5</i>	<i>2,30%</i>	-	-
<i>Ufficio delle pubblicazioni</i>	<i>55,2</i>	<i>1,23%</i>	-	-
Corte di Giustizia	121,7	2,70%	42,5	34,92%
Corte dei Conti	66,0	1,47%	8,6	13,03%
Comitato economico e sociale e Comitato delle Regioni	127,6	2,83%	32,4	25,39%
<b>Totale spese amministrative</b>	<b>4.502,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>685,9</b>	<b>15,23%</b>

**Tabella 3.7:** Spese per i servizi linguistici in rapporto alle spese amministrative per 1999– in milioni di euro.

Questi dati vanno visti comunque con le riserve cui sia accennava prima, relativamente alla composizione dei dati di spesa per i servizi linguistici.

In ogni caso, il dato più rilevante, almeno secondo i rassicuranti opuscoli informativi sull'Unione europea e il multilinguismo, è che le spese per i servizi linguistici (il "prezzo della democrazia") rappresentano lo 0,8% del *budget* dell'Unione, e quindi una spesa annuale di 2 euro a cittadino, che diventeranno 3 dopo l'allargamento<sup>163</sup>.

<sup>163</sup> Tenendo ovviamente in conto i nuovi cittadini.

A tale proposito, il 17 luglio 2002<sup>164</sup>, in risposta alla seconda parte dell'interrogazione parlamentare scritta sopra citata, la Commissione ha diffuso i dati di stima di spesa per il multilinguismo con nove nuove lingue. Le cifre parlano di spese supplementari per i seguenti importi:

ANNO	TRADUZIONE	INTERPRETAZIONE
2003	31	7,5
2004	127	40
2005	161	54
2006	175	60

**Tabella 3.8:** *Stima di spese supplementari per le nove lingue nel quadro dell'allargamento– in milioni di euro.*

---

<sup>164</sup> In GUCE C 309 E del 12.12.2002, pag 1

Il Parlamento europeo è l'istituzione multilingue per antonomasia. Grandi servizi linguistici garantiscono a persone di lingua diversa la possibilità di lavorare insieme. Il principio di uguaglianza assume al Parlamento europeo la valenza più consistente, e questo deriva dalla sua importanza come organo di rappresentanti (vedi capitolo III).

Il multilinguismo ha comunque un costo che pesa sul bilancio dell'istituzione. Il problema di fronte al quale si trova costantemente di fronte il Parlamento europeo è trovare un regime linguistico che rispetti nel contempo l'uguaglianza delle parti e i vincoli di bilancio. Il prossimo allargamento rappresenta per il Parlamento un'importante sfida sotto tutti i punti di vista, e riuscire a fare conciliare le ragioni economiche con le ragioni politiche non è un compito semplice.

Quello che cercheremo di fare in questo capitolo è di definire i termini essenziali del problema: in un primo momento riaffronteremo più nel dettaglio il regime linguistico attuale del Parlamento europeo. In un secondo momento, affronteremo i diversi modelli di regime linguistico proposti dai gruppi di lavoro del Parlamento stesso per il post-allargamento. Infine, analizzeremo tutti i modelli in relazione alle variabili politiche ed economiche, e cercheremo di capire quali di essi sono politicamente e finanziariamente sostenibili.

Il Parlamento europeo è certamente l'istituzione che più si presta a questa analisi perché è il luogo dove è forte il principio dell'uguaglianza delle parti; tuttavia, un'analisi analoga potrebbe essere portata anche agli altri organi rappresentativi: al Consiglio, nelle sue riunioni formali, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale. Nelle altre istituzioni, al contrario, una relazione fra variabili economiche e variabili politiche si risolverebbe sostanzialmente in un confronto fra alternative di spesa e ragioni politico-simboliche, dato che una limitazione delle lingue di lavoro è già in atto. In questo senso la relazione fra costi economici e costi politici nell'Unione europea rileva in particolar modo per gli organi rappresentativi.

In chiusura di capitolo, cercheremo di mettere la relazione fra variabili economiche e politiche nella prospettiva delle conoscenze linguistiche degli eurodeputati.

## 17. IL REGIME LINGUISTICO ATTUALE E I SUOI COSTI

Prima di affrontare le problematiche relative al multilinguismo nel Parlamento europeo allargato, è opportuno affrontare nel dettaglio le caratteristiche e i costi del regime linguistico attuale, riprendendo e ampliando gli accenni fatti nel secondo capitolo.

### 17.1. – L'interpretazione

Nel documento di lavoro n° 3 (Parlamento europeo, 2001a: 1-3), preliminare al Rapporto Podestà (*Preparing for the Parliament of the enlarged European Union* - Parlamento europeo, 2001c), viene offerta un'esauriente panoramica di qual è oggi la situazione dei servizi linguistici al Parlamento europeo. Riassumiamone i punti chiave.

L'interpretazione deve essere assicurata per tutti gli incontri ufficiali del Parlamento europeo, cioè:

- Sedute plenarie ordinarie e supplementari;
- Riunioni tenute dal Presidente;
- L'Ufficio di Presidenza;
- La Conferenza dei Presidenti;
- Il Collegio dei Questori;
- I gruppi politici;
- Le delegazioni e le commissioni parlamentari;
- Le conferenze stampa e alcuni incontri amministrativi;

Il servizio provvede, per quanto possibile, l'interpretazione diretta in e da tutte le lingue, secondo il modello della simmetria totale (11-11, cioè 110 combinazioni).

Il numero di interpreti impiegati varia a seconda del tipo di incontro: in genere si tratta di due interpreti almeno per ogni lingua attiva (tre in caso di riunioni in sei o più lingue) che forniscono un'interpretazione simultanea da almeno tre lingue passive verso la propria lingua madre, l'unica lingua attiva di ogni interprete. La cabina dei finlandesi costituisce un'eccezione in quanto pratica l'interpretazione bi-attiva in tutte le lingue; questo non diminuisce il numero delle combinazioni, ma riduce il numero degli interpreti nelle altre cabine, o almeno il numero di lingue che gli altri interpreti devono conoscere. Nonostante gli sforzi per assicurare la simmetria, non è tuttavia raro il caso in cui, nelle sessioni nelle quali sono usate tutte le lingue (o le lingue meno diffuse), una o più cabine svolgano un ruolo di cabine "ponte" verso altre; questo accade in particolare nelle sedute plenarie.

Come si diceva nel secondo capitolo, il personale è composto da circa 240 persone divise in undici divisioni (una per lingua) che coprono all'incirca il 50% del totale dei giorni-interpretazione. La restante parte del fabbisogno di interpretazione viene coperta da liberi professionisti il cui numero varia da 200 a 500 a seconda delle esigenze.

### 17.2. – La traduzione

Anche la traduzione deve essere garantita da e verso tutte le undici lingue, in particolare per tutti i documenti legislativi, cioè tutti i testi messi al voto nella seduta plenaria e i documenti delle commissioni e delle delegazioni parlamentari.

Per quanto riguarda gli organi del Parlamento europeo<sup>165</sup>, tutti i testi per le discussioni devono essere tradotti nelle lingue dei membri degli organi stessi, mentre le decisioni adottate sono tradotte in tutte le lingue. In genere, i documenti sono tradotti direttamente dai testi originali in tutte le altre lingue. Il lavoro di traduzione è affidato alla Direzione Traduzione e Terminologia.

Per quanto riguarda la tempistica: in via generale, i testi delle commissioni devono essere inviati alla traduzione sette giorni lavorativi prima dell'incontro per cui i testi sono richiesti; cinque di questi giorni sono dedicati alla traduzione propriamente intesa, due alla distribuzione.

### 17.3. – Il costo attuale

Alla fine del terzo capitolo, abbiamo riportato di dati del 1999 sulle spese per il multilinguismo che la Commissione aveva presentato in seguito ad una interrogazione parlamentare. Abbiamo espresso perplessità sulla composizione di quelle cifre in quanto non era chiaro se esse fossero state stimate sulla semplice base delle spese dirette o se contenessero anche una componente delle spese generali.

Ora, nel documento di lavoro n° 9 (Parlamento europeo, 2001b: 12), preliminare anch'esso al Rapporto Podestà, troviamo una stima molto dettagliata dei "costi"<sup>166</sup> del multilinguismo al Parlamento europeo per l'anno 2002.

Costo attuale del multilinguismo	Imputazione	Importo €
Direzione generale	100%	91.707.693
Traduttori	100%	36.029.504
Interpreti	100%	33.192.000
Interpreti ausiliari di tornata e traduttori <i>free-lance</i>	15%	34.289.377
<b>Personale direttamente coinvolto nel multilinguismo</b>		<b>195.218.574</b>
Corsi di lingue/sovvenzioni		1.600.000
Quota dell'indennità di segreteria dei deputati		9.375.000
Spese immobiliari e connesse		15.895.498
Altre spese (operative, di telecomunicazione, ecc)		15.445.089
Spese di pubblicazione e di informazione		25.131.818
Contributi alle spese dei gruppo politici		11.286.330
<b>Altre spese connesse al multilinguismo</b>		<b>78.733.735</b>
<b>TOTALE</b>		<b>273.952.309</b>
<b>Percentuale su bilancio preventivo del Parlamento europeo per il 2002</b>		<b>30%</b>

**Tabella 4.1** – I costi del multilinguismo nel Parlamento europeo nel 2002.

<sup>165</sup> Ufficio di presidenza, Conferenza dei Presidenti, Collegio dei Questori, Conferenza dei presidenti di commissione e Conferenza dei presidenti di delegazione.

<sup>166</sup> Il termine "costo" si riferisce propriamente ad una componente negativa di reddito di esercizio, cioè è un valore economico attribuito a un fattore produttivo acquistato in un'operazione di scambio a prescindere del fatto che si sia verificata o meno un'uscita monetaria. La "spesa" è invece quantità di moneta che un'uscita ha generato a prescindere dal fatto che la causa sia o meno un fattore produttivo. Il concetto di "costo" è tipico della contabilità economica (caratteristica del settore privato), mentre il termine "spesa" è tipico della contabilità pubblica, o finanziaria, la quale funziona in termini di entrate e uscite monetarie, cui associa il conseguente termine di spesa. Il termine "costo" in certi contesti, come quello pubblico, può perdere di valenza perché è difficile mettere in relazione i "fattori produttivi" con i "prodotti", spesso di entità non quantificabile. A questo proposito cfr. Pezzani e Maggi (1999). In ogni caso, i documenti del Parlamento europeo ignorano questa differenza, e utilizzano "costo" e "spesa" in modo interscambiabile. Per questo motivo nemmeno noi distingueremo fra i due termini.



In effetti, tenendo conto di un aggiustamento annuale relativo all'inflazione, il valore riportato nella risposta della Commissione nel 1999 si avvicina al valore riportato qui sopra di 195 milioni di euro relativo ai soli costi "diretti" del multilinguismo<sup>167</sup>.

## **18. L'ALLARGAMENTO E LE ALTERNATIVE DI REGIME LINGUISTICO**

Il quinto allargamento dell'Unione europea si presenta come una grande sfida politica e finanziaria. Mai nella storia dell'Unione si è prospettata la possibilità di un ingresso di dieci nuovi Stati membri in una volta sola.

Il Parlamento europeo è sicuramente una delle istituzioni più interessate dal possente cambiamento che implica un adeguamento a livello organizzativo, a livello di infrastrutture fisiche, di personale ecc. Con l'allargamento crescerà il numero dei deputati e il numero delle lingue con cui il Parlamento dovrà lavorare; con l'inizio della sesta legislatura (2004-2009), si prospetta l'ipotesi di lavorare con ventuno lingue ufficiali, il che implica un numero possibile di combinazioni con regime simmetrico completo di 420.

Si presenta quindi un duplice problema: organizzativo e finanziario; da un lato vi è la necessità di predisporre adeguate strutture per ospitare un numero più elevato di deputati e di personale in genere, dall'altro lato è necessario rispettare un vincolo di bilancio così come impostato nelle prospettive finanziarie 2000-2006.

In quale modo il Parlamento ha ritenuto possibile conciliare il principio dell'uguaglianza delle lingue con i vincoli di bilancio, sarà argomento del quale tratteremo nel prosieguo del seguente capitolo.

### **18.1. – I regimi linguistici alternativi e i loro costi**

Nel già citato documento di lavoro n° 9 *Regime linguistico: opzioni supplementari* (Parlamento europeo, 2001b), il Comitato di Orientamento (CO) offre uno studio approfondito delle diverse opzioni di regime linguistico che il Parlamento europeo può adottare in vista dell'allargamento.

Per esigenze di fluidità espositiva passeremo ora in rassegna le alternative di regime linguistico proposte, e solo successivamente le analizzeremo nella loro sostenibilità politica e finanziaria.

Il documento propone dunque le seguenti alternative:

- a) Monolinguisma
- b) Nazionalizzazione
- c) Multilinguismo ridotto
- d) Sistema asimmetrico
- e) Multilinguismo controllato
- f) Multilinguismo integrale puro

Il confronto fra le diverse alternative tiene conto di due componenti finanziarie: i costi operativi e i costi sociali.

I **costi operativi** rappresentano i costi a carico del bilancio del Parlamento europeo per il normale funzionamento di un determinato regime linguistico. I **costi sociali** si riferiscono agli oneri per una riduzione anticipata del personale attualmente in forze, qualora un modello diverso da quello attuale lo preveda. A proposito, «lo Statuto dei funzionari permette la collocazione in disponibilità dei funzionari in presenza di riduzione dell'organico, ma prevede anche un indennizzo consistente.» (Parlamento europeo, 2001b: 3).

#### ***a) Monolinguisma***

Si tratta di scegliere una sola lingua come lingua ufficiale e di lavoro.

Sebbene si tratti certamente della soluzione più economica, il Comitato di Orientamento stima che non sarebbe comunque possibile abbattere completamente il costo attuale di 274 milioni di euro (Parlamento europeo, 2001b: 4). Anzitutto occorrerebbe mantenere un'unità linguistica al fine di facilitare le relazioni esterne con quelle parti del mondo che non utilizzano la lingua scelta (quale essa sia). Inoltre, «saranno necessari altri servizi a carattere linguistico se gli Stati membri vorranno conservare la pubblicazione della legislazione europea nelle rispettive lingue nazionali, se la Corte di giustizia e il Tribunale di Primo grado manterranno diverse lingue procedurali, se il Parlamento intenderà continuare a informare gli elettori nella loro lingua ecc.» (Parlamento europeo, 2001b: 4).

L'ipotesi di adottare una lingua unica ha ovviamente un impatto sul personale esistente che dovrebbe conseguentemente subire un forte ridimensionamento. Questo implica dei costi sociali che il documento valuta nell'ordine di 75 milioni di euro per 10 anni.

In conclusione, l'ipotesi di monolinguisma contempla un risparmio totale al lordo dei costi sociali di circa 249 milioni di euro (Parlamento europeo, 2001b: 4).

---

<sup>167</sup> Questo dato, seppur parziale, avalla l'ipotesi che i costi stimati dalla Commissione europea siano in realtà solo i costi diretti del multilinguismo.

Resta poi da stabilire se sarà necessario dotarsi comunque di alcuni servizi di sostegno, quali ad esempio quelli per i parlamentari che non sono ancora in possesso della lingua unica.

#### *b) Nazionalizzazione*

Secondo questa ipotesi di lavoro, si tratta di «lasciare agli Stati membri la possibilità di farsi carico dell'interpretazione e della traduzione verso la/le proprie lingue.» (Parlamento europeo, 2001b: 4). Questa soluzione può essere declinata in due modi:

- Trasferimento del solo onere finanziario
- Trasferimento del carico di lavoro completo

La prima modalità prevede il mantenimento della struttura attuale e il semplice trasferimento dell'onere finanziario agli Stati, i quali dovranno decidere la composizione del loro "paniere" di interpreti e traduttori, e quindi il mantenimento o meno del principio di eguaglianza. Nel caso in cui gli Stati rinunciassero alla propria lingua, il Comitato di Orientamento stima che sarebbe possibile ridurre le spese di 24,9 milioni di euro all'anno per lingua. A compensare questa riduzione di spesa contribuirebbero i costi per le necessarie misure di accompagnamento, di coordinamento dei lavori e di controllo della qualità, oltre a 7 milioni di euro in costi sociali per lingua all'anno, per 10 anni (Parlamento europeo, 2001b: 4).

La seconda modalità di applicazione prevede il trasferimento del carico di lavoro completo agli Stati membri; essi dovrebbero quindi provvedere all'assunzione e alla gestione del personale per l'interpretazione e la traduzione, e all'organizzazione dei lavori. Tuttavia, questa modalità richiede comunque all'Unione di farsi carico delle spese per la conservazione quantomeno di un certo numero di funzionari oltre che dell'infrastruttura dei servizi: cabine per gli interpreti, banche dati, ecc. Infine, al fine di garantire il funzionamento dell'Istituzione, sembra che sia inevitabile assicurare con mezzi propri l'interpretazione e la traduzione verso (almeno) una lingua di lavoro.

Il Comitato di Orientamento stima che «a questo livello, il risparmio sarebbe dunque trascurabile». Infatti, posto che vi sia un'effettiva diminuzione delle lingue di lavoro, sarebbe necessario potenziare il personale per il Servizio giuridico, incaricato del confronto di qualità e della concordanza fra diverse versioni. Si stima che comunque un 20-30% dell'organico debba essere mantenuto con i conseguenti stanziamenti di bilancio. Per le lingue soppresse, il risparmio netto non sarebbe più di 24,9 milioni di euro l'anno, ma di solo 18 milioni, oltre a un insieme di costi sociali valutabili nell'ordine di 5 milioni di euro all'anno per lingua, per dieci anni (Parlamento europeo, 2001b: 4).

#### *c) Multilinguismo ridotto*

Si tratta di riservare un regime di multilinguismo integrale ad un numero ristretto di lingue. Se il numero di lingue di lavoro venisse ridotto a sei, saremmo in presenza di un sistema a regime simmetrico puro (6-6) con un numero di combinazioni possibili pari a 30.

Il Comitato di Orientamento stima che, data una riduzione di costo di 24,9 milioni di euro all'anno per lingua, ricondurre un sistema basato su 21 lingue ad uno basato su 6 lingue consentirebbe di ottenere un risparmio totale di 374 milioni di euro (Parlamento europeo, 2001b: 5). Da questi verrebbero sottratti i costi sociali, nella misura di 40 milioni di euro all'anno per lingua, per dieci anni.

Infine, va sottolineato che «la scelta concreta delle lingue da conservare non incide che marginalmente sui costi (ad esempio formazione e periodo di transizione più lunghi)» (Parlamento europeo, 2001b: 5).

#### *d) Sistema asimmetrico*

Si tratta di un modello di regime linguistico multilingue che di dota di dispositivi di interpretazione e traduzione asimmetrici (vedi capitolo II).

Tre sono le modalità proposte: 21-1, 21-3, 21-6, dove, ricordiamo, la prima cifra rappresenta il numero delle lingue passive (cioè il numero delle lingue in cui si può parlare/scrivere), mentre la seconda cifra rappresenta il numero delle lingue attive (ovvero le lingue in cui è ammesso ascoltare/leggere).

Vi è ovviamente una relazione inversa fra i risparmi di costo derivanti dalla soppressione di un certo numero di lingue, e i costi sociali che ne conseguono. Confronteremo il rapporto fra costi operativi e costi sociali nello specchio riassuntivo che presenteremo fra breve.

Utilizzando le formule presentate nel capitolo secondo, possiamo calcolare il numero delle combinazioni linguistiche possibili in questo modo:

- sistema (21-1): 20 combinazioni;
- sistema (21-3): 60 combinazioni;
- sistema (21-6): 120 combinazioni.

Come nota il Comitato di Orientamento (Parlamento europeo, 2001b: 3), va precisato che il monolinguisimo, la nazionalizzazione, il multilinguismo ridotto e l'asimmetrico, richiederebbero delle modifiche radicali non solo del regolamento interno del Parlamento, ma anche del Regolamento n°1/58 se non addirittura dei Trattati. Essi quindi si presentano difficilmente

implementabili in via generalizzata. All'interno della flessibilità comunque concessa dal Regolamento n°1/58 alle varie istituzioni, sono tuttavia possibili altre proposte di modello.

#### e) *Multilinguismo controllato*

Si tratta di un sistema multilingue puro con dei correttivi di gestione. Anche questo modello garantisce che tutti i deputati abbiano il diritto di parlare/scrivere e di ascoltare/leggere nella loro lingua, ma quello che cambia rispetto al multilinguismo puro è il processo interno di mediazione linguistica.

Il modello multilinguismo controllato generalizza e razionalizza alcune pratiche che già oggi sono in uso in alcune delle riunioni multilingue. Abbiamo visto nel primo paragrafo che già oggi non è raro che si utilizzino delle cabine come *pivot* o che si faccia ricorso all'interpretazione bi-attiva (è il caso del solo finlandese); in effetti potremmo dire che il regime linguistico attuale è un multilinguismo integrale "impuro".

Il modello multilinguismo controllato si propone come un modello per affrontare la sfida dell'allargamento basato sulla sistematicità dei seguenti correttivi di gestione (Parlamento europeo, 2001b: 8-9):

- Ricorrere all'interpretazione bi-attiva per le nuove lingue, ed estendere progressivamente questo sistema alle 11 lingue di lavoro odierne. In prospettiva un sistema bi-attivo per tutte le lingue dovrebbe essere realizzato entro il 2009<sup>168</sup>.
- Maggiore utilizzo delle lingue *pivot*. Nel caso della traduzione, si tratterebbe del francese, inglese e tedesco, le quali già oggi sono le lingue origine del 76,2% dei documenti di lavoro al Parlamento europeo. Per quanto riguarda l'interpretazione sembra realistico un sistema basato su un numero di lingue ponte compreso fra 2 o 4, secondo le possibilità che il mercato offre.  
Se assumiamo un numero delle lingue *pivot* pari a tre per l'interpretazione e la traduzione ci troviamo di fronte a un sistema simmetrico (21-21) con 3 lingue ponte che porta le combinazioni linguistiche possibili a 114.
- Introduzione progressiva di sistemi e strutture per consentire le "tele-interpretazione", o l'interpretazione a distanza. L'interprete si trova fuori dalla sala di conferenza, e visualizza su di uno schermo l'oratore che parla. Questo sistema consente un forte risparmio sull'ampliamento delle strutture fisiche, cioè sulle cabine, le quali allo stato attuale non sarebbero abbastanza capienti per sostenere l'incremento del numero di interpreti.
- Maggiore ricorso a personale linguistico composto da liberi professionisti esterni.
- Riservare la garanzia automatica dell'interpretazione verso una lingua ai soli membri titolari degli organi del Parlamento e delle commissioni parlamentari.
- Adottare una razionalizzazione delle riunioni dei vari gruppi durante tutti i giorni lavorativi della settimana, evitando sovrapposizioni e concentrazioni di riunioni.
- Responsabilizzazione dei gruppi, tramite la fatturazione sulla base delle prenotazioni dei servizi e non dell'effettivo utilizzo.

Questo sistema dovrebbe garantire un consistente risparmio in termini di costi generali, ma non è privo di costi sociali. Il modello prevede la creazione di nuovi posti nei servizi linguistici in seguito all'assunzione di personale per le nuove lingue, ma alcuni posti saranno ricavati attraverso delle speciali misure di pre-pensionamento del personale esistente.

#### f) *Multilinguismo integrale puro*


Si tratta di un'applicazione integrale del sistema a simmetria totale (21-21), senza possibilità di ricorrere a correttivi di gestione come le lingue *pivot* o l'interpretazione bi-attiva.

Un regime di tale tipo comporterebbe un numero di combinazioni possibili pari a 420, una quadruplicazione del bilancio del multilinguismo e un raddoppio dell'organico per lingua, senza contare gli adeguamenti nelle infrastrutture fisiche del Parlamento europeo (Parlamento europeo, 2001b: 10).

Osserviamo infine l'andamento del numero di combinazioni linguistiche in tre dei modelli proposti: asimmetrico (21-3), multilinguismo controllato (con 3 lingue ponte) e multilinguismo puro (21-21):

---

<sup>168</sup> Va precisato che questa proposta ha sollevato cori di proteste da parte dell'Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza (AIIC), nella quale sono riuniti gli interpreti che lavorano per le istituzioni comunitarie nonché i liberi professionisti. Nella *Risoluzione sulla gestione del multilinguismo al Parlamento europeo dopo l'allargamento* del 24 ottobre 2001, la AIIC mette in rilievo soprattutto due punti: il fatto che «il sistema proposto di interpretazione bi-attiva non consentirà di realizzare risparmi sostanziali dato che non ha nessuna incidenza sul numero di interpreti necessari per una data riunione» (punto E), e che «il ricorso sistematico all'interpretazione bi-attiva avrebbe un'incidenza negativa sulla qualità dell'interpretazione e potrebbe addirittura costituire un ostacolo alla comunicazione, finendo così col minare lo stesso multilinguismo che avrebbe dovuto difendere» (Punto J). La Risoluzione è disponibile alla pagina web: <http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page533.htm>



**Grafico 4.1** – Combinazioni linguistiche possibili con tre modelli a confronto.

Possiamo infine riassumere e confrontare i costi delle diverse opzioni proposte. I dati sono in milioni di euro (Parlamento europeo, 2001b: 11):

MODELLO	COMBINAZIONI LINGUISTICHE	COSTI OPERATIVI	COSTI SOCIALI		TOTALE COSTI SOCIALI	TOTALE COSTI	MEDIA PER ANNO
			Anno 1	Anni 2-10			
Monolinguisimo	0	€ 25	€ 95	€ 75	€ 770	€ 1.020	€ 102,0
Nazionalizzazione	Variabile	€ 145	€ 69	€ 55	€ 564	€ 2.014	€ 201,4
Multilinguismo Ridotto	30	€ 149	€ 42	€ 33	€ 339	€ 1.829	€ 182,9
Sistema asimmetrico							
(21-1)	20	€ 322	€ 82	€ 65	€ 667	€ 3.887	€ 388,7
(21-3)	60	€ 348	€ 64	€ 51	€ 523	€ 4.003	€ 400,3
(21-6)	120	€ 389	€ 42	€ 33	€ 339	€ 4.229	€ 422,9
Multilinguismo controllato	114	€ 443	€ 7	€ 4	€ 43	€ 4.473	€ 447,3
Multilinguismo integrale puro	420	€ 1.042	€ -	€ -	€ -	€ 10.420	€ 1.042,0

**Tabella 4.2** – Prospettive di costo del multilinguismo nel Parlamento europeo per modello. In milioni di euro.

Abbiamo ampliato la tabella riassuntiva originale (Parlamento europeo, 2001b: 11), calcolando il costo totale come somma dei costi operativi e dei costi sociali nell'arco dei dieci anni, a prezzi del primo anno. Il nostro costo di riferimento sarà quindi il costo medio annuale.

## 18.2. – Il quadro finanziario dell'allargamento

Abbiamo visto quali sono stati i modelli di multilinguismo che gli studi del Parlamento europeo hanno proposto per far fronte alla sfida dell'allargamento. La domanda alla quale dobbiamo trovare risposta è la seguente: questi regimi linguistici sono *finanziariamente sostenibili*? E se sì, quanto del bilancio programmato del Parlamento europeo assorbiranno?

Per rispondere a queste domande dobbiamo rivolgere lo sguardo all'Accordo interistituzionale di Berlino del 6 maggio 1999, quando si sono fissati i tetti massimi di spesa per il periodo 2000-2006. Aggiornato ai prezzi del 2002, il quadro delle prospettive finanziarie in milioni di euro si presenta in questo modo (Commissione europea, 2002e: 13):

	Prezzi correnti			Prezzi 2002			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Agricoltura	41.738	44.530	46.587	46.449	45.377	44.497	44.209
2. Azioni strutturali	32.678	32.720	33.638	33.308	32.998	32.735	31.955
3. Politiche interne	6.031	6.272	6.558	6.676	6.793	6.910	7.038
4. Azioni esterne	4.627	4.735	4.873	4.884	4.895	4.905	4.916
5. Amministrazione	4.638	4.776	5.012	5.119	5.225	5.332	5.439
6. Riserve	906	916	676	426	426	426	426
7. Aiuto di preadesione	3.174	3.240	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
<b>Totale stanziamenti per impegni</b>	<b>93.792</b>	<b>97.187</b>	<b>100.672</b>	<b>100.190</b>	<b>99.042</b>	<b>98.133</b>	<b>97.311</b>
<b>Totale stanziamenti per pagamenti</b>	<b>91.322</b>	<b>94.730</b>	<b>100.078</b>	<b>100.795</b>	<b>97.645</b>	<b>95.789</b>	<b>95.217</b>
8. Disponibile per adesione (stanziamenti per pagamenti)			4.397	7.125	9.440	12.146	15.097
<b>Massimale totale stanziamenti per pagamenti</b>	<b>91.322</b>	<b>94.730</b>	<b>104.475</b>	<b>107.920</b>	<b>107.085</b>	<b>107.935</b>	<b>110.314</b>

**Tabella 4.3** – Prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 ai prezzi 2002 – in milioni di euro.

Sulla base di questi dati dobbiamo stimare il bilancio previsionale futuro per il Parlamento europeo.

Nel *Rapporto Podestà* abbiamo una dettagliata analisi previsionale delle diverse voci di bilancio, stimate a partire dai dati dei titoli "Amministrazione" e "Disponibile per adesione" delle prospettive finanziarie 2000-2006. Per stimare il bilancio preventivo del Parlamento europeo per gli anni dal 2002 al 2006 a partire dai dati nella tabella 4.3, si devono assumere le seguenti ipotesi (Parlamento europeo, 2001c: 11-12):

- che il Parlamento continui a mantenere una quota pari al 20% del totale del titolo 5, come somma per la copertura delle proprie spese amministrative;
- che il Parlamento sia titolare per una quota del 20% degli stanziamenti del titolo 8 dedicati specificatamente alle spese amministrative;
- che questo ultimo ammontare venga concentrato su tre anni (2004-2006). Questa ipotesi è ragionevole nella misura in cui il problema di un aumento delle lingue ufficiali e di lavoro si presenterà solo ad allargamento avvenuto, cioè con l'inizio della legislatura 2004-2009.

Rappresentiamo le ipotesi fatte in un quadro sinottico:

Prospettive finanziarie	2002	2003	2004	2005	2006
titolo 5 – "Amministrazione"	5.012	5.119	5.225	5.332	5.439
(a) Quota Parlamento pari al 20%	1.002,4	1.023,8	1.045,0	1.066,4	1.087,8
Quota per spese amministrative del titolo 8 – "Disponibile per Adesione"	395	437	480	480	480
(b) Quota Parlamento pari al 20%	79,0	87,4	96,0	96,0	96,0
(c) Ipotesi: (b) è concentrato su periodo 2004-2006	0	0	94	180	180
<b>TOTALE RISORSE PARLAMENTO ALLARGATO (a+c)</b>	<b>1.002,4</b>	<b>1.023,8</b>	<b>1.139,0</b>	<b>1.246,4</b>	<b>1.267,8</b>
<i>Tetto massimo di spesa annuale post-allargamento</i>			<b>1.217,7</b>		

**Tabella 4.4** – Prospettive di bilancio per il Parlamento europeo 2002-2006. In milioni di euro.

Per calcolare quale sia il *budget* medio del Parlamento europeo ad allargamento avvenuto è sufficiente fare la media delle risorse totali del PE sul triennio (2004-2006): 1.217,7 milioni di euro. Questa cifra rappresenta il tetto medio massimo di spesa annuale previsto dal *budget* del Parlamento europeo allargato, date le prospettive finanziarie stabilite a Berlino.

Con questo dato siamo ora in grado di valutare la sostenibilità finanziaria delle diverse alternative di regime linguistico post-allargamento.

#### 19. LA RELAZIONE FRA COSTI ECONOMICI E COSTI POLITICI

Ognuno dei modelli di regime linguistico che abbiamo descritto presenta dei costi e dei benefici che possono essere valutati sulla base delle cinque variabili descritte nel capitolo terzo: le ragioni giuridiche, le ragioni politiche, le ragioni culturali, le ragioni della comunicazione e quelle di bilancio.

In questo paragrafo confronteremo i modelli sulla base di un'analisi in due variabili: economiche e politiche. A nostro avviso è possibile proporre un'analisi di questo tipo senza correre il rischio di cadere in eccessive semplificazioni, se assumiamo che:

- I costi linguistici possono essere ricondotti ai costi economici, sotto l'ipotesi che vengano minimizzati tramite un maggiore investimento in formazione e tecnologia<sup>169</sup>.

- Si possano trascurare le ragioni giuridiche in quanto esse sono in fondo sono stabilite sulla base di scelte politiche e quindi a queste riconducibili. Secondo giudizio del Comitato di Orientamento (Parlamento europeo, 2001b: 3), ad esempio, per scegliere un regime monolingue bisognerebbe riformare il Trattato stesso. Ma riformare il Trattato per negare il diritto dei cittadini di rivolgersi alle istituzioni in tutte le lingue ufficiali, sarebbe appunto una scelta anzitutto politica.

- I fattori culturali possono essere ricondotti alle ragioni politiche, il che è plausibile dato che «ci si può chiedere se il Parlamento, nella sua qualità di istituzione incaricata, nei limiti delle sue attribuzioni, [...], non debba assumere una responsabilità, per quanto sussidiaria, in materia di diversità culturale.» (Parlamento europeo, 2001b: 3).

Fatte queste necessarie premesse entriamo nell'analisi della relazione fra le variabili economiche e le variabili politiche. Se le variabili economiche non presentano difficoltà di misurazione perché identificabili sostanzialmente con le spese per i servizi linguistici e le spese indirette ad essi imputabili (**costo economico**), le variabili politiche presentano invece un problema di specificazione e quantificazione; da un lato dobbiamo chiarire quale ragione politica sia rilevante nella nostra analisi, dall'altro dobbiamo trovare una qualche forma di misura per essa.

<sup>169</sup> Cfr. capitolo III §2.4 – In ogni caso ricordiamo che dei costi linguistici (esattezza, rapidità e stile) sono presenti in tutti i casi, e non è facile stabilire quali modelli siano "linguisticamente" più costosi degli altri. Per questo motivo, li trascuriamo nell'analisi comparativa.

Ora, dal nostro studio è emerso che negli organi rappresentativi, e quindi al Parlamento europeo, vige il principio politico dell'uguaglianza delle parti e quindi delle lingue. Il punto da chiarire per fare un'analisi delle alternative è cosa si intenda propriamente per "uguaglianza": due osservatori possono avere opinioni opposte sul fatto che una situazione rispetti o meno l'uguaglianza per il semplice fatto che definiscono l'uguaglianza in modo diverso. Nel nostro caso si tratta anzitutto di stabilire in che modo si possa definire l'uguaglianza delle parti in rapporto alle lingue al Parlamento europeo.

Possiamo notare che in realtà le diverse definizioni di uguaglianza altro non sono che modi diversi di darle valore. Detto in altri termini, possiamo dire che se A dà meno valore all'uguaglianza di B, la definirà in modo meno stringente di B. Possiamo quindi predisporre una scala ordinale di definizioni dalla più stringente alla meno stringente e farla corrispondere al diverso peso che gli osservatori danno dell'uguaglianza.

Ora, posto che comunque un principio di uguaglianza sarà definito, definiamo **costo politico** la rinuncia a questo principio.

Distingueremo tre definizioni di uguaglianza, dalla più restrittiva alla meno stringente:

a) L'uguaglianza è presente quando vi è un trattamento assolutamente eguale fra le lingue.

b) L'uguaglianza si verifica quando agli eurodeputati è assicurato il diritto di esprimersi e ricevere nella propria lingua madre.

c) L'uguaglianza si verifica quando agli eurodeputati è garantito di esprimersi nella propria lingua madre.

Se definiamo l'uguaglianza nel primo modo, un regime linguistico che non la rispetta farà sostenere un costo politico, se la rispetta non farà sostenere un costo politico. La scelta di sostenere o meno un costo politico dipende dal decisore pubblico, tuttavia è importante che nel dibattito precedente alla scelta si concordi almeno sulle definizioni.

Abbiamo risolto almeno parzialmente il problema della definizione e della quantificazione dei costi politici: prima si imposta una scala di classificazione ordinale del principio di uguaglianza, poi si tratta il costo politico come variabile dicotomica<sup>170</sup>.

Siamo ora pronti per mettere in relazione i costi economici e i costi politici per ogni modello di regime linguistico. Prima però dobbiamo fare un'ultima precisazione: il regime linguistico di tipo "nazionalizzazione" poco si presta ad un'analisi di costo politico; infatti spetterebbe al singolo Stato membro decidere se provvedere o meno ai servizi linguistici per la propria lingua, e questo ci porterebbe nel piano della formulazione delle scelte politiche in ambito nazionale, aprendo conseguentemente la strada a una visione variabile e non unitaria delle scelte di politica linguistica. Detto in altri termini, se il nostro sistema di riferimento è il sistema comunitario, possiamo riferirci solo alla formulazione di politiche fatte da organismi in questo ambito operano. Per questo motivo non possiamo confrontare i costi politici e quelli economici sulla base del modello "nazionalizzazione".

- *Alternativa 1* -

Se per noi l'uguaglianza corrisponde alla definizione a), allora rappresenta un costo politico ogni situazione che non la verifica.

Abbiamo quindi un campo di scelta così definito:

MODELLO	COSTO POLITICO	COSTO ECONOMICO	% SUL BUDGET MEDIO <sup>171</sup>
Monolinguisimo	Sì	€ 102,0	8,38%
Multilinguisimo ridotto	Sì	€ 182,9	15,02%
Sistema asimmetrico			
(21-1)	Sì	€ 388,7	31,92%
(21-3)	Sì	€ 400,3	32,87%
(21-6)	Sì	€ 422,9	34,73%
Multilinguisimo controllato	Sì	€ 447,3	36,73%
Multilinguisimo integrale puro	No	€ 1.042,0	85,57%

**Tabella 4.5** – La relazione fra costi economici e costi politici in caso di concezione a) di eguaglianza – Dati economici in milioni di euro.

<sup>170</sup> Ricordiamo che si tratta di variabili che si presentano solo su due stati: esiste/non esiste, presente/assente, sì/no o simili (cfr. § III.2).

<sup>171</sup> Questo valore è dato dal rapporto fra il costo economico del modello e il Tetto massimo di spesa annuale post-allargamento.

A parte la soluzione evidenziata, tutte le altre rappresentano una soluzione in cui si sostiene un costo politico. Infatti l'opzione di multilinguismo controllato non rispetta il principio di eguale trattamento delle lingue, dato che un numero X di esse deve essere mediato attraverso delle lingue *pivot*. Questo significa che, ad esempio, mentre è sempre possibile ascoltare un intervento da una lingua non-*pivot* in una lingua *pivot* tramite una sola mediazione, non è possibile ascoltare un intervento in una lingua non-*pivot* verso un'altra lingua non-*pivot* se non con due passaggi.

In questo caso la relazione fra costi economici e costi politici è massima: per non sostenere un costo politico si deve sostenere il massimo costo economico.

La domanda che ci dobbiamo porre è se il modello si presenta sostenibile dal punto di vista finanziario. Abbiamo visto che la percentuale attuale di assorbimento di risorse di bilancio per il multilinguismo è di circa il 30% (vedi § IV.1.3). Questa cifra rappresenta in modo sintetico la quantità di risorse che il Parlamento ha allocato per il multilinguismo affinché fossero nel contempo garantiti l'equilibrio finanziario dell'Istituzione e il finanziamento delle altre attività. Pur non esistendo sistematiche statistiche annuali sui costi del regime linguistico del Parlamento europeo, è plausibile pensare che questo valore sia rimasto sostanzialmente costante degli ultimi anni, almeno a partire dall'ultimo allargamento occorso<sup>172</sup>. Possiamo allora considerare che una percentuale di assorbimento del bilancio del Parlamento attorno al 30% funga da parametro di sostenibilità finanziaria di un modello di regime linguistico. Per questo, date le prospettive finanziarie di Berlino, scegliere il modello multilinguismo integrale puro non è una scelta finanziariamente sostenibile.

*- Alternativa 2 -*

Se per noi l'uguaglianza corrisponde alla definizione b), allora abbiamo un campo di scelta fra modelli così definito:

MODELLO	COSTO POLITICO	COSTO ECONOMICO	% SUL BUDGET MEDIO
Monolinguisimo	Sì	€ 102,0	8,38%
Multilinguismo ridotto	Sì	€ 182,9	15,02%
Sistema asimmetrico			
(21-1)	Sì	€ 388,7	31,92%
(21-3)	Sì	€ 400,3	32,87%
(21-6)	Sì	€ 422,9	34,73%
Multilinguismo controllato	No	€ 447,3	36,73%
Multilinguismo integrale puro	No	€ 1.042,0	85,57%

***Tabella 4.6 – La relazione fra costi economici e costi politici in caso di concezione b) di eguaglianza***  
*- Dati economici in milioni di euro.*

Le uniche due scelte possibili per non sostenere un costo politico sono i modelli messi in evidenza.

Solo l'indebolimento della concezione di eguaglianza fra le lingue permette quindi di non sostenere un costo politico e di proporre un modello di multilinguismo che sia finanziariamente sostenibile nel quadro delle prospettive di bilancio.

Il modello di multilinguismo controllato elaborato nel quadro del Rapporto Podestà (Parlamento europeo, 2001c), è stato costruito per rispettare l'uguaglianza fra deputati nella concezione b) di eguaglianza, anche se questo significa, ad esempio, che alcuni deputati dovranno ricevere in cuffia un intervento doppiamente mediato.

Pur essendo finanziariamente sostenibile nel senso precedentemente chiarito, il multilinguismo controllato a 21 lingue peserà in percentuale sul bilancio futuro del Parlamento europeo più di quanto accada oggi (+6%). Un segnale della consapevolezza di un'importante incidenza di bilancio traspare nel Rapporto Podestà stesso: il regime linguistico a multilinguismo controllato dovrebbe essere applicato solo per le sedute plenarie, per gli incontri degli organi del Parlamento europeo, delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici (Parlamento europeo, 2001c: 7). Negli altri casi, prosegue il Rapporto, si dovranno

<sup>172</sup> In particolare dal 1995 il numero delle lingue ufficiali e di lavoro non è cambiato, né gli stanziamenti di bilancio per spese amministrative hanno subito nello stesso periodo sproporzionate variazioni in termini reali (Commissione europea, 1999).



disporre dei sistemi basati sui "bisogni reali" dei deputati. Detto con le parole del Comitato di Orientamento (Parlamento europeo, 2001b: 7), là dove vi sono riunioni «di carattere non decisionale e non legislativo» può essere ammissibile l'utilizzo dei sistemi asimmetrici, nel senso che «si tratta di generalizzare il metodo di lavoro già applicato attualmente in modo pragmatico e limitato per le delegazioni al di fuori dei luoghi di lavoro, per le riunioni dei coordinatori dei gruppi nelle commissioni, ecc.» (Parlamento europeo, 2001b: 6).

Per rendere questa scelta politicamente accettabile, seppure in certi contesti, dobbiamo indebolire ulteriormente la concezione di uguaglianza. Siamo quindi giunti all'analisi dell'ultima opzione che avevamo contemplato.

### - Alternativa 3 -

Se per noi l'uguaglianza corrisponde alla terza definizione, allora abbiamo un campo di scelta fra modelli così definito:

MODELLO	COSTO POLITICO	COSTO ECONOMICO	% SUL BUDGET MEDIO
Monolinguisimo	Sì	€ 102,0	8,38%
Multilinguisimo ridotto	Sì	€ 182,9	15,02%
Sistema asimmetrico			
(21-1)	No	€ 388,7	31,92%
(21-3)	No	€ 400,3	32,87%
(21-6)	No	€ 422,9	34,73%
Multilinguisimo controllato	No	€ 447,3	36,73%
Multilinguisimo integrale puro	No	€ 1.042,0	85,57%

**Tabella 4.7** – La relazione fra costi economici e costi politici in caso di concezione c) di eguaglianza - Dati economici in milioni di euro.

In questo caso vediamo che diventano politicamente accettabili regimi linguistici che garantiscono l'uguaglianza solo fra lingue passive.

Probabilmente nessuno dei tre regimi asimmetrici contemplati nella nostra modellistica verrà applicato nella totalità delle situazioni e per questo la stima dei costi di *budget* risulta solo teorica.

Tuttavia, non è escludibile che nella prassi si instauri un regime linguistico misto, che poggi su di un multilinguismo controllato nel caso di incontri rilevanti dal punto di vista legislativo e decisionale, e su un regime asimmetrico a "geometria variabile" negli altri casi, a seconda delle necessità, dei bisogni e delle disponibilità.

Il fatto che le considerazioni sulla bontà di un regime linguistico piuttosto che di un altro varino a seconda del contesto di riferimento, può essere spiegato non solo in termini di sostenibilità politica o finanziaria. Quando si fa riferimento ai "bisogni" reali degli eurodeputati, ad esempio, ci si riferisce anche al tipo di preparazione linguistica essi hanno. I regimi linguistici vanno cioè visti in una prospettiva dinamica, in una prospettiva cioè che tenga conto anche della realtà nella quale un regime linguistico deve operare.

Quali sono allora le competenze linguistiche degli eurodeputati? Sarà questo l'ultimo argomento che affronteremo in questo capitolo.

## 20. GLI EURODEPUTATI E LE LINGUE

Il servizi linguistici del Parlamento europeo odierni sono pensati per garantire ad ogni eurodeputato il diritto di lavorare nella propria lingua madre. Tuttavia, il fatto che ad un europarlamentare sia consentito lavorare al Parlamento europeo anche se è monolingue non significa che necessariamente egli lo debba essere. Del resto, l'attività politica non si risolve certo nelle sole sedute in Parlamento o nelle commissioni, ma comprende ovviamente la dimensione interpersonale della comunicazione informale. La domanda che dobbiamo quindi porci è la seguente: quali sono le conoscenze linguistiche degli eurodeputati?

Un aiuto a trovare una risposta ci viene da un recente rapporto non pubblicato di V. Mamadouh e K. Hofman (2001) dell'Università di Amsterdam, al quale gli autori ci hanno gentilmente concesso l'accesso.

Mamadouh e Hofman hanno analizzato le conoscenze linguistiche dei DPE nell'arco di tre legislature: 1989-1994, 1994-1999, 1999-2004. La fonte dei dati del rapporto è l'annuario *The European Companion*, il quale contiene le informazioni biografiche degli eurodeputati. Le informazioni biografiche contengono notizie sulle conoscenze linguistiche dei DPE, le quali sono valutazioni soggettive del loro livello di competenza linguistica<sup>173</sup>.


Sono previsti quattro livelli di competenza linguistica (Mamadouh e Hofman, 2001: 17):

- *madrelingua*,
- *fluente* (saper parlare, scrivere e leggere),
- *conversazione* (solo parlato, solo scritto/parlato o solo parlato/lettura),
- *nozioni* (letto e/o scritto, ma non parlato).

Noi faremo riferimento fondamentalmente ai dati statistici del 1998 perché per l'anno 2000 gli autori dello studio non hanno avuto modo di ottenere una base dati molto ampia<sup>174</sup>; in ogni caso, per l'anno 2000 è comunque possibile tracciare alcune tendenze generali.

### 20.1. – Le competenze linguistiche degli eurodeputati

Fra le lingue straniere conosciute dagli eurodeputati nel 1998 il 97% erano lingue ufficiali della UE, il resto sono lingue regionali, extra-europee e le lingue classiche. Se delimitiamo il campo di analisi delle conoscenze linguistiche alle sole undici lingue ufficiali, otteniamo le seguenti proporzioni<sup>175</sup> (Mamadouh e Hofman, 2001:39):



**Grafico 4.2 – Le competenze linguistiche degli eurodeputati del 1998 -**

<sup>173</sup> Secondo gli autori (2001: 17), le valutazioni che gli eurodeputati danno di se stessi, sebbene soggettive, sono abbastanza attendibili, dato che è di beneficio al loro lavoro parlamentare fornire (e avere) informazioni adeguate su di sé ai colleghi. Una sottostima delle proprie capacità linguistiche priverebbe il DPE della possibilità di incontrare i colleghi, mentre una sovrastima ostacolerebbe il loro lavoro.

<sup>174</sup> Purtroppo non sono disponibili dati su tutti i parlamentari, in particolare l'ultima edizione. Così si hanno le seguenti percentuali di informazioni disponibili (95% per il 1992 – 492/518-, 78% per il 1998 – 487/626, e solo il 46% per il 2000 – 287/626). Tuttavia, dove mancavano i dati per le conoscenze linguistiche, mancavano tutti i dati biografici, e quindi, sostengono gli autori, non vi è motivo per credere che i DPE per i quali vi è assenza di dati, non volessero in particolare comunicare le loro conoscenze linguistiche.

<sup>175</sup> Come si è accennato nella nota precedente, la base dati non è completa, e le differenze non solo ripartite in maniera omogenea fra le delegazioni nazionali; per questo motivo, l'inglese ad esempio, che conta su un bacino di 102 eurodeputati irlandesi e britannici, risulta madrelingua per più persone rispetto al tedesco, il quale conta su di un bacino di 120 deputati (tedeschi e austriaci). Infatti mentre i britannici hanno una percentuale di presenza di dati biografici del 97%, i tedeschi arrivano al 86%, i francesi al 71% e gli italiani al 75%. Tuttavia, quello che ci interessa non è tanto stabilire quante persone parlano una certa lingua come lingua madre, quanto capire le tendenze di conoscenza delle lingue straniere.

Il "prestigio" di una lingua si misura sul numero di quanti la conoscono come lingua straniera. In questo senso, dai dati emerge che le due lingue che più delle altre hanno assunto il ruolo di lingue veicolari in seno al Parlamento europeo sono il francese e l'inglese.

Il rapporto classifica conseguentemente le lingue in questo modo (Mamadouh e Hofman, 2001: 40):

- Grandi lingue con un largo numero di locutori non madrelingua (francese e inglese)<sup>176</sup>.
- Grandi lingue con relativamente pochi locutori non madrelingua (italiano, spagnolo e tedesco), con il tedesco che si trova in una situazione intermedia fra questo gruppo e il primo.
- Piccole lingue con locutori non madrelingua (danese, olandese, portoghese, svedese).
- Piccole lingue con pochissimi locutori non madrelingua (finlandese e greco).

Nel 1998, gli eurodeputati erano fluenti in media in 2,5 lingue, avevano una certa conoscenza di 2,8 lingue e avevano nozioni di 3,2 lingue. È bene precisare che questi dati comprendono la lingua materna (o le lingue materne) degli eurodeputati. La tendenza generale dal 1992 al 2000 è un aumento delle competenze linguistiche degli eurodeputati.

Lo studio (Mamadouh e Hofman, 2001: 35) considera poi le percentuali di eurodeputati monolingui, ovvero coloro che conoscono solamente la propria lingua madre. Lo studio offre una rappresentazione trasversale, nel senso che nota la percentuale di eurodeputati che ha un certo grado di competenza linguistica solo nella propria lingua madre. Così, per il 1998, chi si dichiarava fluente solo nella propria lingua madre era il 28 % del totale, chi dichiarava di non poter sostenere una conversazione se non della propria lingua madre era il 17%, e infine coloro che non hanno alcuna nozione di una lingua se non della propria lingua madre erano il 13% degli europarlamentari i cui dati erano disponibili per lo studio.

La percentuale degli eurodeputati monolingui è notevolmente calata dal 1992 ad oggi e questo sembra spiegabile anche con un più attento interesse alla competenze linguistiche dei candidati da parte delle segreterie di partito e degli elettori (Mamadouh e Hofman, 2001: 77). Gli eurodeputati che dichiarano di non avere alcuna nozione di una lingua se non della propria lingua madre sono passati dal 33% del 1992 al 7% del 2000. La percentuale di chi si dichiara fluente solo nella propria lingua madre è passata dal 48% del 1992 al 23% del 2000. Se assumiamo che per essere in grado di fare **attività politica attiva** si debba avere almeno una conoscenza fluente di una lingua, quest'ultimo dato è mette in evidenza la percentuale di eurodeputati che non è in grado di fare attività politica attiva senza l'ausilio dei servizi linguistici. Tuttavia, riuscire a parlare, leggere e scrivere è una cosa diversa da lavorare continuamente in una lingua straniera (Mamadouh e Hofman, 2001: 5), e comunque in sede deliberativa e normativa il pieno possesso delle proprie capacità linguistiche sembra essere un requisito essenziale.

#### 20.2. – Il potenziale comunicativo degli eurodeputati

Definiamo **repertorio linguistico** come la combinazione di lingue a disposizione di un eurodeputato (Mamadouh e Hofman, 2001: 50). Dalla ricerca risulta che nel 1998 il francese e l'inglese sono le lingue che più sovente ricorrono nei repertori linguistici degli europarlamentari. Nel 2000 alle prime due lingue si è aggiunto il tedesco.

Gli autori notano che «i repertori linguistici non sono utili allo stesso modo. Per valutare la loro utilità usiamo il **potenziale comunicativo**, cioè la percentuale di eurodeputati con cui il possessore di un certo repertorio linguistico può comunicare<sup>177</sup>» (Mamadouh e Hofman, 2001: 56).

La percentuale di potenziale comunicativo medio è andata crescendo dal 1992 al 2000, e in particolare nel 1998 un eurodeputato era in media in grado di comunicare con l'84% circa dei colleghi. Inoltre, senza specificare il grado di conoscenza linguistica, chi aveva un repertorio linguistico che comprendeva sia l'inglese che il francese nel 1998 era in grado di comunicare potenzialmente con il 94% degli eurodeputati, mentre chi non possedeva nessuna di queste due lingue si trovava ad avere in media un potenziale comunicativo del 25%. Riportando i dati in un quadro sinottico osserviamo le seguenti percentuali (Mamadouh e Hofman, 2001: 62):

---

<sup>176</sup> La tendenza generale è quella di un arretramento del francese, ma questo forse è spiegato dalla ridotta presenza di dati per le delegazioni francese e italiana; un'assenza che nel 2000 è arrivata mediamente al 75%.

<sup>177</sup> «*Language repertoires are not equally useful. To assess their utility, we use the communication potential, the percentage of the MEPs with which the speaker of a language repertoire can potentially communicate*» - Traduzione mia.

Lingue nel repertorio	Potenziale comunicativo (1998)
Francese e inglese	94%
Solo inglese	83%
Solo francese	73%
Nessuna delle due lingue	25%
<i>Potenziale comunicativo medio</i>	<i>84%</i>

**Tabella 4.8** – *il potenziale comunicativo degli eurodeputati che hanno inglese e francese nel proprio repertorio linguistico nel 1998 e potenziale medio.*

Gli autori concludono che le delegazioni che hanno il maggiore potenziale comunicativo sono le grandi delegazioni di *free rider* che traggono vantaggio da una madre lingua largamente conosciuta degli altri, oppure le piccole delegazioni che compensano lo scarso potenziale comunicativo della propria lingua madre con un aumento delle competenze linguistiche (Mamadouh e Hofman, 2001: 62).

In ogni caso, scegliere inglese e francese come le sole lingue ufficiali e di lavoro al Parlamento europeo escluderebbe una consistente parte degli eurodeputati dall'attività politica attiva. Infatti, sebbene la percentuale di europarlamentari che non hanno nessuna nozione di queste due lingue sia calata sensibilmente dal 1992 al 2000, la percentuale di chi non ha una conoscenza fluente né dell'inglese né del francese comunque rappresentava nel 1998 il 14% degli eurodeputati. Questa percentuale scende all' 8% se consideriamo gli europarlamentari che non hanno la capacità di sostenere una conversazione in una di queste due lingue, ma queste conoscenze non sono sufficienti per fare attività politica attiva.

Lo studio si conclude facendo notare che il "peso" delle delegazioni nazionali non va misurato solo in termini di seggi occupati, ma anche in termini di potenzialità comunicative. Detto in altri termini, l'influenza di una delegazione non si determina solo in rapporto alla sua dimensione fisica, ma anche alla rete di contatti che essa riesce ad instaurare con le altre delegazioni. Il fattore lingua diventa determinante nella formazione di questa rete e quindi diventa un fattore importante in termini di capacità di influire nelle decisioni, in particolare nelle commissioni parlamentari e nelle riunioni gruppi politici (Mamadouh e Hofman, 2001: 75). Quanto siano politicamente favorite le delegazioni che possono contare su una lingua madre largamente conosciuta dalle altre delegazioni, è sicuramente un argomento interessante da studiare in profondità... ma in un'altra occasione.

## ~ Conclusioni ~

In questo lavoro si è studiato il multilinguismo nell'Unione europea prima in chiave generale e successivamente nel dettaglio nelle istituzioni, negli organi e nelle agenzie che costituiscono l'architettura politica dell'Unione stessa.

Nel Capitolo terzo in particolare si è cercato di inquadrare la questione dei costi e dei benefici del multilinguismo attraverso la concorrenza di cinque ragioni base: le ragioni giuridiche, le ragioni politiche, le ragioni culturali, le ragioni della comunicazione e le ragioni di bilancio.

Si è visto che una definizione di costo e di beneficio del multilinguismo presenta delle difficoltà relative soprattutto al problema della quantificazione di variabili prevalentemente qualitative, immateriali e simboliche. Un'analisi costi – benefici espressa in termini monetari presenta degli indubbi limiti, perché i costi e i benefici in questione non si limitano a dei meri vantaggi o svantaggi materiali o finanziari, ma comportano dei costi e dei benefici sul piano sociale e personale.

Abbiamo visto poi che una scelta fra alternative di regime linguistico deve prima essere preceduta da un momento in cui si definiscono i criteri per scegliere. Perché ad esempio le spese per i servizi linguistici che ammontano ad una certa cifra quantificabile, si colorano in modo diverso a seconda dei commentatori che ne parlano? Perché sono diversi criteri di scelta quando si mettono in relazione le spese per i servizi linguistici con l'eguale trattamento delle lingue.

La **prima conclusione** cui è pervenuti è appunto questa: le valutazioni sui vari aspetti del multilinguismo dipendono in maniera decisiva da come si pone l'osservatore verso di essi, e sui criteri di giudizio si discute, si argomenta e si dibatte, si spera pubblicamente e democraticamente. Non esistono modelli *in assoluto* migliori di altri, come non esistono modelli adatti a tutte le esigenze.

Nel capitolo quarto abbiamo applicato il quadro concettuale elaborato nel capitolo terzo al caso particolare del Parlamento europeo nella prospettiva dell'allargamento. Il prossimo allargamento rappresenta per il Parlamento un'importante sfida sotto tutti i punti di vista, e riuscire a fare conciliare le ragioni di bilancio con le ragioni politiche dell'uguaglianza non è un compito semplice.

Abbiamo visto i diversi modelli di regime linguistico per il post-allargamento elaborati dai gruppi di lavoro del Parlamento nel quadro del *Rapporto Podestà*. Infine, abbiamo messo tutti i modelli in relazione alle variabili politiche ed economiche, e abbiamo individuato quali di essi sono politicamente e finanziariamente sostenibili. Per semplificare il modello, le altre variabili (culturali, giuridiche e linguistiche) sono state ricondotte alle prime due.

La nostra analisi si è sviluppata quindi su due piani. In primo luogo si sono confrontati i modelli proposti dal punto di vista dei costi economici che una loro attuazione implica. Questi dati sono stati poi rapportati al tetto massimo di spesa annuale previsto per il Parlamento, stabilito nel quadro dell'accordo interistituzionale di Berlino 1999 (Prospettive finanziarie 2000-2006). Abbiamo preso come parametro di *sostenibilità finanziaria* la percentuale annuale del bilancio del PE assorbita dal multilinguismo nell'ultimo periodo.

Il secondo piano di studio è stato quello delle variabili politiche. Abbiamo stabilito anzitutto in che modo si possa definire l'uguaglianza delle parti al Parlamento europeo in rapporto alle lingue. Abbiamo notato che in realtà le diverse definizioni di uguaglianza altro non sono che modi diversi di darle valore. Detto in altri termini, possiamo dire che se A dà meno valore all'uguaglianza rispetto a B, la definirà in modo meno stringente di B. Possiamo quindi predisporre una scala ordinale di definizioni dalla più stringente alla meno stringente e farla corrispondere al diverso peso che gli osservatori danno dell'uguaglianza. Ora, posto che comunque un principio di uguaglianza sarà definito, abbiamo definito costo politico la rinuncia a questo principio.

Abbiamo allora distinto tre definizioni di uguaglianza, dalla più restrittiva alla meno stringente:

- a) L'uguaglianza è presente quando vi è un trattamento assolutamente eguale fra le lingue.
- b) L'uguaglianza si verifica quando agli eurodeputati è assicurato il diritto di esprimersi e ricevere nella propria lingua madre.
- c) L'uguaglianza si verifica quando agli eurodeputati è garantito di esprimersi nella propria lingua madre.

Per ognuna di queste concezioni di uguaglianza abbiamo messo a confronto i modelli di regime linguistico proposti dai gruppi di lavoro del PE. Il trattamento della variabile costo politico è stato di tipo dicotomico, ovvero: ogni modello può rispettare o no la condizione di uguaglianza così come è stata definita caso per caso.

La **conclusione** cui siamo pervenuti è stata che se si concepisce l'uguaglianza nel modo più restrittivo possibile, non vi è un modello che sia contemporaneamente sostenibile dal punto di vista politico e finanziario. L'unico modo per trovare un modello politicamente accettabile e finanziariamente sostenibile è **indebolire la concezione di uguaglianza** e definirla almeno nel modo b). In questo contesto il modello "multilinguismo controllato" proposto dai gruppi di lavoro del PE, è l'unico modello che riesce ad essere finanziariamente sostenibile senza dover indebolire ulteriormente la concezione di uguaglianza.

I "sistemi asimmetrici", finanziariamente sostenibili, non sono infatti politicamente accettabili se non nel quadro di un ulteriore indebolimento della concezione di uguaglianza.

Infine abbiamo posto queste ultime conclusioni in una *prospettiva dinamica*, in una prospettiva cioè che tenga conto anche della realtà nella quale un regime linguistico deve operare. Ne **concludiamo** che le considerazioni sull'accettabilità politica di un modello piuttosto che un altro non sono indipendenti dalle competenze linguistiche degli europarlamentari. Avere di fronte dei parlamentari monoglotti è una cosa diversa da dover trattare con degli europarlamentari poliglotti.

Abbiamo visto che le competenze linguistiche generali degli eurodeputati sono aumentate di molto dell'ultimo decennio, e questo è spiegabile anche con un più attento interesse alla competenze linguistiche dei candidati da parte delle segreterie di partito e degli elettori. Infatti il "peso" delle delegazioni nazionali non va misurato solo in termini di seggi occupati, ma anche in termini di potenzialità comunicative. Detto in altri termini, l'influenza di una delegazione non si determina solo in rapporto alla sua dimensione fisica, ma anche alla rete di contatti che essa riesce ad instaurare con le altre delegazioni. Il fattore lingua diventa determinante nella formazione di questa rete e quindi diventa un fattore importante in termini di capacità di influire nelle decisioni, soprattutto nelle commissioni parlamentari e nelle riunioni gruppi politici. In particolare abbiamo notato che due lingue più di altre hanno una forte connotazione sopranazionale al PE: l'inglese e il francese.

Tuttavia, abbiamo visto che comunque esistono delle dei gruppi di eurodeputati monoglotti, e che anche una conoscenza fluente di una lingua straniera può non essere sufficiente per attuare un'efficace politica deliberativa in tale lingua. Riuscire a parlare, leggere e scrivere è una cosa diversa da lavorare continuamente in una lingua straniera, e comunque in sede deliberativa e normativa il pieno possesso delle proprie capacità linguistiche sembra essere un requisito essenziale.

È anche alla luce di queste considerazioni che il modello "multilinguismo controllato" va valutato in maniera positiva, in particolare perché garantisce il multilinguismo nel caso di incontri rilevanti dal punto di vista legislativo e decisionale. Abbiamo infine detto che il regime "multilinguismo controllato" inciderà comunque per un 6% in più rispetto al parametro di sostenibilità finanziaria che abbiamo individuato. Non è escludibile, quindi, che nella prassi si instauri un regime linguistico misto, che poggi su di un multilinguismo controllato nel caso di incontri rilevanti, e su un regime asimmetrico a "geometria variabile" negli altri casi, a seconda delle necessità, dei bisogni e delle disponibilità. Se osserviamo questo fenomeno nella prospettiva di un aumento generalizzato delle competenze linguistiche degli eurodeputati, i regimi di tipo asimmetrico sembrano divenire, almeno in dati ambiti, una soluzione possibile.

# ~ Allegati ~

## - ALLEGATO n. 1 -

### **REGOLAMENTO N° 1 del 15 aprile 1958** che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

«IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,  
visto l'articolo 217 del Trattato ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità, considerando che le undici lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### *Articolo 1*

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese e la lingua tedesca.

#### *Articolo 2*

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

#### *Articolo 3*

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

#### *Articolo 4*

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle undici lingue ufficiali.

#### *Articolo 5*

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle undici lingue ufficiali.

#### *Articolo 6*

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

#### *Articolo 7*

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

#### *Articolo 8*

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Aprile 1958  
Per il Consiglio  
Il Presidente  
V. Larock»

## - ALLEGATO n. 2 -

### **DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 1977 N° 77/486/CEE**

#### *«Articolo 2*

Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri prendono le misure appropriate perché sia offerta nel loro territorio, a favore delle persone di cui all'articolo 1, un'istruzione d'accoglienza gratuita comporti in particolare l'insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone della lingua o di una delle lingue ufficiali Stato ospitante.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine a favore delle persone di cui all'articolo 1.».

### **- ALLEGATO n. 3 -**

#### **ARTICOLO 149 (EX ARTICOLO 126) TCE**

«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.»

### **- ALLEGATO n. 4 -**

#### **ARTICOLO 151 (EX ARTICOLO 128) TCE**

«1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251;
- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.»



**- ALLEGATO n. 5 -**

**ARTICOLO 117 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL PARLAMENTO EUROPEO**

*«Lingue*

1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali.
2. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.

[interpretazione] Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il Presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 5. Qualora dichiarare valido il risultato, il Presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue se ne discostino.».

**- ALLEGATO n. 6 -**

**ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO**

*«Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore*

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.
2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.».

**- ALLEGATO n. 7 -**

**ARTICOLI 6 E 25 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE**

*«Articolo 6*

[quarto comma] L'ordine del giorno e i necessari documenti di lavoro sono comunicati ai membri della Commissione entro i termini e nelle lingue di lavoro da questa stabiliti, a norma dell'articolo 25.

*Articolo 25*

[primo comma] La Commissione stabilisce, in quanto necessario, le modalità di esecuzione del presente regolamento.».

**- ALLEGATO n. 8 -**

**ARTICOLI DAL 29 AL 31 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA**

**«Capo VI- DEL REGIME LINGUISTICO**

*Articolo 29*

**§ 1**

Le lingue processuali sono il danese, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.

**§ 2**

La lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

a) se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

b) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo;

c) su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni delle Comunità europee. Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 103 del presente regolamento, la lingua ufficiale è quella del giudice nazionale che rinvia alla Corte. Su richiesta debitamente motivata di una delle parti della causa principale, sentiti l'altra parte della causa principale e l'avvocato generale, può essere autorizzato l'uso di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo nel corso della fase orale.

Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l'accordo di tutte le parti, deve deferire la richiesta alla Corte.

**§ 3**

La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni della Corte.

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. La Corte o la sezione può in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.

In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua processuale, quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 20 dello Statuto CE. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

#### § 4

Se un testimone od un perito dichiara di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, la Corte o la sezione lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

#### § 5

Il presidente della Corte ed i presidenti di sezione nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d'udienza, i giudici e gli avvocati generali quand'abbiano da formulare domande, e questi ultimi per le loro conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

### *Articolo 30*

#### § 1

Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte o alla sezione.

#### § 2

Le pubblicazioni della Corte sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

### *Articolo 31*

I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente regolamento fanno fede.».

## **- ALLEGATO n. 9 -**

### **ARTICOLI DAL 37 AL 39 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO «Capo V - DEL REGIME LINGUISTICO**

### *Articolo 35*

#### § 1

Le lingue processuali sono il danese, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.

#### § 2

La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono:

a) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo;

b) su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alla lettera a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni.

Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l'accordo di tutte le parti, deve deferire la richiesta al Tribunale.

#### § 3

La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni del Tribunale.

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il Tribunale può in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.

In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua processuale, quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

#### § 4

Se un testimone od un perito dichiara di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, il Tribunale lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

#### § 5

Il presidente nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d'udienza, i giudici e l'avvocato generale quando abbiano da formulare domande, e quest'ultimo per le sue conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

#### Articolo 36

##### § 1

Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 35 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

##### § 2

Le pubblicazioni del Tribunale sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

#### Articolo 37

I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 35 fanno fede.»

### **- ALLEGATO n. 10 -**

#### **ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DEI CONTI**

##### *« Regime linguistico e autenticazione*

1. Le relazioni, i pareri, le osservazioni e le dichiarazioni di affidabilità sono redatti nelle undici lingue ufficiali.
2. L'autenticazione dei documenti di cui al precedente paragrafo 1 avviene mediante firma delle undici versioni linguistiche da parte del (della) Presidente.».

### **- ALLEGATO n. 11 -**

#### **QUESTIONARIO STANDARD PROPOSTO ALLE AGENZIE OPERATIVE DELL'UNIONE EUROPEA**

1. Which are the official languages of ...?
2. Which are the languages used to communicate with the public? and for ...'s official documents (infra- and interinstitutional interactions)?
3. Which are the languages used in ...'s daily work?
4. Who is in charge of interpretation and translation for ...?

### **- ALLEGATO n. 12 -**

#### **ARTICOLI DAL 115 AL 117 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO**

#### *«Articolo 115*

##### *Lingue*

1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
  2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo ed il tedesco.
  3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.
- Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.
5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.
6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.
- Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.
7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale.

#### *Articolo 116*

##### *Pubblicazione e registrazione*

1. La domanda di marchio comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1 è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.
2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari sono effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.
3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la domanda di marchio comunitario è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale della Comunità europea diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

#### *Articolo 117*

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono assicurati dal centro di traduzione degli organi dell'Unione non appena tale centro entra in funzione.»

#### **- ALLEGATO n. 13 -**

##### **ARTICOLO 34 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI**

- «1. All'Ufficio si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.
2. Le domande trasmesse all'Ufficio, i documenti necessari per il disbrigo delle domande e tutti gli altri documenti presentati sono redatti in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.
3. Le parti della procedura dinanzi all'Ufficio come indicato nelle norme di applicazione conformemente all'articolo 114 hanno il diritto di compiere tutti gli atti scritti e orali in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee con traduzione e, in caso di audizione, interpretazione simultanea almeno in ciascuna delle altre lingue ufficiali delle Comunità europee scelta da qualsiasi altra parte. L'esercizio di questi diritti non comporta, per le parti, addebiti specifici.»

## ~ BIBLIOGRAFIA ~

- AMMON, Ulrich  
2001 «La position de l'allemand en Europe et dans le monde» - in CHAUDENSON, Robert (2001).
- BANCA CENTRALE EUROPEA  
2001 *La Banca centrale europea* - Banca centrale europea (BCE), Francoforte sul Meno - pagg. 52 - disponibile su <http://www.ecb.int>.
- BEUTLER, Bengt e BIEBER, Roland e PIPKORN, Jörn e STREIL, Jochen e WEILER, Joseph H.H  
2001 *L'Unione Europea - Istituzioni, ordinamento e politiche*, il Mulino, Bologna, II ediz. - pagg. 762 - (*Die Europäische Union, Rechtsordnung und Politik*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, IV ediz.).
- BOURDIEU, Pierre e DE SWANN, Abram e HAGEGE, Claude e FUMAROLI, Marc e WALLERSTEIN, Immanuel  
2001 «Quelles langues pour une Europe démocratique?» - in *Raisons politiques* - 5 luglio - n. 2 - pag. 41-64.
- CALVET, Louis-Jean  
1993 *L'Europe et ses langues* - Plon, Parigi - pagg. 238.
- CANCIANI, Domenico e DE LA PIERRE, Sergio  
1993 *Le ragioni di Babele - Le etnie tra vecchi nazionalismi e nuove identità* - FrancoAngeli, Milano - pagg. 268.
- CAPRIOLI, Carla  
2002 «Multilinguismo e diversità linguistica nell'unione europea - L'esperienza del sito web "Multilinguismo? Sì, grazie!" della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano » Contributo al I seminario iberico-italiano "*Le minoranze linguistiche dell'Europa del Sud: politiche e strumenti di protezione e diffusione*" Torino, 25 - 26 maggio 2002. Gli atti sono pubblicati su CD-ROM ("*IANUA - Revista Philologica Romanica*" - Numero 3 (2002) - ISSN 1616 - 413X). Articolo concesso gentilmente dall'autrice..
- CARTON, Fernand e DELEFOSSE, J.M. Odéric  
1994 (a cura di) - *Les langues dans l'Europe de demain* - Presse de la Sorbonne Nouvelle, Parigi - pagg. 163.
- CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA (CdT)  
2001 *Informazioni statistiche relative al personale* - CdT, Lussemburgo. - pagg. 2.
- CHAUDENSON, Robert  
2001 (a cura di) - *L'Europe parlera-t-elle anglais demain?* - Actes du Colloque international de Bordeaux organisé par le Goethe Institut et l'INTIF (3 mars 2001) - Institut de la Francophonie, l'Harmattan, Parigi - pagg. 179.
- COMMISSIONE EUROPEA  
1999 *Vademecum di bilancio*- SEC (99) 1100 - IT.  
2001a *Gli Europei e le lingue: indagine speciale di Eurobarometro* - Direzione Generale Istruzione e Cultura - rapporto redatto da: INRA (Europe), European Coordination Office S.A. - pagg. 18.  
2001b *Les Européens et les langues* - Eurobarometre 54 Special - versione più approfondita di COMMISSIONE EUROPEA 2001a - pagg. 55 + allegati.  
2001c *Le cifre chiave dell'istruzione in Europa* - Direzione Generale Istruzione e Cultura - Dati a cura di EURYDICE e EUROSTAT - pagg. 151-164.  
2002a *Multilinguismo e traduzione* - Servizio di traduzione della Commissione europea - febbraio 2002 - brochure disponibile sulle pagine Internet del SdT: [http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_it.htm)  
2002b *L'interprétation de conférence face à l'élargissement - Une stratégie pour le SCIC à l'horizon 2004* - Communication de M. Kinnock Bruxelles, 21 marzo 2002 - Testo disponibile in francese, inglese e tedesco sulle pagine in Rete dello SCIC: [http://www.europa.eu.int/comm/scic/index\\_en.htm](http://www.europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm)  
2002c *Strumenti e ciclo di lavoro al Servizio di traduzione della Commissione europea* - Servizio di traduzione della Commissione europea - maggio 2002 - brochure disponibile sulle pagine Internet del SdT: [http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_it.htm)  
2002d *Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica - consultazione* - Documento di lavoro dei servizi della commissione SEC (2002) 1234, del 13 dicembre 2002.  
2002e *Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 - Sintesi in cifre* - Bruxelles- Lussemburgo.  
2003 *Insegnamento e studio delle lingue straniere: azione della Comunità europea* - Direzione Generale per l'Istruzione e la Cultura - Formazione professionale - Politica delle lingue. Brochure informativa disponibile sul sito della Direzione.
- CONSIGLIO D'EUROPA  
1992 *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires* - Strasburgo, STE n. 148.
- DOERFLINGER, Oscar  
2001 «Le multilinguisme dans les institutions européennes» - in CHAUDENSON, Robert (2001).
- DÜRMÜLLER, Urs  
1994 «Multilingual Talk or English Only? The Swiss Experience» - in *Sociolinguistica* - n.4 - pag. 44 - 64.
- FENET, Alain  
2001 «Diversité linguistique et construction européenne » - in *Revue Trimestrielle de Droit Européen* - (n°39)/ n° 2, aprile - giugno- pagg. 235-269.
- FISHMAN, Joshua A.  
1994 «"English Only" in Europe? Some Suggestions from an America Perspective» - in *Sociolinguistica* - n.8 - pag. 65-72.
- GRIN, François  
1994 «The Economics of Language: Match or Mismatch?» - in *International Political Science Review* - Vol 15, n. 1 - pag. 25 - 42.

- 1996a «Economic Approaches to Language and Language Planning: an Introduction» - in *International Journal of the Sociology of Language* – n.121 – pag. 1-16.
- 1996b «The Economics of Language: Survey, Assessment, and Prospects» - in *International Journal of the Sociology of Language* – n.121 – pag. 17-44
- 1997 «Gérer le plurilinguisme européen: approche économique au problème de choix» - in *Sociolinguistica* – n.11 – pag. 1-15.
- GRIN, François e VAILLANCOURT, François
- 1997 «The Economics of Multilingualism – Overview of the Literature and Analytical Framework» - su [www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/library12/grin.htm](http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/library12/grin.htm) – consultato il 20 dicembre 2002. Disponibile anche in: Grabe, W. (a cura di), *Multilingualism and multilingual communities* (Rivista annuale di linguistica applicata, XVII) – Cambridge University Press, Cambridge –pag. 43 - 65.
- HABERMAS, Jürgen
- 2001 «Why Europe Needs a Constitution» - in *New Left Review* – n.11, settembre – ottobre 2001 –pag. 5-26 – articolo disponibile anche su Internet.
- HAGEGE, Claude
- 2002 *Halte à la mort des langues* – Jacob, Parigi - édition de poche – pagg. 381. (Il testo nella sua prima edizione è del 2000).
- HUDSON, Richard A.
- 1998 *Sociolinguistica* – Il Mulino, Bologna – pagg. 295. ( *Sociolinguistics* – II ed.- Cambridge, Cambridge University Press, 1996).
- LABRIE, Normand
- 1993 *La Construction linguistique de la Communauté européenne* – Honoré Champion Éditeur, Parigi – pagg.450.
- 2000 «Globalisation and Management of Linguistic Pluralism in Europe» - Articolo preparato per il simposio *Cultural Diversity and the Construction of Europe* - Fundació Jaume Bofill i Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona 14-16 December 2000. Consultato il 25 gennaio 2003 su : <http://www.uoc.edu/web/cat/promocio/simposium/english/Labrieeng.rtf>
- LAITIN, David D.
- 1997 «The Cultural Identities of a European State» - in *Politics & Society* – vol.25 n.3, settembre– pagg. 277 – 302.
- LANG, Alessandra
- 2002 «Allargamento dell'Unione europea e multilinguismo» - Articolo disponibile su [www.ue milano.it/frame\\_tavolatoronda.html](http://www.ue milano.it/frame_tavolatoronda.html). Visitato il 25 gennaio 2003.
- LOPES SABINO, Amadeu
- 1999 «Les langues dans l'Union européenne. Enjeux, pratiques et perspectives» - in *Revue Trimestrielle de Droit Européen* - (n°37)/ n° 2, aprile - giugno 1999 – pagg . 159-169.
- MAMADOUH, Virginie
- 1999 «Le Parlement européen comme espace plurilingue» - in *Géographie et Cultures* - n. 30.- pag. 109 -124.
- MAMADOUH, Virginie e HOFMAN, Kaj
- 2001 *The language constellation in the European Parliament* – Università di Amsterdam, AME, Department of Geography and Planning – Rapporto concesso gentilmente dagli autori.
- MAMMARELLA, Giuseppe e CACACE, Paolo
- 1999 *Le Sfide dell'Europa - Attualità e Prospettive di Integrazione* - Laterza, Roma – Bari - pagg. 240
- MARÍ, Isidor e STRUBELL, Miguel
- 2002 «The Linguistic Regime of the European Union: Prospects in the Face of Enlargement» - Articolo preparato per il workshop *Linguistic Proposals for the Future of Europe* tenutosi durante il convegno internazionale “*Europa Diversa*” – Barcellona, 31 maggio – 1 giugno 2002. Consultato il 3 febbraio 2003 sul sito [http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/noticies/Trobada\\_ED.htm](http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/noticies/Trobada_ED.htm).
- MILIAN-MASSANA, Antoni
- 1995 «Le régime linguistique de l'Union européenne: le régime des institutions et l'incidence du droit communautaire sur la mosaïque linguistique européenne» - in *Rivista di Diritto Europeo* - n. 3– pagg. 485-512.
- MINNAJA, Carlo
- 1997 «La traduzione automatica: un aiuto non una soluzione» - in SELTEN, Reinhard (1997).
- NIC SHUIBHNE, Niamh
- 2002 «The EC, The Distribution of Powers and the Determination of Language Policy - Unwrapping a Multi-Layered Paradigm» - Articolo preparato per convegno internazionale “*Europa Diversa*” – Barcellona, 31 maggio – 1 giugno 2002. Consultato il 3 febbraio 2002 sul sito [http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/noticies/Trobada\\_ED.htm](http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/noticies/Trobada_ED.htm).
- PARLAMENTO EUROPEO
- 1982a *Relazione presentata dalla commissione per il regolamento e le petizioni sul plurilinguismo della Comunità europea* – Relatore On. Nyborg – Documenti di seduta, 1-306/82 – 21 giugno 1982, pagg. 42
- 1982b *Risoluzione sul plurilinguismo della Comunità europea*, in GUCE C 292 del 8 novembre 1982, pag. 96
- 1990 *Relazione presentata a nome della commissione per le petizioni sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana* – Relatore On. Reding - Documenti di seduta , A3-169/90 – 27 giugno 1990, pagg. 34.
- 1994a *Relazione sul diritto all'uso della propria lingua* – Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità - Relatore On. Galle – Documenti di seduta, A3-0162/94 –pagg. 15.
- 1994b *Risoluzione sul diritto all'uso della propria lingua*, in GUCE C 205 del 25 luglio 1994, pag. 528

- 1995 *Risoluzione sull'impiego delle lingue ufficiali nelle istituzioni dell'Unione europea*, in GUCE C 043 del 20 febbraio 1995, pag. 91
- 2001a *Multilingualism in the European Parliament in the run-up to enlargement* – Working document n° 3 for the Bureau, submitted by Mr Guido Podestà, Vice-President, on behalf of the Steering Committee on Enlargement – SG.EL/01- 38/fin – pagg 10.
- 2001b *Regime linguistico: opzioni supplementari* – Documento n°9 destinato all'Ufficio di Presidenza – Comitato di orientamento – Preparazione del Parlamento europeo all'Unione europea allargata – SG.EL/01-125.def – PE 305.382/BUR – pagg. 12.
- 2001c *Preparing for the Parliament of the enlarged European Union* – Rapporto Podestà – PE 305.269/BUR/fin. – pagg. 24.
- PEZZANI, Fabrizio e MAGGI, Davide  
1999 (a cura di ) - *Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende non profit* – EGEA, Milano – pagg. 340.
- PHILLIPSON, Robert  
2003 *English-Only Europe? – Challenging Language Policy* – Routledge, London-New York – pagg. x + 240.
- PIRON, Claude  
1997 «Costi nelle istituzioni internazionali» - in SELTEN, Reinhard (1997)
- POOL, Jonathan  
1991 «The Official Language Problem» - in *American Political Science Review* – Vol.85, n. 2 giugno– pag. 485 – 514.
- 1996 «Optimal Language Regimes for the European Union» - in *International Journal of the Sociology of Language* – n.121 – pag. 159-179.
- RELAIS CULTURE EUROPE  
2001 *Les financements culturels européens* – La documentation française, Parigi – (direzione POULAKOS, Alexandra).
- SALMASI, Stefano  
2002 «L'Unione europea e le sue istituzioni, un multilinguismo dinamico» - Articolo disponibile su [www.ue milano.it/frame\\_tavolarotonda.html](http://www.ue milano.it/frame_tavolarotonda.html). Visitato il 25 gennaio 2003.
- SELTEN, Reinhard  
1997 (a cura di) - *I costi della (non) comunicazione linguistica europea*. – ERA, Roma - pagg 148.
- STOLFO, Marco  
2002 «Un primo passo verso l'Europa. Radici storiche, problemi e prospettive di attuazione della legge italiana di tutela delle minoranze linguistiche storiche» - Contributo al I seminario iberico-italiano "*Le minoranze linguistiche dell'Europa del Sud: politiche e strumenti di protezione e diffusione*" Torino, 25 – 26 maggio 2002. Gli atti sono pubblicati su CD-ROM ("*IANUA – Revista Philologica Romanica*" – Numero 3 (2002) – ISSN 1616 – 413X). Articolo disponibile su <http://www.iaga.com/ianua/torino10.pdf> - Consultato nel gennaio 2003.
- TESAURO, Giuseppe  
2001 *Diritto Comunitario* – Cedam, Padova – pagg. 745
- TRUCHOT, Claude  
1994a (a cura di ) - *Le plurilinguisme européen: théorie et pratiques en politique linguistique* – Honoré Champion Éditeur, Paris – pagg.430.
- 1994b «En amont des politiques linguistiques en Europe» - in TRUCHOT, Claude (1994a)
- TOSO, Fiorenzo  
1996 *Frammenti d'Europa – Guida alle minoranze etnico-linguistiche e ai fermenti autonomisti* – Baldini & Castoldi, Milano - pagg. v + 467.
- UFFICIO EUROPEO PER LE LINGUE MENO DIFFUSE (*European Bureau for lesser used languages*)- EBLUL  
2003 pagine in rete: <http://www.eblul.org>
- URUEÑA, M. Rafaela  
1997 «Il divieto di discriminazione linguistica» - in SELTEN, Reinhard (1997).
- VAN CALSTER, Geert  
1997 «The EU's Tower of Babel – The Interpretation by the European Court of Justice of Equally Authentic Texts Drafted in more than one Official Language» - in *Yearbook of European Law* – n° 17 (1997) – pag. 363 – 393 - Clarendon Press, Oxford.
- WAGNER, Emma  
2001 «Eurospeak – Fighting the Disease» - Articolo disponibile su <http://www.cultivate-int.org/issue4/eurospeak.htm>
- WAGNER, Emma e BECH, Svend e MARTÍNEZ, Jesús M.  
2002 *Translating for the European Institutions* – St. Jerome Publishing, Manchester – pagg. 150.
- YASUE, Noriko  
1999 «Le multilinguisme dans l'Union européenne et la politique linguistique des Etats membres» - in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne* – n. 427, aprile 1999 – pagg. 277 – 283.